

POLIZZA PER L'UFFICIO

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002**

Prodotto: **Helvetia MultiOffice**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia MultiOffice" è la soluzione assicurativa studiata per la copertura dei rischi relativi alla gestione di un ufficio o di uno studio professionale di proprietà o dato in locazione a terzi. Offre una gamma di garanzie, abbinabili a scelta del Contraente, per costruire una copertura personalizzata. La garanzia "RC professionale" può essere sottoscritta soltanto da determinate tipologie di professionisti e presenta delle personalizzazioni a seconda della professione assicurata.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, una o più sezioni tra quelle di seguito indicate:

- ✓ **Incendio:** Prevede la copertura dei danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeni elettrici, e altro ancora. Puoi scegliere se assicurare il:
 - Fabbricato: quando i locali nei quali si svolgi l'attività sono di tua proprietà;
 - Rischio Locativo: quando i locali sono presi in affitto;
 - Contenuto dell'ufficio: ad esempio mobilio, attrezzi, arredamento, cancelleria, registri, stampati, tappeti, arazzi, oggetti d'arte, in quanto costituenti arredamento dell'ufficio/ studio professionale; il tutto anche se di proprietà di terzi.
 - ✓ **Furto:** puoi assicurare il contenuto del tuo ufficio, anche se di proprietà di terzi, contro i danni derivanti da furto effettuato con rottura o scasso, con uso fraudolento di chiavi o perpetrato rimanendo clandestinamente all'interno dei locali.
 - Sono assicurati anche i guasti e gli atti vandalici compiuti dai ladri durante il furto consumato o tentato.
 - ✓ **Elettronica:** prevede la possibilità di assicurarti contro i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
 - ✓ **Assistenza:** fornisce assistenza ai locali (servizi di assistenza che prevedono l'invio di tecnici specializzati come fabbro, idraulico, elettricista, serrandista, vetrario); assistenza alla persona (ad esempio, rientro anticipato da un viaggio) nonché assistenza per dati informatici (es. supporto telefonico per il recupero dati informatici).
- La garanzia, non vendibile singolarmente o in abbinamento alla sola Tutela Legale, è erogata tramite Europ Assistance Italia S.p.A.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurate attività di tipo commerciale né di tipo artigianale.
- ✗ **Incendio:** le garanzie non sono valide per immobili adibiti per meno di 2/3 a civili abitazioni, uffici, studi professionali; gli immobili al cui interno vi siano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night club.
- ✗ **Furto:** non è assicurata la sottrazione di beni avvenuta senza effrazione dei locali o dei congegni di chiusura nonché in caso di mancata custodia dei locali per più di 45 giorni consecutivi.
- ✗ **Elettronica:** non sono assicurate apparecchiature elettroniche (fisse o a impiego mobile) non strettamente strumentali all'esercizio dell'attività, vale a dire ad uso personale.
- ✗ **Assistenza:** non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.



Ci sono limiti di copertura?

- | **Incendio:** sono previsti dei limiti di indennizzo in valore assoluto o in percentuale alla somma assicurata. La polizza inoltre non copre i danni causati da dolo nonché da eventi catastrofali (quali ad esempio, terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane, alluvioni e inondazioni).
- | **Furto:** sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo bene assicurato o in percentuale alla somma assicurata. Sono esclusi i danni indiretti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato.
- | **Elettronica:** sono esclusi i danni da deperimento, logramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduati degli agenti atmosferici, i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o occorsi in conseguenza di inosservanza di prescrizioni d'uso nonché i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, grandine, bufere, valanghe, frane, alluvioni e inondazioni).
- | **Assistenza:** le prestazioni non sono dovute per danni provocati o dipendenti da, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, dolo dell'Assicurato, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari. Ciascuna prestazione non è fornita per più di 3 volte per anno assicurativo.



Che cosa è assicurato?

✓ Responsabilità civile

- **Responsabilità civile verso terzi dell'attività (R.C.T.):** la garanzia ti tutela dalle conseguenze economiche che possono derivare per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti relativi all'esercizio dell'ufficio e/o studio professionale (compresa la proprietà e/o conduzione dei locali).

- **RC verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** l'assicurazione ti tiene indenne dalle conseguenze economiche che possono derivare a seguito di infortunio sofferto dai tuoi dipendenti, per i quali ti fossi ritenuto civilmente responsabile

✓ RC Professionale: questa garanzia è offerta per determinate tipologie di professionisti e tutela contro le richieste di risarcimento fatte da terzi (notificate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione indicato in polizza) originate da un atto illecito, relativo all'attività professionale assicurata, commesso da te o da un collaboratore di cui tu debba rispondere.

✓ Infortuni, (acquistabile soltanto in abbinamento alla garanzia di RC Professionale): Questa garanzia copre tutti gli ambiti della tua vita, sia durante l'attività lavorativa che durante il tempo libero. La sezione comprende le seguenti garanzie obbligatorie: morte, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, rimborso spese da infortunio subito da te o dai tuoi collaboratori, purché non soggetti ad obbligo INAIL.

✓ Tutela legale: assicura, nei limiti del pacchetto acquistato, le spese legali sostenute per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia è erogata da ARAG.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Personalizzazioni del rischio:

Estensioni di garanzia: per ogni singola Sezione (ad eccezione delle sezioni "Assistenza" ed "Elettronica") puoi scegliere tra una o più coperture aggiuntive, che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa in base alle tue esigenze, a fronte di un aumento del premio da te pagato.

Puoi scegliere di assicurarti, ad esempio:

- contro i danni d'acque e le spese per ricerca guasti nell'ambito della sezione Incendio;
- contro il furto con destrezza nella sezione Furto;
- la Responsabilità Civile relativamente a tutte le ubicazioni in cui viene svolta l'attività assicurata;
- l'opposizione alle sanzioni amministrative, nella sezione Tutela legale

Limitazioni di garanzia: per le sezioni "Incendio ed altri danni ai beni", "Elettronica" e "Responsabilità civile professionale" puoi ottenere uno sconto sul premio da pagare, scegliendo di limitare la garanzia assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

✗ Responsabilità civile:

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine dell'Assicurato con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi o meno; tutti coloro che subiscano un danno durante lo svolgimento dell'attività a cui si riferisce l'assicurazione.

È esclusa, inoltre, ogni responsabilità inherente l'attività professionale.

Nell'ambito della sola R.C.O. la garanzia non è operante qualora:

- l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
- il rapporto o la prestazione di lavoro non sia svolto nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

✗ RC professionale: non opera per le richieste di risarcimento connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima della data di decorrenza del contratto, che conoscevi o delle quali potevi avere ragionevolmente conoscenza; non opera se non sei iscritto all'albo professionale o non autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare le attività previste in polizza o la cui autorizzazione sia stata negata, sospesa o revocata.

✗ Infortuni: la garanzia non opera se, quando l'assicurazione ha inizio/durante il periodo di copertura hai un'età superiore a 80 anni nonché per le conseguenze di malattie o di eventi non qualificabili come fortuiti.

✗ Tutela Legale: non copre le spese legali per le vertenze tra te e la Compagnia.



Ci sono limiti di copertura?

! Responsabilità civile:

Responsabilità civile verso terzi dell'attività (R.C.T.): sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose nonché i danni derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende altresì i danni derivanti: derivanti da mobbing, stalking, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti.

! RC Professionale: le garanzie non operano per attività diverse da quelle indicate in polizza nonché per richieste di risarcimento che riguardino danni da inquinamento o da amianto oppure che derivino da insolvenza o fallimento dell'Assicurato.

! Infortuni: sono esclusi gli infortuni derivanti da: stato di ubriachezza e/o uso di sostanze psicoattive (stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci), dalla pratica di sport professionali e di sport pericolosi (anche se occasionale), uso di veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, uso di aeromobili (anche come passeggero) nonché uso di mezzi di locomozione subacquea.

! Tutela legale: sono escluse le spese per vertenze concernenti il diritto di brevetto e simili, il diritto di famiglia e delle successioni-donazioni, in materia fiscale ed amministrativa, per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale, per la locazione o la compravendita di immobili.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto gli uffici ubicati nel territorio della Repubblica Italiana
- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio Europeo; l'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
- ✓ L'assicurazione R.C. Professionale vale per richieste di risarcimento relative ad atti illeciti posti in essere nei territori dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera nonché per procedimenti giudiziari stabiliti innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana o per decisioni rese da Autorità Giudiziarie straniere riconosciute in Italia.
- ✓ L'assicurazione Infortuni vale nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione Tutela legale prevede alcune limitazioni territoriali in funzione della tipologia di caso assicurativo.
- ✓ L'assicurazione Assistenza vale per il territorio italiano ad eccezione della prestazione "Rientro anticipato" che vale nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione Infortuni vale per il mondo intero con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà fatta in Italia.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritieri alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente, se per lo stesso rischio, hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
Dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento del rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa nonché il rifiuto al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, ad ogni ricorrenza pattuita.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza - se il premio è stato pagato - e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se il premio o le rate successive alla prima non sono state pagate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con le modalità sopra indicate.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione multirischi dell'ufficio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza e Generale e Direzione per l'Italia**



Helvetia MultiOffice

Data ultimo aggiornamento: 28 Luglio 2022
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it - P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 184.102.326 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 103.176.781 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2021 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2021/presentation-fcr-2021.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti dei relativi massimali concordati con la Compagnia stessa.

Nell'ambito della presente polizza è possibile scegliere, in base alle esigenze assicurative, una o più sezioni tra quelle di seguito indicate.

✓ INCENDIO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

- Incendio;
- fulmine - esclusi quelli causati da fenomeno elettrico -, implosione, esplosione o scoppio anche esterni;
- fumo anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
- caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali o loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili;
- onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'Assicurato e/o al Contraente;
- spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio), che si manifestassero:
 - negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici e/o elettronici di pertinenza del fabbricato, qualora sia assicurata la Partita "Fabbricato";
 - nelle macchine e apparecchiature elettroniche e/o elettriche, compresi apparecchi sonori e audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la Partita "Contenuto dell'ufficio".
- caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, a seguito di rottura di congegni, se assicurata la Partita "Fabbricato";
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché consequenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

La Compagnia indennizza altresì:

- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio o altro evento garantito;
- la rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di rimozione e posa in opera, di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi o del Contraente o dell'Assicurato, compresi eventuali costi di trasporto e installazione.

Si intendono esclusi i danni:

- riconducibili ad altre garanzie prestate all'interno della presente sezione;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono prestazioni di terzi;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
- da furto o tentato furto.
- le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità dei residui del sinistro;
- le spese necessariamente sostenute per la rimozione e/o il ricollocamento del Contenuto dell'ufficio;
- le spese peritali e/o di consulenza in caso di sinistro nonché le spese di progettazione del fabbricato eventualmente sostenute dal Contraente;
- le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione o conseguente a rottura accidentale dell'impianto stesso;
- se viene assicurata la partita "Fabbricato", gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione;
- se viene assicurata la partita "Fabbricato", i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o Rapina tentati o consumati, agli infissi di pertinenza dell'ufficio e alle relative parti murarie, comprese lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, nonché al furto degli infissi stessi. Questa garanzia è prestata in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione "Furto", se resa operativa;

- se viene assicurata la partita "Fabbricato", in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'ufficio, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, le spese:
 - sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 - necessariamente sostenute per demolire o ripristinare parti dei locali così da poter effettuare i lavori di cui sopra.
- se viene assicurata la partita "Contenuto dell'ufficio", i danni agli effetti personali ed indumenti (con esclusione di gioielli e preziosi, pellicce e valori) dell'Assicurato, di suoi familiari, di Prestatori di lavoro o di clienti, derivanti da sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione;
- se viene assicurata la partita "Contenuto dell'ufficio", le spese di ricostruzione di cose particolari, cioè il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione;
- se assicurata la partita "Contenuto dell'ufficio", i danni ad articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita (ferma l'esclusione degli oggetti in metallo prezioso), a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione;
- se assicurata la partita "Contenuto dell'ufficio", i danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati all'interno della presente sezione, al Contenuto dell'ufficio posta all'aperto nelle aree delimitate di competenza dell'ufficio;
- i danni da interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, a seguito di evento indennizzabile.

✓ FURTO

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del Contenuto dell'ufficio, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

- **Furto** quando l'autore del furto si sia introdotto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
 - attraverso le maglie delle saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri e delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti all'esercizio;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
- **Rapina o estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati ai danni del furto anche i guasti causati alle cose assicurate per commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione.

Inoltre, la garanzia è estesa a:

- Atti vandalici
 - Guasti cagionati dai ladri
 - Furto commesso fuori dall'orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato:
 - Rimborso spese per Sostituzione serrature
 - Spese di miglioramento sostenute allo scopo di rafforzare le difese esterne dei locali
 - Rimborso spese per rimpiazzo o riparazione delle "Cose particolari";
 - Portavalori - sono indennizzati i danni di:
 - furto avvenuto in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
 - furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
 - rapina e/o estorsione;
- commessi sulla persona dell'Assicurato, di Addetti all'attività esercitata o persone di fiducia mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi.

✓ ELETTRONICA

La Compagnia, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della somma assicurata, indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche strumentali all'esercizio dell'attività o al servizio del fabbricato, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate e pronte per l'uso, poste all'interno dei locali adibiti all'attività, cagionati da:

- correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti in eccedenza a quanto previsto dalla Sezione "Incendio";
- imperizia, imprudenza, negligenza ed errata manovra;
- da qualunque altro evento non espressamente escluso.

Inoltre, la Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa:

- le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle apparecchiature elettroniche non danneggiate;
- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
 - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - prestazioni di servizi da terzi.

La Compagnia indennizza i costi giornalieri nell'ambito del periodo intercorrente dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto ed il momento di avvenuta sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato;

- i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti dati distrutti o danneggiati in caso di danno materiale direttamente causato a nastri o dischi magnetici o altri supporti dati;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per duplicazione e riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da sinistro;
- i danni a conduttori esterni, cioè tutti i cavi che collegano i singoli apparecchi all'impianto elettrico fisso del fabbricato, collegati agli apparecchi assicurati compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere in caso di danno indennizzabile a detti conduttori.

Si precisa che gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Con riferimento ai sinistri Incendio, Furto ed Elettronica la Compagnia rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal Contraente per l'adempimento riguardanti il mandato dei periti liquidatori.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE**

Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'ufficio e/o studio professionale esclusa ogni responsabilità inherente all'attività professionale. S'intende compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato, comprese le eventuali parti comuni, nonché degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, ascensori e montacarichi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tener indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso Prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all'ufficio e/o studio professionale assicurato:

- per gli infortuni da loro sofferti;
- per morte e per lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

Si precisa che tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

La garanzia di cui alla presente sezione è su base "Claims made", pertanto la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro le perdite – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione indicato in polizza o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), purché tali richieste di risarcimento siano originate da un Atto illecito relativo all'attività professionale descritta in polizza, commesso durante il periodo di assicurazione o di retroattività, se concessa, dall'Assicurato o da un collaboratore di cui l'Assicurato stesso ne debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da atti dolosi commessi nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi e impregiudicati i diritti di surrogazione.

Si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per le richieste di risarcimento di terzi per i danni, corporali e materiali, dei quali l'Assicurato si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale. Tale condizione si applica anche alla responsabilità civile dell'Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell'ambito dei locali adibiti a studio professionale, di persone delle quali debba rispondere.

Si precisa che la copertura della presente assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali

(raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy.

La presente garanzia comprende delle condizioni particolari variabili in base alla professione dell'assicurato

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative ai "Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Società di servizi contabili (edp)"

Con riferimento alla condizione particolare "Perdita documenti e valori", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
 - somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti;
- siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per:

- ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Con riferimento alla condizione particolare "Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)", si precisa che la presente copertura si intende operante per attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con riferimento alla condizione particolare "Amministratore condominiale", si precisa che la presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale.

Con riferimento alla condizione particolare "Fusioni e acquisizioni", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale consulente per le attività di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Con riferimento alla condizione particolare "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)", si precisa che la copertura della presente sezione si intende estesa al pregiudizio economico derivante da danni corporali avvenuti durante il periodo di assicurazione e di cui l'Assicurato sia ritenuto responsabile:

- per gli infortuni sofferti durante il periodo di assicurazione indicato in polizza da Prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- a titolo di risarcimento di danni cagionati durante il periodo di assicurazione, ai Prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea;
- la presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inps.

Con riferimento alla condizione particolare "Curatore/liquidatore/commissario", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di: Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, Commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative; Ausiliario giudiziario, Liquidatore giudiziale e co-liquidatore, Arbitro, Custode giudiziario, Rappresentante degli obbligazionisti; Perito e consulente tecnico, sempre che tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Con riferimento alla condizione particolare "Visto di conformità (d. Lgs. 241/97 – d.l. 78/2009)", si precisa che la copertura è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto.

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative a "Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali"

Con riferimento alla condizione particolare "Perdita documenti e valori", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- Somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti

siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

Con riferimento alla condizione particolare “Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante per l’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con riferimento alla condizione particolare “Amministratore condominiale”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’Assicurato nell’espletamento dell’attività svolta in qualità di amministratore condominiale.

Con riferimento alla condizione particolare “D. Lgs. N. 81/2008”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per le responsabilità derivanti all’Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori).

Con riferimento alla condizione particolare “Inquinamento accidentale”, si precisa che, la copertura della presente sezione si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentina, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall’Assicurato.

Con riferimento alla condizione particolare “Consulenza ambientale”, si precisa che la copertura della presente sezione s’intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall’amianto.

Con riferimento alla condizione particolare “Certificatore energetico”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’Assicurato nell’espletamento dell’attività svolta in qualità di certificatore energetico.

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative agli “Amministratori di condominio”.

Con riferimento alla condizione particolare “Perdita di documenti”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l’Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all’Assicurato, quali Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto obbligazioni, titoli di credito, banconote e cambiali) siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative a “Dottori Agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari”.

Con riferimento alla condizione particolare “Perdita documenti e valori”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l’Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all’Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per:

- ogni responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Con riferimento alla condizione particolare “Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante per Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con riferimento alla condizione particolare “Amministratore condominiale”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’Assicurato nell’espletamento dell’attività svolta in qualità di amministratore condominiale.

Con riferimento alla condizione particolare “D. Lgs. N. 81/2008”, si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per le responsabilità derivanti all’Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Con riferimento alla condizione particolare "Inquinamento accidentale", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentina, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato.

Con riferimento alla condizione particolare "Consulenza ambientale", si precisa che la copertura della presente sezione s'intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.

Con riferimento alla condizione particolare "Certificatore energetico", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di certificatore energetico.

Con riferimento alla condizione particolare "Interruzione o sospensione di attività", si precisa che l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché consequenti ad involontari errori od omissioni professionali dell'Assicurato stesso.

Con riferimento alla condizione particolare "D. Lgs. N. 193/07", si precisa che l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del d.lgs. 193/07 e successive modifiche, in materia di igiene dei prodotti alimentari, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori od omissioni commessi nello svolgimento di incarichi professionali.

Con riferimento alla condizione particolare "Studio associato", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante anche per l'attività esercitata con propria p. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente polizza.

Tale estensione si intende operante qualora il fatturato consuntivo indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante dall'attività esercitata individualmente.

Di seguito sono indicate le condizioni particolari relative ai "Periti Assicurativi".

Con riferimento alla condizione particolare "Perdita di documenti", si precisa che la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali);
Siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

✓ INFORTUNI

L'Assicurazione vale per gli infortuni che le persone indicate in elenco - in quanto soggetto Contraente e/o professionisti facenti parte dello studio associato contraente e/o in quanto collaboratori, purché non soggetti ad obbligo INAIL, di detti professionisti o studi associati - subiscano nello svolgimento delle mansioni agli stessi attribuite nell'ambito della struttura organizzativa del Contraente, nonché di ogni altra attività non professionale (comprese le attività sportive).

Sono compresi in garanzia gli infortuni:

- in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da chiunque eserciti, condotti da piloti professionisti;
- in qualità di passeggero su mezzi di trasporto terrestre e di superficie acquea;
- in conseguenza di malore o in stato di incoscienza non dovuti a condizioni patologiche;
- a causa di imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- per asfissia non di origine morbosa, per annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- a causa di morsicature di animali, punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria, delle malattie tropicali e delle affezioni (intendendosi per tali qualsiasi condizione morbosa o patologica che colpisca un individuo) e di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché le conseguenze della puntura di zecche;

- da ustioni provocate da animali o vegetali;
- a causa di aggressioni e/o atti violenti avvenuti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

È considerato inoltre Infortunio anche la lesione determinata da sforzo (intendendosi l'atto fisico sproporzionato rispetto alla struttura corporea dell'Assicurato non rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata).

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, sono previste le garanzie di seguito indicate:

- **Morte:** se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la Somma assicurata agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato in Parti uguali; la garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

- **Invalidità permanente:**

- l'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio denunciato ed in rapporto causale;
- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera Somma assicurata;
- se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo per Invalidità permanente viene calcolato sulla Somma assicurata in base al grado di invalidità permanente accertata e alla franchigia applicata. Il grado di invalidità permanente viene accertato applicando i punteggi riportati nella Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente (ex Tabella INAIL, Allegato n. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).

Il Contraente può scegliere tra due forme di franchigia - obbligatorie e alternative tra loro - con differenti effetti sulla determinazione del premio relativo alla presente garanzia (in particolare, la scelta della "Franchigia modulata al 5%" comporta il pagamento di un premio inferiore rispetto a quello calcolato in base alla "Franchigia modulata al 3%"):

- **Franchigia modulata Invalidità permanente al 3%**

La somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia del 3% pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali previste;

- **Franchigia modulata Invalidità permanente al 5%**

La somma assicurata per Invalidità Permanente da Infortunio è soggetta ad una franchigia del 5%; pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 5%, la Compagnia liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali previste.

- **Inabilità temporanea:** l'indennizzo per l'inabilità temporanea è dovuto:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

Il Contraente può scegliere tra due forme di franchigia - obbligatorie e alternative tra loro - con differenti effetti sulla determinazione del premio relativo alla presente garanzia (in particolare, la scelta della "Franchigia inabilità 7 giorni" comporta il pagamento di un premio inferiore rispetto a quello calcolato in base alla "Franchigia inabilità 10 giorni"):

- **Franchigia Inabilità temporanea - Franchigia 7 giorni**

L'indennizzo per Inabilità temporanea verrà corrisposto a partire dalle ore 24.00 del 7° giorno successivo a quello dell'infortunio.

- **Franchigia Inabilità temporanea - Franchigia 10 giorni**

L'indennizzo per Inabilità temporanea verrà corrisposto a partire dalle ore 24.00 del 10° giorno successivo a quello dell'infortunio.

- **Rimborso spese di cura:** la Compagnia rimborsa le spese rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio e sostenute per:

- onorari di medici e chirurghi;
- accertamenti diagnostici;
- terapie fisiche sostenute fino al 90° giorno successivo all'infortunio, spese farmaceutiche e relativi ticket;
- trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza;
- spese ospedaliere sostenute in caso di ricovero.

✓ TUTELA LEGALE

La Compagnia, nei limiti del massimale convenuto, assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi - in sede extragiudiziale e giudiziale - per casi qui di seguito indicati.

Si precisa che, per la fase giudiziale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale e in tal caso, l'Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, non dovrà sostenere alcun onere relativo al legale stesso.

Sono garantite:

- le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

L'Assicurato può scegliere tra:

- **Linea Base**, la quale garantisce:
 - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
 - una difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubrica-zione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato; entrambe le suddette prestazioni garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali qualora ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.
 - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a euro 250,00 per i casi di contestazione d'inosservanza dei seguenti D.Lgs. (e successive disposizioni normative o regolamentari): 81/2008 e 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 193/07 in materia di Sicurezza alimentare, 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente, 196/03 in materia di Protezione dei dati personali nonché 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle Società.
- **Linea Completa**, la quale garantisce:
 - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
 - una difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubrica-zione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. In questo caso la Compagnia anticipa al Contraente le spese legali fino a un massimo di euro 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio;entrambe le suddette prestazioni garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali qualora ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.
 - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a euro 250,00 per i casi di contestazione d'inosservanza dei seguenti D.Lgs. (e successive disposizioni normative o regolamentari): 81/2008 e 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 193/07 in materia di Sicurezza alimentare, 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente, 196/03 in materia di Protezione dei dati personali nonché 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle Società;
 - richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente;
 - vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate;
 - vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200,00;
 - ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.

✓ ASSISTENZA

La Compagnia, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance S.p.A. eroga le seguenti prestazioni:

- Invio di un Idraulico per interventi di emergenza;
- Invio Vetricaio per interventi di emergenza;

- Invio Termoidraulico nelle 24 h;
- Pronto intervento per danni da acqua (invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura);
- Invio Elettricista per gli interventi di emergenza;
- Invio Fabbro per interventi di emergenza;
- Invio Serrandista per interventi di emergenza;
- Invio Sorvegliante in caso di evento che abbia compromesso la sicurezza dei locali;
- Invio Frigorista per interventi di emergenza;
- Recupero dati a seguito di perdita degli stessi conservati su supporto magnetico;
- Rientro anticipato dell'Assicurato in caso di emergenza;
- Trasloco (Prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Incendio”, la seguente opzione con riduzione del Premio:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Limitazione dell'assicurazione | <p>Se viene prescelta la presente limitazione dell'assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati esclusivamente dai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incendio; • fulmine, implosione, esplosione o scoppio anche esterni; • fumo anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini; • caduta di meteoriti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili; • onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; • urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'Assicurato/Contraente; • guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio o altro evento garantito; • sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anomale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoruscita di liquidi, purché consequenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse. <p>È compreso in garanzia il rimborso delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto.</p> |
|---------------------------------------|--|

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Furto”, le seguenti opzioni con riduzione del Premio:

| | |
|--|--|
| Impianto d'allarme | <p>I locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un valido impianto automatico di allarme antifurto, e si obbliga a mantenere detto impianto in perfetta efficienza nonché ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone.</p> <p>È convenuto che qualora si verificasse un sinistro e venisse riscontrata l'inefficienza o il mancato funzionamento dell'impianto, la Compagnia corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile ai sensi di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.</p> |
| Impianto d'allarme volumetrico e/o perimetrale con caratteristiche vincolanti | <p>I locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centralina dotata di sistema per la trasmissione a distanza dell'allarme alle forze dell'ordine e/o all'istituto di vigilanza; - registratore di eventi; - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive. <p>Il Contraente e/o l'Assicurato si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme sopra descritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; - a far effettuare la manutenzione a ditta specializzata almeno una volta l'anno e a presentare, su richiesta della Compagnia, il relativo certificato di manutenzione; - a far effettuare esclusivamente alla ditta specializzata a cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni relative a sostituzioni e/o modifiche; - a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile. |

| | |
|--|---|
| | È convenuto che qualora si verificasse un sinistro e venisse riscontrata l'inefficienza o il mancato funzionamento dell'impianto, la Compagnia corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile ai sensi di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato. |
|--|---|

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Elettronica”, la seguente opzione con riduzione del Premio:

| | |
|--------------------------------|--|
| Limitazione di garanzia | Oltre alle esclusioni generali relative alla presente Sezione, si intendono esclusi i guasti ed i danni assicurati od assicurabili con altre Sezioni della presente polizza. |
|--------------------------------|--|

La Polizza prevede, in relazione alla garanzia “Responsabilità Civile”, la seguente opzione con riduzione del Premio:

| | |
|---|--|
| Limitazione garanzia alla sola RC della proprietà del fabbricato | Se viene scelta tale limitazione, la Compagnia si obbliga esclusivamente a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari e simili, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato. |
|---|--|

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Responsabilità Civile Professionale”, la seguente opzione con riduzione del Premio:

| | |
|---|---|
| Riduzione termine di retroattività | Se viene prescelta tale opzione, a parziale deroga di quanto indicato nel contratto, la retroattività deve intendersi pari alla data di decorrenza della polizza. |
| Aumento franchigie | Se viene prescelta tale opzione, le franchigie previste a stampa si intendono così modificate, salvo quanto diversamente stabilito, per i soli casi di aumento, dalle singole clausole: <ul style="list-style-type: none"> • per Commercialisti, Avvocati, Periti Industriali, Amministratori di Condominio: € 2.500,00; • per Architetti, Ingegneri, Geometri: € 5.000,00; • per Periti assicurativi e Mediatori Creditizi: € 3.000,00. |

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Incendio”, le seguenti garanzie aggiuntive:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rischio locativo | La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato risponde - fino a concorrenza della relativa somma assicurata - dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente polizza anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo ai locali indicati in polizza, in cui si svolge l'attività assicurata, tenuti in locazione dall'Assicurato. |
| Ricorso terzi | La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'uso/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o forniture. |
| Eventi atmosferici | La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: <ul style="list-style-type: none"> • uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria; • caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento; • sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto; • bagnamenti che si verificasse all'interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere ed impianti, causati da uno degli eventi suindicati. |
| Allagamenti | La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua; • fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato assicurato. |
| Danni acque e ricerca guasti | A parziale deroga di quanto ordinariamente previsto nella garanzia base della Sezione “Incendio”, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento: <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi a seguito di ingorghi, traboccati e/o rotture accidentali, anche causati da gelo o da eventi atmosferici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, o ad elettrodomestici ivi esistenti; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatisi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati esclusi lucernari e serramenti. |
| Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi | La Compagnia assicura i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi, purché l'Assicurato e/o il Contraente non vi abbia preso parte attiva. |
| Spese di demolizione e sgombero in aumento | <p>In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.</p> <p>Sono inoltre comprese, per la presente estensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> le spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del contenuto dell'ufficio non danneggiato, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di ripristino; le spese sostenute dall'Assicurato per scavi, sbancamenti puntellature e altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne o altri impianti interrati. |
| Fenomeno elettrico in aumento | In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza un ulteriore importo, fino alla concorrenza della somma assicurata, per i danni materiali e diretti causati dall'effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti, a macchine, apparecchiature ed impianto elettrici o elettronici nonché ad impianti fotovoltaici e pannelli solari. |
| Lastre ed insegne in aumento | <p>In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza i danni a tutte le lastre di cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di rimozione e posa in opera, contro i danni materiali e diretti da rottura:</p> <ul style="list-style-type: none"> dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi o del Contraente o dell'Assicurato; avvenuta in occasione di furto o di tentativo di furto. |
| Spese per il rifacimento di Cose particolari in aumento | <p>In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia rimborsa all'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese effettivamente sostenute - entro un anno dal sinistro - per:</p> <ul style="list-style-type: none"> il rimpiazzo delle Cose Particolari distrutte con altre uguali od equivalenti; le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle Cose Particolari. |
| Spese supplementari | <p>La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime e piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali; <u>se il fabbricato assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato</u>, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, per il periodo massimo di un anno; mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al ripristino dei locali e comunque non oltre il periodo massimo di un anno; gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. <p>La Compagnia rimborsa inoltre le maggiori spese debitamente documentate, sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro qualora l'Autorità lo imponga, in quanto tali precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso; nel caso di sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'esercizio assicurato, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di avvenimento del sinistro e riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione. |

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Furto”, le seguenti garanzie aggiuntive:

| | |
|--|--|
| Valori in Cassaforte o Armadi forti | La garanzia è prestata - fino a concorrenza della relativa somma assicurata - per il Furto, la Rapina e l'Estorsione dei Valori (esclusi i Preziosi) custoditi in Cassaforte (con esclusione di quelle a muro), Armadi forti e/o armadi corazzati. |
| Portavalori integrativa | <p>La Compagnia assicura - fino a concorrenza della relativa somma assicurata - la perdita di Valori (esclusi i Preziosi) derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi; - furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - Rapina e/o estorsione; <p>commessi sulla persona dell'Assicurato, degli Addetti all'attività esercitata o di persone di fiducia, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle Banche, ai Fornitori e/o Clienti e viceversa.</p> |
| Furto con destrezza | L'assicurazione di cui alla presente sezione si intende estesa al furto con destrezza commesso all'interno dell'ufficio durante le ore di apertura dello stesso, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto. |

La Polizza prevede, relativamente alla garanzia “Responsabilità Civile”, le seguenti garanzie aggiuntive:

| | |
|---|---|
| Estensione RC alla attività di consegna corrispondenza | L'assicurazione Responsabilità Civile, si intende estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali e/o distruzione e deterioramento di cose durante le operazioni di consegna della corrispondenza, limitatamente all'attività di servizio postale privato. |
| Danni alle cose in consegna e custodia | Si intendono compresi in garanzia i danni subiti dalle cose di terzi, detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico/scarico, sollevamento, trasporto, movimentazione. |
| Estensione RC a tutte le ubicazioni in cui è svolta l'attività | L'assicurazione si intende estesa alle sedi, specificatamente elencate in polizza, in cui l'Assicurato svolge la propria attività, fino ad un massimo di 5 ubicazioni. Il numero di addetti indicato in polizza si intende pertanto comprensivo di tutti gli addetti cumulativamente considerati. |
| Organizzazione di corsi di formazione interni | L'assicurazione si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato organizzi, all'interno dei locali indicati in polizza, corsi di formazione inerenti la propria attività, fino ad un massimo di 50 partecipanti per ciascuna sessione. Tale attività deve intendersi svolta a carattere non prevalente risultando quindi complementare all'attività principale indicata in polizza. |

La Polizza prevede in relazione alla garanzia “Responsabilità civile Professionale” le seguenti garanzie aggiuntive:

| | |
|---|--|
| Sindaco, revisore legale dei conti ai sensi del d.lgs 39/2010 membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del d.lgs 231/2001 - art.6 punto 1 lett. b), membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per controllo sulla gestione | <p>Qualora tale estensione sia prevista in polizza, essa s'intenderà estesa alle perdite che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato per la prima volta e notificate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un atto illecito commesso nel periodo di assicurazione od entro il periodo di retroattività, nell'espletamento dell'incarico/dell'attività oggetto della presente estensione.</p> <p>Sono da intendersi compresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> i nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione della polizza; gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione. |
| Società di servizi contabili (edp) | Qualora tale estensione sia prevista in polizza, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile alla società di servizi contabili (edp) di cui si avvale l'Assicurato, esclusivamente per l'attività svolta per conto dei clienti dell'Assicurato. Tale estensione si intende operante qualora il fatturato consuntivo indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato della Società di servizi contabili (edp), per l'attività svolta per conto dei clienti dell'Assicurato. |
| Studio associato (selezionabile per le seguenti categorie professionali: | Qualora il Contraente sia uno studio associato, la “Responsabilità Civile Professionale” si intende operante anche per l'attività esercitata con propria p. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente polizza. |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - ingegneri, architetti, geometri, periti industriali - dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari) | <p>Tale estensione si intende operante qualora il fatturato consuntivo indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante dall'attività esercitata individualmente. La Compagnia verificherà, in caso di richiesta di risarcimento, il rispetto di dette condizioni.</p> <p>Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione alla Compagnia.</p> |
| La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Tutela Legale", le seguenti garanzie aggiuntive: | |
| Opposizione a sanzioni amministrative | La prestazione opera per presentare ricorso o opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza. Nei casi di sanzione amministrativa pecunaria, la prestazione vale se la somma ingiunta è pari o superiore a euro 1.000,00. |
| Vertenze con agenti e rappresentanti | La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti. |
| Vertenze con i clienti escluso recupero crediti | <p>Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.</p> <p>La prestazione viene garantita con il limite di 7 sinistri stragiudiziali, inseriti in ciascun anno assicurativo. Entro tale limite di sinistri stragiudiziali, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 1 sinistro inserito in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00.</p> |
| Vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti | <p>Questa garanzia aggiuntiva è prestata in quattro forme di tutela crescente alternative tra loro. Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.</p> <p>VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI – 5 SINISTRI</p> <p>La prestazione viene garantita con il limite di 5 sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.</p> <p>VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI – 10 SINISTRI</p> <p>La prestazione viene garantita con il limite di 10 sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.</p> <p>VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI - 5 SINISTRI UE</p> <p>La prestazione viene garantita con il limite di 5 sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione. La prestazione è garantita anche per vertenze contrattuali con i clienti inserite e che da trattare in Unione Europea e in Svizzera.</p> <p>VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI - 10 SINISTRI UE</p> <p>La prestazione viene garantita con il limite di 10 sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione. La prestazione è garantita anche per vertenze contrattuali con i clienti inserite e che da trattare in Unione Europea e in Svizzera.</p> |
| Spese di resistenza extracontrattuali | Le prestazioni sono garantite per resistere alle pretese di risarcimento di natura extra-contrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. |
| Retroattività | La prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino a un anno prima della data di effetto del contratto, purché l'Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data effetto della polizza. |
| Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97 | La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale. La prestazione opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. |



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

"INCENDIO"

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono in ogni caso esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi, salvo che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Eventi Sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi";
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica.

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che:

- il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte l'ufficio e le eventuali dipendenze quali cantine e autorimesse private, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani – compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile – a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti e dove, nel restante terzo, non esistano: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night club;
- il fabbricato assicurato presenti le caratteristiche costruttive di seguito indicate:
 - strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
 - pareti esterne in materiali incombustibili;
 - solai in materiali anche combustibili;
 - strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili;
 - manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose.

Sono previste tolleranze alle disposizioni sopra riportate quando la presenza di materiali non conformi è inferiore ai limiti stabiliti dalla Compagnia.

Con riferimento ai beni in leasing, si precisa che si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Con riferimento ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, si precisa che sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, infiltrazioni, occlusioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, stalattito o insalubrità dei locali, le spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificata la rottura accidentale, le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato nonché i danni avvenuti in fabbricati vuoti e inoccupati, in stato di inattività o in corso di costruzione, riparazione o ristrutturazione.

Con riferimento ai danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, si precisa che la Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione;
- verificatisi in occasione dei montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Con riferimento alla rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di rimozione e posa in opera, di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, si precisa che s'intendono esclusi i danni:

- riconducibili ad altre garanzie prestate all'interno della presente sezione;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono prestazioni di terzi;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;

- da furto o tentato furto;

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

Con riferimento alla partita “Fabbricato”, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio dell’ufficio, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, si precisa che sono escluse tutte le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dei locali in cui si svolge l’attività assicurata.

Con riferimento alla partita “Contenuto dell’ufficio”, l’indennizzo è comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico, scientifico o affettivo.

Con riferimento all’estensione di garanzia “Decentramento presso terzi – fiere e mostre”, si precisa che la presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

Con riferimento alla partita complementare “Ricorso Terzi”, si precisa che l’assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Eventi atmosferici”, si precisa che **sono esclusi i danni**:

- causati da inondazioni e alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine;
- da gelo (ancorché conseguente a sinistro coperto dalla presente garanzia), umidità e stillicidio;
- subiti da costruzioni aperte o incomplete, in corso di costruzione o rifacimento nonché capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- subiti da enti posti all’aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- limitatamente ai danni da sovraccarico neve:
 - ai fabbricati (e al relativo contenuto) causati dal peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del fabbricato stesso;
 - ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Allagamenti”, si precisa che la Compagnia non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua naturali o artificiali, nonché da inondazioni e alluvioni;
- causati da mareggiate, marea, maremoto, e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture non efficacemente chiuse;
- provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi d’acqua, lasciati aperti;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti a sinistro coperto dalla presente garanzia;
- causati da franamento, cedimento, smottamento del terreno.

In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni acque e ricerca guasti”, si precisa che la Compagnia non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, rigurgito e/o traboccamiento di fognature pubbliche, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- avvenuti in fabbricati in stato di inattività, in corso di costruzione, riparazione, ristrutturazione o demolizione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi”, si precisa che restano esclusi i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Fenomeno elettrico in aumento”, si precisa che la Compagnia non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Lastre e insegne in aumento", si precisa che la presente garanzia non opera per i danni:

- derivati dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali e/o del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sugli accessori stessi o sui relativi supporti, sostegni, cornici, da operazioni di trasloco o rimozione dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- derivanti da atti vandalici o dolosi di terzi;
- avvenuti in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- avvenuti in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- determinati da vizio di costruzione o difetto di installazione degli oggetti assicurati;
- da rigature, screpolature o scheggiature;
- alle cose aventi valore artistico o affettivo;
- ai bordi delle lastre scorrevoli nonché alle cornici;
- alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, nonché ai tubi luminescenti.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese per il rifacimento di Cose particolari in aumento", si precisa che rimane in ogni caso escluso dalla garanzia il risarcimento di ogni valore artistico, scientifico o affettivo.

Inoltre, si segnala che la presente Condizione Aggiuntiva non opererà, in caso di sinistro indennizzabile ai termini della condizione aggiuntiva "Allagamenti", limitatamente al rifacimento di Cose particolari poste in locali interrati o seminterrati e/o a quelle poste a meno di 10 cm dal pavimento (purché non costituente attrezzatura e/o arredamento d'ufficio destinato, per sua natura, ad avere un appoggio direttamente a terra o purché non si tratti di beni contenuti all'interno di sudette attrezzature e/arredamento).

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese supplementari", e, in particolare, ai danni derivanti dalla perdita delle pignioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, si precisa che la presente estensione opera solo se il fabbricato assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato.

Inoltre, si chiarisce che la Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- difficoltà di reperimento delle attrezzature facenti parte del Contenuto dell'ufficio, imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore, da provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

Si riportano di seguito i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti inerenti la presente garanzia:

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchiglia | Scoperto |
|---|---|-------------------------------|----------|
| <i>Garanzia Incendio</i> | | | |
| Spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato. | - | € 150,00 per singolo sinistro | - |
| Correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti che si manifestassero: <ul style="list-style-type: none"> • negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici e/o elettronici di pertinenza del fabbricato, qualora sia assicurata la Partita "Fabbricato"; • in macchine e apparecchiature elettroniche e/o elettriche, qualora sia assicurata la Partita "Contenuto dell'ufficio". | € 3.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo | € 150,00 per singolo sinistro | - |
| Rottura lastre | € 3.000,00 con il limite di € 1.500,00 per singola lastra | - | - |
| Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico | 15% del danno indennizzabile max € 50.000,00 per sinistro | - | - |
| Spese necessariamente sostenute per la rimozione e/o il ricolloccamento del Contenuto l'ufficio, a seguito di sinistro | 10% dell'indennizzo dovuto | - | - |
| Spese peritali e/o consulenziali in caso di sinistro e spese di progettazione del fabbricato eventualmente sostenute dal Contraente | 10% indennizzo dovuto con il massimo di € 5.000,00 | - | - |
| Spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito | € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | - | - |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|
| Oneri di urbanizzazione (solo se presente garanzia "Incendio Fabbricato") | 10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00 | - | - | |
| Guasti cagionati dai ladri (solo se presente garanzia "Incendio Fabbricato") | € 1.500,00 per sinistro | - | - | |
| Spese derivanti da dispersione di gas relativa a impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'ufficio (solo se presente garanzia "Incendio Fabbricato") | 5 per mille somma assicurata alla partita "Fabbricato" | - | - | |
| Spese di ricostruzione di cose particolari (purché avvenute entro un anno dal sinistro e solo se è assicurato il "Contenuto dell'Ufficio") | 10% indennizzo con il massimo di € 3.000,00 per sinistro | - | - | |
| Danni ad articoli promozionali e/o merci campionarie (solo se è assicurata la partita "Contenuto dell'Ufficio") | 15% indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per sinistro | - | - | |
| Danni da interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza | 10% indennizzo per sinistro | - | - | |
| Gioielli e preziosi (non costituenti campionario relativo all'attività esercitata), carte valori e Titoli di credito in genere | 15% della Somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 | - | - | |
| Denaro | 10% della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 | - | - | |
| Contenuto dell'ufficio posto in ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza | 15% somma assicurata, max € 15.000,00 per ogni ubicazione | - | - | |
| Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture | 20% del massimale assicurato (comunque entro il massimale) | - | - | |
| Eventi atmosferici - danni ai beni assicurati diversi da quelli sotto indicati | 80% somme assicurate per sinistro e per anno assicurativo | - | | |
| Eventi atmosferici - danni causati da grandine a materiali fragili quali lucernari, vetrate, serramenti, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica nonché pannelli solari, impianti fotovoltaici e tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato | 10% somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | - | | 10% con il minimo di € 250,00 |
| Eventi atmosferici - danni causati da sovraccarico neve | 50% somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | - | | |
| Allagamenti | In caso di - 1. formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua: 40% somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto dell'ufficio per sinistro e per anno assicurativo - 2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato: € 5.000,00 per sinistro e anno - Contenuto dell'ufficio posto in locali interrati o seminterrati e/o a quello posto a meno di 10 cm dal pavimento: € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo | - | | 10% con il minimo di € 2.500,00 10% con il minimo di € 500,00 scoperto (e relativo minimo) applicabile in base al tipo di evento (1. o 2.) |
| Danni acque e ricerca guasti | | | | |
| • spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi in cui si è verificato l'evento assicurato | € 3.000,00 per singolo sinistro | € 150,00 per sinistro | - | |
| • spese sostenute per demolizione e ripristino di parti del fabbricato (solo se assicurata la partita "Fabbricato"). | | | | |
| Danni acque e ricerca guasti in fabbricato inoccupato e/o in stato di inattività | - € 10.000,00 qualora tale condizione sia stata dichiarata in polizza in fase di sottoscrizione | € 250,00 per sinistro | - | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | - € 25.000,00 qualora tale condizione si verifichi in corso di validità della polizza dopo la cessazione attività dichiarata | | |
| Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi | - 50% della somma assicurata per danni verificatisi a seguito di atti di terrorismo/sabotaggio - 80% delle somme assicurate in tutti gli altri casi | - | 10% con il minimo di € 500,00 |
| Spese di demolizione e sgombero in aumento: spese sostenute per scavi, sbancamenti puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne od altri contenitori e/o impianti interrati | 50% della somma assicurata alla presente partita | - | - |
| Fenomeno elettrico in aumento | - | € 250,00 per singolo sinistro | - |
| Lastre e insegne in aumento | limite per singola lastra € 1.500 | - | - |
| Onorari dei Periti | 10% indennizzo, max € 5.000,00 | - | - |

“FURTO”

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la presente garanzia non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confiscate, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- commessi o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave (salvo i casi in cui vale l'estensione “Furto commesso fuori dall'orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato”):
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupino i locali contenenti le cose assicurate;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità anche se non conviventi;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato uso o altri eventuali pregiudizi;

Mancanza di custodia: se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno; per Valori in genere la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno.

Con riferimento ai beni in leasing, si precisa che si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Con riferimento al caso in cui l'autore del furto si sia introdotto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, si precisa che per le cose custodite in casseforti (anche a muro), armadi forti e/o armadi corazzati, l'Assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

Con riferimento alle “Cose particolari”, si precisa che rimane in ogni caso escluso dall'assicurazione il risarcimento di ogni valore affettivo, artistico o scientifico.

Con riferimento alla Partita Complementare “Valori in Cassaforte o Armadi forti”, la garanzia per il Furto, la Rapina e l'Estorsione dei Valori (esclusi i Preziosi) custoditi in cassaforte non opera per le Casseforti a muro.

Con riferimento alla Partita Complementare “Portavalori integrativa”, si precisa che la garanzia è prestata a condizione che gli incaricati del trasporto siano di età compresa tra i 18 e i 70 anni ed esenti da minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente Sezione:

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|---|---|------------|----------|
| Furto | | | |
| Guasti cagionati dai ladri | € 2.500,00 per ogni sinistro | - | - |
| Sostituzione serrature | € 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo | - | - |
| Spese di miglioramento | € 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo | - | - |
| Cose particolari | 20% somma assicurata per il Contenuto, | - | - |
| Portavalori, limitatamente ai Valori (esclusi i Preziosi), fermo il limite del 15% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'ufficio" | 15% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'ufficio" e con il massimo di € 3.500,00 per sinistro. | - | - |
| Difese esterne - Danni perpetrati violando chiusure non protette | 80% delle somme assicurate con il massimo di € 30.000,00 | - | - |
| Utilizzo di veicoli posti nei locali per compiere il furto | - | - | 20% |
| Decentramento presso terzi – fiere e mostre | 10% somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per singola ubicazione | - | - |
| Onorari dei Periti | 10% dell'indennizzo, max € 5.000,00 | - | - |
| Valori in casseforti o armadi forti | 90% dell'indennizzo | - | 10% |
| Portavalori integrativa | <ul style="list-style-type: none"> • € 10.000 se il portavalori è condotto da persona incaricata con qualsiasi mezzo di locomozione; • da € 10.000 a € 25.000 se trasporto è effettuato da persona incaricata accompagnata da altro collaboratore di fiducia con qualsiasi mezzo di locomozione | - | 20% |
| Furto con destrezza | € 1.000,00 | - | - |

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- di € 6.000,00 per singolo oggetto, costituente arredamento dell'ufficio, per tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d'arte (esclusi i preziosi), collezioni e raccolte in genere;
- del 15% della somma assicurata con il massimo di € 3.500,00 per Valori, Gioielli e Preziosi elevato, limitatamente ai Valori, ad € 5.000,00 a condizione che questi ultimi siano riposti in cassaforte;
- del 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita;
- del 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per effetti personali dell'Assicurato, di suoi familiari, di prestatori di lavoro o di clienti (ferma l'esclusione di Gioielli e preziosi, pellicce e Valori).

"ELETTRONICA"

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi i guasti e i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, o, se questi ultimi sono persone giuridiche, con dolo dei relativi rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata;
- verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'ufficio;
- dovuti a cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o locatore delle Apparecchiature elettroniche;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti a difetti preesistenti alla stipula della polizza già noti all'Assicurato di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che i guasti o i danni siano connessi a eventi indennizzabili che abbiano colpito anche altre parti delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammarchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di occupazione militare o non, di invasione, rivolta, di provvedimenti di qualsiasi governo anche locale di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- diretti ed indiretti, comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, cestinatura per svista, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- inerenti a spese per eventuali riparazioni provvisorie, aggiunte, modifiche, revisioni o miglioramenti;
- conseguenti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici delle cose assicurate ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti, la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- che si verifichino, qualora il costruttore od il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
- relativamente ad impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria, a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati;
- relativamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici, verificatisi in conseguenza di campi di energia;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Relativamente alla garanzia maggiori costi la Compagnia non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato.

Con riferimento agli Impianti e apparecchi a impiego mobile, si precisa che non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi e che limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle loro custodie.

Con riferimento ai beni in leasing, si precisa che si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e gli scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione, fermo restando che in caso di sinistro verrà sempre applicata una franchigia fissa di **euro 250,00**.

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|---|---|------------|----------|
| Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento, spese di rimozione e ricollocamento apparecchiature elettroniche non danneggiate | 15% dell'indennizzo dovuto | - | - |
| Maggiori costi sostenuti rispetto a quelli normali per la prosecuzione delle funzioni svolte dallo apparecchio o dall'impianto danneggiato/distrutto | € 100,00 al giorno per un massimo di 20 giorni per sinistro | - | - |
| Costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti dati distrutti o danneggiati in caso di danno materiale direttamente causato a nastri o dischi magnetici o altri supporti dati | 20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 | - | - |
| Costi sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi causato da sinistro | 20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 | - | - |
| Danni a conduttori esterni | 15% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 | - | - |
| Onorari dei Periti | 10% dell'indennizzo, max € 5.000 | - | - |
| Danni di furto verificatisi quando le aperture verso l'esterno non siano protette da adeguati | - | - | 25% |

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| mezzi di chiusura e/o quando questi ultimi non siano stati messi in funzione | | | |
| Impianti ed apparecchi ad impiego mobile – Danni di furto | - | - | 25% con il minimo di € 250,00 |

"RESPONSABILITÀ CIVILE"

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità civile derivante:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico nonché ai relativi mezzi di trasporto, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto espressamente previsto nella sezione "Che cosa è assicurato?"
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto espressamente previsto nella sezione "Che cosa è assicurato?";
- di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 limitatamente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, nonché quelli derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazione o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillacchio e in genere insalubrità dei locali;
- punitivi di qualsiasi natura;
- i danni derivanti dall'organizzazione di eventi di qualsiasi natura;
- derivanti da:
 - perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - indisponibilità o malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti;
- da proprietà, possesso e/o utilizzo di droni.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
- derivanti da malattie professionali;
- derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- derivanti da B.S.E. (bovine spongiform encephalopathy), T.S.E. (transmissible spongiform encephalopathy) e vC.J.D. (new variant Creutzfeld-Jakob disease) nelle loro forme e varianti;
- derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- da ordigni di guerra;

- da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminatorio nelle varie forme e varianti;
- derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modifica, test, acquisizione, produzione, trattamento, fabbricazione, manipolazione, distribuzione, stoccaggio, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosintetici destinati o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Con riferimento alla R.C.T. si precisa che sono esclusi i danni subiti dal conducente e dal veicolo oggetto della presente estensione di garanzia. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno e opera nei limiti territoriali previsti nella presente Sezione, in quanto, per i Paesi ove sia richiesta, sia stata rilasciata regolare Carta Verde.

Con riferimento alla R.C.O. si precisa che sono escluse le malattie professionali. Inoltre, si chiarisce che l'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Inoltre, con riferimento all'assicurazione per la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dai danni cagionati a terzi dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, si precisa che la validità dell'estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti e sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un Addetto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

Con riferimento alla responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, si precisa che sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Estensione garanzia all'attività di consegna corrispondenza limitatamente all'attività di servizio postale privato", si precisa che rimane ferma l'esclusione della responsabilità civile derivante all'Assicurato da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Responsabilità civile da lavori affidati a terzi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento e simili | € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo | - | - |
| Spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di impianti idrici | € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo, limitatamente ai danni da rigurgito fognatura | - | - |
| Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (qualora esista identica copertura nella Sezione Incendio la presente garanzia vale per l'eccezione di massimale ivi previsto) | € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo | - | - |
| Danni cagionati da terzi addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli | - | € 250,00 per ogni sinistro | - |
| Inquinamento accidentale | € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo | - | 10% con il minimo di € 500,00 |
| Interruzione totale o parziale dell'attività | € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo | - | 10% con il minimo di € 100,00 |
| Danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni | € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 100,00 per ogni mezzo danneggiato | - |
| Estensione garanzia all'attività di consegna corrispondenza per la sola attività di servizio postale privato | € 10.000,00 per i danni a cose e € 150.000,00 per i danni a persone | € 250,00 per ciascun sinistro | - |
| Danni alle cose in consegna e custodia nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione | € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo | € 300,00 per sinistro | - |

"RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE"

Con riferimento a tutte le professioni, l'assicurazione non opera in relazione a:

- Attività diverse da quanto indicato in polizza;
- Fatti noti;

- Assicurato non iscritto all'albo professionale, se previsto;
- Inquinamento, salvo i casi in cui vale, per la categoria professionale "Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali" e per la categoria professionale "Dottori Agronomi e forestali, Agrotecnici, Periti Agrari", la condizione particolare sempre operante "Inquinamento Accidentale";
- Amianto;
- Campi elettromagnetici;
- Multe, ammende e/o sanzioni dirette;
- Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari;
- Fatti dolosi o fraudolenti;
- RC contrattuale;
- Guerra, atti terroristici;
- Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta;
- Soggetto giuridico in cui l'Assicurato sia Socio, Amministratore o Dipendente;
- Insolvenza o fallimento;
- Rc Prodotti;
- Danni corporali o danni materiali, salvo i casi in cui vale la condizione particolare sempre operante "Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio" e/o , con riferimento alla categoria professionale "Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Società di servizi contabili (edp)" vale la condizione particolare sempre operante "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)";
- Possesso o proprietà di beni;
- Circostanze e/o richieste di risarcimento note;
- Circostanze di risarcimento notificate in base a precedenti polizze;
- Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni.

Inoltre, si precisa che la Compagnia sarà esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga la Compagnia o i suoi Riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Con riferimento alla Gestione delle vertenze di danno (spese legali), la Compagnia non riconosce eventuali costi e spese incontrati dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio", la presente garanzia non è operante per le richieste di risarcimento riconducibili o derivanti da:

- Danni materiali;
- Danni alle opere;
- Danni alle cose;
- Danni da spargimento di acque;
- Danni da condutture, impianti sotterranei, sedimenti etc;
- Danni da esplosivi;
- Danni da proprietà di fabbricati;
- Danni da circolazione veicoli.

Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Codice privacy", la garanzia è esclusa in caso di atto illecito continuato.

Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro, Società di servizi contabili (edp)

Si precisa che l'assicurazione non opera inoltre:

- Rc amministratori/sindaco e revisore: per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi atto illecito commesso dall'Assicurato e/o da un Collaboratore che agisce in qualità di amministratore (membro del C.d.A.) Sindaco, o revisore legale dei conti, o di membro dell'organismo di vigilanza, salvo che tale estensione non sia prevista specificatamente in polizza;
- Certificazione dei bilanci di Società quotate: per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad atti illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione, salvo il caso in cui sia specificatamente convenuto e indicato in polizza;
- Assistenza fiscale e visto di conformità: per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad atti illeciti commessi in relazione alle attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità

sulle dichiarazioni, nonché mediante apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, irap, ritenute alla fonte;

- Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile: per le perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario e comunque derivanti da responsabilità amministrativa e amministrativo – contabile.

Con riferimento alla condizione particolare “Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)”, si precisa che resta inteso che l'estensione non sarà operante per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità.

Con riferimento alla condizione particolare “Amministratore condominiale”, si prevede che tale estensione si intende operante qualora il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante da tale attività.

Inoltre, la presente estensione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a:

- omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- proprietà del fabbricato;
- danni corporali;
- responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari.

Con riferimento alla condizione particolare “Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)”, si precisa che l'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale copertura restano escluse le richieste di risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.

L'efficacia dell'estensione di garanzia Obbligazione temporale della Società “Claims made” che precede è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'Assicurato, nella fascia di fatturato indicata in polizza, abbia incluso i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- che i compensi derivanti dagli incarichi non siano di importo superiore al 35% del totale del fatturato indicato in polizza.
- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali

L'assicurazione non opera per:

- Contratti di appalto: per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
- Danni a opere da parte d'imprese in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente: per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- Perizie e stime finalizzate alla concessione di finanziamenti in genere: per le richieste di risarcimento derivanti da, connesse con e/o attribuibili all'attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile a un atto illecito commesso dall'Assicurato;

Con riferimento alla condizione particolare “Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)”, si prevede che l'efficacia della presente estensione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

- che il fatturato dichiarato dal Contraente nella proposta e indicato nel certificato comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Resta inteso che l'estensione non sarà operante per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità.

Con riferimento alla condizione particolare “Amministratore condominiale”, si precisa che tale copertura integrativa si intende operante qualora il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante da tale attività. Ferme restando le Esclusioni previste nella polizza, la presente estensione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a:

- omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- proprietà del fabbricato;

- danni corporali;
- responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari.

Amministratori di condominio

L'Assicurazione non opera per:

- errori e/o omissioni nella stipula di assicurazioni private: per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private;
- denaro, preziosi o titoli al portatore: Per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- proprietà del fabbricato: per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate alla proprietà dal fabbricato.

Dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari

L'assicurazione non opera per:

- Danni a opere da parte d'imprese in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente: per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.
- Contratti di appalto: Per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
- Geologo: Per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili ad attività propria della professione di geologo svolta dell'Assicurato e/o da un membro del suo staff e/o da un suo collaboratore;
- Mancata resa: Per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto;
- Mancato ottenimento di finanziamenti: Per richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili al mancato ottenimento di finanziamenti, a meno che ciò non sia riconducibile ad un errore/omissione professionale dell'Assicurato;
- Finanziamenti ottenuti o elargiti illecitamente: Per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili a perdite connesse a finanziamenti ottenuti od elargiti illecitamente.

Con riferimento alla condizione particolare “Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)”, si precisa che l'efficacia della presente estensione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

- che il fatturato dichiarato dal Contraente nella proposta e indicato nel certificato comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Resta inteso che l'estensione non è operante per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità.

Con riferimento alla condizione particolare “Amministratore condominiale”, si precisa che la presente estensione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a:

- omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- proprietà del fabbricato;
- danni corporali;
- responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari.

Periti assicurativi

L'assicurazione non opera per:

- Assicurato non iscritto al ruolo dei periti assicurativi;
- Incarichi assicurativi peritali nel settore sanitario e nel settore dell'arte.

Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria

L'assicurazione non opera per:

- Fidejussioni;
- Responsabilità previste dall'art. 1762 Codice Civile;
- Mediatore creditizio e agente in attività finanziaria già sottoposto ad indagini, procedimenti di verifica, controlli e/o sanzioni;
- Reclutamento irregolare;
- Consulenze finanziarie e/o investimenti;
- Oscillazioni di un mercato finanziario;
- Errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo;
- Operazioni di riciclaggio e/o ricettazione;
- Attività di intermediazione assicurativa;
- Attività di promotore finanziario.

L'assicurazione s'intende prestata con l'applicazione per ogni *richiesta di risarcimento* della seguente *franchigia* assoluta (salvo quanto diversamente stabilito nella tabella sotto riportata):

- per Commercialisti, Centri elaborazione dati - EDP, Avvocati, Periti Industriali, Amministratori di Condominio, Dottori agronomi forestali - Agrotecnici - Periti agrari, Consulenti del lavoro: € 1.000,00;
- per Architetti, Ingegneri, Geometri: da € 2.500,00;
- per Periti assicurativi e Mediatori creditizi - Agenti in attività finanziarie: da € 1.500,00;
- per Studi multiprofessione giuridici economici e Studi multiprofessione tecnici viene applicata la *franchigia* più alta tra quelle riferite alle varie professioni esercitate all'interno dello studio.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| Assicurazione | Limiti di indennizzo | Franchigia | Scoperti |
|--|--|---|--|
| <i>Con riferimento a tutte le professioni</i> | | | |
| Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio | € 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo | € 500,00 per ogni richiesta di risarcimento | - |
| <i>Commercialisti, Avvocati, Consulenti Del Lavoro, Società Di Servizi Contabili (Edp)</i> | | | |
| Perdita documenti e valori | € 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo | - | - |
| Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010) | € 500.000,00 | € 1.500,00 per ogni richiesta di risarcimento | - |
| Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) | € 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo, nel limite di € 250.000,00 per persona | € 500,00 per ogni richiesta di risarcimento | - |
| Sindaco, revisore legale dei conti (ex revisore dei conti – ex controllo contabile) ai sensi del d. Lgs. 39/2010, membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del d.lgs 231/2001 – articolo 6 punto 1 lettera b), membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione | Con riferimento all'estensione di garanzia – Obbligazione temporale della Società "Claims made", limite d'indennizzo indicato in polizza € 250.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo, con riferimento a incarichi assunti presso banche, Società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e Società finanziarie in genere | € 5.000,00 per ogni richiesta di risarcimento | Scoperto del 10% con minimo € 5.000,00 e massimo € 20.000,00 per ogni richiesta di risarcimento. |
| Visto di conformità | € 3.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo | - | - |
| <i>Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali</i> | | | |
| Perdita documenti e valori | € 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo | - | - |
| Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010) | € 500.000,00 | € 1.500,00 per ogni richiesta di risarcimento | - |
| <i>Dottori agronomi e forestali, Agrotecnici, Periti agrari</i> | | | |
| Perdita documenti e valori | € 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo | - | - |
| Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010) | € 500.000,00 | € 1.500,00 | - |
| Interruzione o sospensione attività | 50% del limite di indennizzo in polizza | - | - |

“INFORTUNI”

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi gli infortuni derivanti da:

- guida di mezzi di locomozione aerea, nonché dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta salvo che, in quest'ultimo caso, al momento del sinistro l'Assicurato abbia i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da infortunio;
- delitti dolosi dell'Assicurato, suicidio;
- arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o altri motivi di carattere eccezionale;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche;
- eventi sismici, maremoto, inondazioni e alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- guerra od insurrezioni;

- partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine);
- sinistri provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze;
- cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e le patologie correlate alla infezione da HIV;
- danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici (cioè quando utilizzate in caso di guerra od insurrezioni).

! Con riferimento alle lesioni determinate da sforzo, sono esclusi gli infarti da qualsiasi causa determinata.

! Con riferimento alle "attività sportive", si precisa che:

- Sono esclusi gli sport praticati in forma professionistica o comunque quando l'Assicurato svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione;
- s'intendono esclusi gli infortuni che si verifichino in occasione della pratica dei seguenti sport, intendendosi tale elenco a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo quindi esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità e comunque gli sport "estremi": Pugilato; atletica pesante; lotta e arti marziali nelle loro varie forme; alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai oltre il 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), e se inferiori al 3° grado se effettuate in solitaria; sci e snowboard fuori pista (ma s'intende compreso lo sci e lo snowboard fuori pista solo se effettuati ai margini delle piste da sci battute); salto dal trampolino con sci o idrosci; sci estremo ed acrobatico, snowboard estremo ed acrobatico, sci alpinismo; bob; biathlon e triathlon (ironman); rugby; immersione con autorespiratore; paracadutismo e sport aerei in genere (compresi deltaplano, ultraleggeri e parapendio); football americano; hockey su ghiaccio, su pista e su prato; rafting; regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitaria; free climbing; jumping e bungee jumping; downhill; kite- surf; snow-kite; skeleton; torrentismo e canyoning; speleologia; guidoslitta; hydrospeed; canoa e kajak che comporti discesa di rapide; sport motoristici in genere (autoveicoli, motoveicoli e natanti a motore o motonautici, go kart).
- S'intendono esclusi gli infortuni che si verifichino in occasione della pratica delle seguenti attività sportive solo se svolte sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive: calcio; calcetto; pallacanestro; sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard; ginnastica (artistica e trampolino); ciclismo; pattinaggio su ghiaccio e/o pista; sport equestri in genere.
- L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato indicato in polizza subisca in occasione della pratica delle seguenti attività sportive, svolte sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive, ad esclusione degli sport praticati in forma professionistica o comunque quando l'Assicurato svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione: calcio; calcetto; pallacanestro; sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard (compresi i fuori pista solo se effettuati ai margini delle piste da sci battute); ginnastica (artistica e trampolino); ciclismo; pattinaggio su ghiaccio e/o pista; sport equestri in genere.
- L'assicurazione è prestata ad esclusione della garanzia di Inabilità temporanea.

! Sono escluse dal rimborso le spese per le cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi dentarie.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella sezione infortuni:

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|--|--|---|----------|
| Invalidità permanente | - | Vedi descrizione riportata nella sezione "Che cosa è assicurato"; resta inteso che in caso di infortunio causato da pratica di attività sportive la franchigia applicata, che annulla e sostituisce le franchigie previste in polizza, sarà pari al 5%. | - |
| Inabilità temporanea | Massimo 365 giorni di indennizzo | Vedi descrizione riportata nella sezione "Che cosa è assicurato" | - |
| Spese di cura da infortunio - accertamenti medici e diagnostici e terapie fisiche (rimborsabili fino al 90° giorno dal sinistro) | 20% della somma assicurata | - | - |
| Spese ospedaliere sostenute in caso di ricovero | 5% somma assicurata (max € 300,00 per giorno di degenza) | - | - |
| Limite catastrofale | € 2.100.000,00 | - | - |

"TUTELA LEGALE"

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non opera per i sinistri relativi:

- alla materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive "Opposizione a sanzioni amministrative" e/o "Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97", qualora acquistate;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, ai danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive "Vertenze contrattuali con i clienti escluso recupero crediti" e/o "Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti", qualora acquistate;
- ad interventi di restauro, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salvo il caso in cui il Contraente operi nel settore edile;
- all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- all'esercizio della professione o dell'attività medica o di operatore sanitario;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Vertenze con agenti e rappresentanti", qualora acquistata;
- a vertenze con la Compagnia;
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori.

Inoltre, con riferimento alla presente garanzia, si chiarisce che:

- le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro;
- le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato;
- sono escluse le indennità di trasferta e, qualora sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
- l'assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

La prestazione di difesa penale per delitti dolosi – comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa - opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Con riferimento alla "Linea Completa", si precisa che le prestazioni di vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie e di controparte nonché di ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali sono prestate esclusivamente in favore del contraente. In relazione a questa ultima prestazione; sono altresì escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Opposizione a sanzioni amministrative", si precisa che sono escluse le sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese di resistenza extracontrattuali", si precisa che la stessa non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento (a titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite);
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

Inoltre, la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Retroattività", si precisa che la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto, purché l'Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell'assicurato prima della decorrenza della polizza non sono compresi nell'assicurazione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Riforma fiscale e tributaria D.Lgs. 472/97", si precisa che le spese relative al ricorso sono rimborsate solo in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.

"ASSISTENZA"

Ciascuna prestazione non è fornita più di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, trasformazioni o assestamento atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Avuto riguardo all' "Invio di un idraulico in caso di sinistro":

- sono esclusi i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili, quelli dovuti a negligenza dell'Assicurato, l'interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato; la tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari;
- con riferimento agli impianti di riscaldamento, sono esclusi i sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Avuto riguardo all' "Invio di un vetrario per interventi di emergenza", la prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

Avuto riguardo all' "Invio di un termoidraulico nelle 24h", sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno esser pagati dall'Assicurato, previa sua autorizzazione.

Avuto riguardo agli "Interventi di emergenza per danni da acqua", la prestazione non è dovuta:

- nel caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- nel caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;

Avuto riguardo all' "Invio di un elettricista per interventi di emergenza", sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Avuto riguardo all' "Invio di un fabbro per interventi di emergenza", restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Avuto riguardo al "Recupero dati", i costi di recupero dei dati saranno a carico dell'Assicurato.

Avuto riguardo al "Rientro anticipato", la prestazione non è operante se l'Assicurato non trasmette alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione relativamente ai sinistri che danno luogo alle prestazioni.

Avuto riguardo al "Trasloco", L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del sinistro.

Si riportano di seguito i limiti di indennizzo relativi alle singole prestazioni offerti ai sensi della presente sezione:

| Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
|--|-----------------------|------------|----------|
| Invio di un idraulico per interventi di emergenza | € 500,00 per sinistro | - | - |
| Invio di un vетраio per interventi di emergenza | € 150,00 per sinistro | - | - |
| Invio di un termoidraulico nelle 24h | € 150,00 per sinistro | - | - |
| Interventi di emergenza per danni da acqua | € 500,00 per sinistro | - | - |
| Invio di un elettricista per interventi di emergenza | € 500,00 per sinistro | - | - |
| Invio di un fabbro per interventi di emergenza | € 500,00 per sinistro | - | - |
| Invio di un serrandista per interventi di emergenza | € 500,00 per sinistro | - | - |
| Invio di un sorvegliante | € 500,00 per sinistro | - | - |
| Invio di un frigorista per interventi di emergenza | € 500,00 per sinistro | - | - |
| Recupero dati | - | - | - |
| Rientro anticipato | € 500,00 per sinistro | - | - |
| Trasloco | - | - | - |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Incendio, Furto, Elettronica</u> <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché, limitatamente alla Sezione "Furto", adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose eventualmente rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le spese relative sono a carico della Compagnia; - darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro 6 giorni (ridotti a 48 ore relativamente alla Sezione "Furto") da quando ne hanno avuto conoscenza; il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. - per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, scoppio, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Compagnia; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate, presenza di eventuali testimoni, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>Per i soli danni relativi alla Sezione "Furto", il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denunciare tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; - conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità; - facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritengessero necessario esperire presso terzi e presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro. <ul style="list-style-type: none"> • <u>Responsabilità civile professionale</u> <p>L'Assicurato deve dare alla Compagnia, tramite l'Intermediario, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata; II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un Atto illecito; III. Qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza. <p>Inoltre, l'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve fornire alla Compagnia tutte le informazioni |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - non deve ammettere responsabilità in relazione a richieste di risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto della Compagnia; - deve sottoporre ad approvazione da parte della Compagnia I legali e periti da lui scelti per la gestione di una richiesta di risarcimento. <p>Il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Infortuni</u> <p>In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; - darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità; il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; - corredare la denuncia del sinistro con certificato medico; - documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata; - sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione; - produrre originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato; - produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate relativamente la garanzia "spese di cura da infortunio"; - fornire in ogni caso alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL). <p>L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.</p> <p>In caso di morte da infortunio dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, gli eredi legittimi e/o testamentari, devono presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; - certificato di morte; - certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; - nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpegno della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità de sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. <p>Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tutela legale</u> <p>L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia e/o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>L'Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.</p> <p>La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Assistenza</u> <p>Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla predetta <i>Struttura Organizzativa</i>, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonando dall'Italia numero verde 800.01.69.10 - telefonando dall'estero numero 0039 (0)2.58.286.171 |
|--|---|

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - inviando un telefax numero 0039 (0)2.58.47.72.01 <p>Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a: Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento 8 - 20135 - Milano</p> <p>L'Assicurato dovrà comunicare alla <i>Struttura Organizzativa</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di assistenza di cui necessita; - il proprio nome, cognome e domicilio; - il numero della <i>polizza</i> preceduto dalla sigla <u>HIOF</u>; - indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio; <p>il recapito telefonico dove la <i>Struttura Organizzativa</i> può richiamarlo nel corso dell'assistenza</p> |
| | Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. |
| | Gestione da parte di altre imprese: <ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei sinistri di cui alla garanzia "Responsabilità civile professionale" è demandata alla società DUAL Italia S.p.A.; • La gestione dei sinistri "Tutela legale" è demandata alla società ARAG SA.; • La gestione dei sinistri "Assistenza" è demandata alla società Europ Assistance Italia S.p.A.. |
| | Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <p>Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, decadenza dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempre che tali inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo.</p> <p>La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</p> |
| Obblighi dell'impresa | <p>Con riferimento alle garanzie "Incendio", "Furto", "Elettronica", verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Infortuni", la Compagnia disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza.</p> |

| | |
|---|---|
|  Quando e come devo pagare? | |
| Premio | <p>Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.</p> <p>L'importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all'intermediario.</p> <p>Qualora l'assicurazione abbia durata non inferiore ai due anni, il relativo premio viene determinato in misura ridotta rispetto al premio previsto per la stessa copertura di durata annuale, con applicazione dello sconto indicato in polizza. I premi si intendono comprensivi di imposte.</p> <p>Frazionamento: È prevista la possibilità di corrispondere l'ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio.</p> <p>Indicizzazione (operante esclusivamente se indicato nel frontespizio di polizza): le somme assicurate, i massimali e i limiti d'indennizzo ed il Premio convenuti sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, c.d. "costo della vita", pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.</p> <p>L'indicizzazione non si applica a: R.C. Professionale, Infortuni, Tutela legale e Assistenza.</p> |
| Rimborso | <ul style="list-style-type: none"> • In caso di recesso per sinistro, la Compagnia, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, netto imposte, relativa al periodo di rischio non corso. • In caso di cessazione dell'Assicurazione per sopravvenute patologie che rendono non più assicurabile l'Assicurato, la Compagnia rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di Assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. • Relativamente alla garanzia "Tutela Legale", nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, nonché nei casi di inabilitazione, |

| | |
|--|--|
| | interdizione, sospensione o radiazione del Contraente cui consegue la risoluzione del contratto stesso sorge l'obbligo della Compagnia al rimborso del premio pagato e non goduto. |
|--|--|



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|-------------|--|
| Durata | <p>La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale, sia nella forma con "tacito rinnovo" che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata la garanzia cessa alla scadenza pattuita. Nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo), la garanzia cessa in automatico alla scadenza. Limitatamente alla garanzia "Infortuni", il contratto non sarà automaticamente rinnovato in caso di superamento dell'80simo anno di età. <p>Carenza: la garanzia Tutela Legale viene prestata trascorsi <u>3 mesi dalla data di effetto della polizza, qualora non si tratti di danno o presunto danno causato o subito dall'assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa.</u></p> |
| Sospensione | Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|------------------------------|--|
| Ripensamento dopo la stipula | <p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge. Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p> |
| Risoluzione | <ul style="list-style-type: none"> Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contrente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia. Il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. Qualora la durata del contratto sia superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il quinquennio, di recedere dal contratto. In deroga al termine di legge, il recesso potrà esser esercitato con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà viene esercitata; la relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una clientela, costituita da liberi professionisti, che desidera proteggere il proprio patrimonio dai rischi connessi allo svolgimento di un'attività organizzata in uffici. Nello specifico, il target desidera proteggere il bene "ufficio" contro i danni materiali, il patrimonio del professionista per danni causati a terzi e in caso di controversie legali.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 21,23%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|--|---|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori). |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>): | |
| Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

Polizza multirischi dell'ufficio

Helvetia MultiOffice Condizioni di Assicurazione

**Mod. H851
Ed. 06/2022**

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano deca-denze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente/Assicurato.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA | 1 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE | 10 |
| SEZIONE I - INCENDIO NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO | 12 |
| SEZIONE II - FURTO NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO..... | 19 |
| SEZIONE III - ELETTRONICA NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA..... | 23 |
| NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - INCENDIO E III - ELETTRONICA..... | 25 |
| NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - INCENDIO, II – FURTO E III - ELETTRONICA..... | 25 |
| SEZIONE V - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 33 |
| SEZIONE I: COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, SOCIETÀ DI SERVIZI CONTABILI (EDP) | 38 |
| SEZIONE II: INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALE..... | 41 |
| SEZIONE III: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO | 43 |
| SEZIONE IV: DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, AGROTECNICI, PERITI AGRARI | 43 |
| SEZIONE V: PERITI ASSICURATIVI..... | 45 |
| SEZIONE VI: MEDIATORI CREDITIZI E AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA..... | 46 |
| SEZIONE VI - INFORTUNI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI..... | 47 |
| SEZIONE VII - TUTELA LEGALE..... | 55 |
| SEZIONE VIII - ASSISTENZA..... | 63 |
| NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO IN CASO DI INFORTUNIO – SEZIONE INFORTUNI | 66 |
| CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI | 68 |

GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Set Informativo con il significato loro attribuito dalla *Compagnia*. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

DEFINIZIONI GENERALI

| | |
|--|--|
| Addetti | <ul style="list-style-type: none"> - I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti; - I dipendenti dell'Assicurato, compresi gli apprendisti ed i lavoratori a tempo determinato anche a progetto nonché altri subordinati previsti dal d. Lgs. 276/03 e dal d.lgs 81/2015 - Altri prestatori di lavoro di cui al d. Lgs. 276/03 e dal d.lgs 81/2015, anche in distacco, diversi dai titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici, compreso contratto di lavoro accessorio (voucher); - Lavoratori parasubordinati ed associati in partecipazione all'Assicurato; - In caso di studio professionale: i praticanti ed i lavoratori autonomi. |
| Apparecchiature elettroniche | <p>Apparecchiature ed impianti elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati. Sono parificati a sistemi elettronici di elaborazione dati quelle macchine od impianti la cui componente elettronica non sia separabile da quella elettromeccanica, in quanto con essa strutturalmente integrata; - Gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; - I personal computer ed i mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte; - Le macchine elettroniche per ufficio; - I registratori di cassa elettronici; - Le macchine ed impianti elettronici di telecomunicazione, di pesa, di segnalazione, di prevenzione e di allarme; - I centralini elettronici telefonici e citofonici; - Smartphone e tablet. <p>Si intendono esclusi dal novero di apparecchiature elettroniche i droni.</p> |
| Armadio corazzato | <p>Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio o altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere; - Movimento di chiusura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); ○ Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - Peso minimo: 300 kg. |
| Armadi forti | <p>Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo; - Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - Peso minimo 100 kg. |
| Assicurato (operante per tutte le sezioni con esclusione della RC Professionale) | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| Assicurazione a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.) | Per "Primo Rischio Assoluto" si intende che l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza indagine sul valore di preesistenza. Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. |

| | |
|---|--|
| Assicurazione a Valore Intero (V.I.) | Per "Valore Intero" s'intende che le cose in garanzia sono assicurate per l'intero loro valore. Questa forma di assicurazione comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile. |
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
| Atto vandalico | Atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. |
| Autocombustione | Combustione spontanea senza fiamma delle cose assicurate. |
| Cassaforte a muro | <p>Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. - Battenti in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso; spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm. - Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferito da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione. <p>Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della Cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.</p> |
| Cassaforte | <p>Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); - movimento di chiusura: <ul style="list-style-type: none"> o Manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; o Riferito da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - peso minimo: 200 kg. Le casseforti di peso inferiore ai 200 kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. |
| Collezione | Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria. |
| Colpo d'ariete | La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. |
| Committente | Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura. |
| Compagnia | l'Impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. |
| Contenuto dell'ufficio | <ul style="list-style-type: none"> - Mobilio, arredamento; - Attrezzature, intendendosi per tali un complesso di macchine, impianti, congegni e simili, elettronici e non, necessari all'esecuzione dell'attività indicata in polizza, compresi apparecchi fotografici e strumenti professionali (con esclusione dei droni), apparecchiature <i>elettroniche</i>, macchine per scrivere e calcolare, apparecchiature medico sanitarie; - Cancelleria, registri, stampati e quant'altro di simile normalmente pertinente all'ufficio o studio professionale assicurato; - Macchine ed impianti non elettronici di telecomunicazione, di segnalazione, di prevenzione e di allarme; - Tende, insegne anche luminose, cartelli e pannelli pubblicitari; armadi di sicurezza o corazzati, casseforti (esclusi i relativi contenuti); - Tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi il tutto costituente arredamento dell'ufficio; - Valori; - Effetti personali dell'assicurato, di suoi familiari, di prestatori di lavoro o di clienti con esclusione di preziosi, gioielli, pellicce e valori; - Articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita (esclusi oggetti in metallo prezioso); - Opere di abbellimento o utilità attuate nei locali quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile. |
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione. |

| | |
|---|---|
| (Operante per tutte le sezioni con esclusione della RC Professionale) | |
| Cose (valida ai soli fini della Sezione IV Responsabilità Civile) | Sia gli oggetti materiali che gli animali. |
| Cose Particolari | Archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti magnetici in genere, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici. |
| Dati | Le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi. |
| Disdetta | Comunicazione che il <i>Contraente</i> deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione. |
| Drone | Velivolo radiocomandato con pilota remoto senza persone a bordo per qualsiasi fine utilizzato. |
| Esplodenti | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione ; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del r.d. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
| Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
| Estorsione | Costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. |
| Fabbricato | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, tappezzerie, moquette e parquet, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del Fabbricato non aventi valore artistico; - Recinzioni, dipendenze (anche se ubicate in corpo separato, purché con caratteristiche costruttive analoghe a quelle del corpo principale), giardini e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato; - Impianti fissi, idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici e simili nonché antenne televisive e/o ricetrasmittenti, pannelli solari e impianti fotovoltaici, tende parasole purché stabilmente fissate al fabbricato, ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura e destinazione. <p>Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di <i>fabbricato</i>, questa comprende le opere precipitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza.</p> |
| Fissi e Infissi | Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi). |
| Franchigia | L'importo in misura fissa, indicato in polizza e/o nelle condizioni normative, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascuna perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. La Società pagherà per ogni perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare. |
| Furto | Sottrazione di cosa mobile altrui, contro la volontà di chi la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto. |
| Furto con destrezza | Il <i>furto</i> commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. |
| Gioielli e Preziosi | Pietre preziose e perle, sciolte o montate, oggetti d'oro o di platino; oggetti di corallo, nonché pietre dure o artificiali se montate su oro o platino. |
| Impianto fotovoltaico | Dispositivo composto da celle fotovoltaiche, inverter e contatori in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. |
| Impianto idrico | Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al <i>fabbricato</i> , destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al <i>fabbricato</i> , allo smaltimento delle acque anche piovane; |
| Incendio | Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
| Incombustibilità | Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> in caso di <i>sinistro</i> . |
| Inferriata | Manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L' <i>Inferriata</i> può essere: |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; • Fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati. |
| Infiammabili | <p>Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplosenti” quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gas combustibili; - Liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; - Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - Sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al d.m. 17/12/1977 - allegato V.</p> |
| Ingorgo | Ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti. |
| Inondazioni e alluvioni | Fenomeno naturale provocato da masse d’acqua che straripano dal loro bacino abituale (argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d’acqua, laghi, bacini naturali e/o artificiali). |
| Intermediario | Il professionista, indicato in polizza, autorizzato, in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore, ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209. |
| Limite di indennizzo | L’importo, entro la <i>Somma Assicurata</i> od entro il <i>Massimale</i> , che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> in relazione alla singola garanzia prestata. |
| Luci | Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande od inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale. |
| Massimale | Il massimo esborso a cui è tenuta la <i>Compagnia</i> in caso di <i>sinistro</i> . |
| Merci Speciali | <ul style="list-style-type: none"> - Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio; - Celluloide (grezza e oggetti di); - Espansite e sughero grezzo; - Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - Materie plastiche espanso o alveolari; - Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. <p>Non si considerano merci speciali: quelle entrate a far parte del prodotto finito; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.</p> |
| Pannello solare | Dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento verso un accumulatore termico per un uso successivo, quale il riscaldamento dell’acqua. |
| Parti | Il <i>Contraente</i> , l’ <i>Assicurato</i> e la <i>Compagnia</i> . |
| Partita (assicurata) | Insieme dei beni posti in garanzia con un’unica <i>Somma assicurata</i> . |
| Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
| Porta blindata | <p>Porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe I di resistenza all’effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - battente costruito per l’intera superficie con lamiera d’acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; - telaio e contro telaio costruiti con lamiera d’acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; almeno due rostri fissi antiscardinamento; - serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). <p>È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.</p> <p>Sono consentite altresì luci di superficie non maggiore di 100 cm² per singola luce, purché protette da pannelli costituiti da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm.</p> |
| Premio | La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> per l’assicurazione. |
| Prestatori di lavoro | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’ <i>Assicurato</i> si avvalga nell’esercizio delle proprie attività, incluse quelle per le quali l’obbligo di corrispondere i premi assicurativi all’I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall’ <i>Assicurato</i> . |
| Programmi in licenza d’uso | Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore che il <i>Contraente</i> o l’ <i>Assicurato</i> utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. |

| | |
|---|---|
| Rapina | Sottrazione di cosa mobile, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto. |
| Recesso | Scioglimento del vincolo contrattuale unilateralmente. |
| Rigurgito | Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale. |
| Risarcimento | L'importo dovuto dalla <i>Compagnia</i> al terzo danneggiato in caso di <i>sinistro</i> . |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il <i>sinistro</i> . |
| Rottura accidentale | Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l' <i>Impianto idrico</i> si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell' <i>Impianto idrico</i> . |
| Sabotaggio | Qualsiasi atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività. |
| Scippo | <i>Furto</i> commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. |
| Scoperto | L'ammontare percentuale, indicato in polizza e/o nelle condizioni normative, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> per ciascuna perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. La <i>Compagnia</i> pagherà per ogni perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare. |
| Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna non dovuto ad <i>esplosione</i> ; gli effetti del gelo e del <i>colpo d'ariete</i> non sono considerati scoppio. |
| Serramento | Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> . |
| Società | L'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. |
| Solaio | Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del <i>fabbri-cato</i> , escluse pavimentazioni e soffittature. |
| Somma assicurata | L'importo che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> in relazione alle garanzie pre-state. |
| Supporti dati | Qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. |
| Terremoto | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. |
| Terrorismo | Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, inva-sione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribel-lione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come <i>Atto vandalico</i> . |
| Tetto | Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il <i>fabbri-cato</i> dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana. |
| Titoli di credito | Titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili. |
| Traboccamiento | Fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo. |
| Tubature interrate | Condutture parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non inte-ramente protette da strutture murarie. |
| Tutela Legale | L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209), artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati. |
| Valori (Operante per tutte le sezioni con esclusione della RC Professionale) | Denaro, carte valori, altre carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori quali: ticket restaurant, "gratta e vinci", tessere telefoniche, tessere e biglietti autoferrotranvieri, coupon e buoni benzina; <i>Titoli di credito</i> , valori bollati e postali. |
| Vetro Antifondamento | Lastra costituita da più strati di vetro accoppiati fra di loro con interposto, tra strato e strato, uno strato di materiale plastico oppure quella costituita da una strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm . |

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SOLA SEZIONE V - RC PROFESSIONALE

| | |
|-------------------|---|
| Assicurato | <ul style="list-style-type: none"> • In caso di persona fisica: la ditta individuale indicata in <i>polizza</i>. • In caso di associazione professionale o di studio associato o di società: l'associazione pro-fessionale o lo studio associato o la società indicata in <i>polizza</i>, i partner, i professionisti |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>associati e tutti i soci e i <i>collaboratori</i> esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'associazione professionale o dello studio associato o della società. Per <i>Assicurato</i> s'intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della <i>polizza</i>.</p> |
| Atti terroristici | <p>Ogni atto o atti di forza e/o violenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o - Diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o - A scopo di incutere paura al pubblico o a parte del pubblico tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione. |
| Atto illecito | <p>a) Qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni insatte, omissioni, compiuti dall'<i>Assicurato</i> o da un membro dei suoi <i>collaboratori</i>;</p> <p>b) Qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a terzi compiuto dai collaboratori dell'<i>Assicurato</i>.</p> <p><i>atti illeciti</i> connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo <i>atto illecito</i>.</p> |
| Circostanze | <p>a) Qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una <i>richiesta di risarcimento</i> nei confronti dell'<i>Assicurato</i>;</p> <p>b) Qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'<i>Assicurato</i>, da cui possa trarne origine una <i>richiesta di risarcimento</i>;</p> <p>c) Qualsiasi atto o fatto di cui l'<i>Assicurato</i> sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una <i>richiesta di risarcimento</i> nei suoi confronti.</p> |
| Classe di fatturato | Fascia compresa tra due importi entro cui è compreso il fatturato puntuale indicato in <i>polizza</i> . |
| Collaboratori | Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell' <i>Assicurato</i> in qualità di dipendente, praticante, apprendista; anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l' <i>Assicurato</i> nello svolgimento delle attività previste dall'art. 66 - Oggetto dell'assicurazione. |
| Contraente | La persona fisica, l'associazione professionale, lo studio associato o la società indicati in <i>polizza</i> , che stipula l'assicurazione per conto dell' <i>Assicurato</i> . |
| Claims made | Il contratto di assicurazione che prevede la copertura delle <i>richieste di risarcimento</i> avanzate per la prima volta nei confronti degli assicurati durante il <i>periodo di assicurazione</i> e notificate alla <i>Società</i> nel medesimo periodo. |
| Costi e spese | <p>Tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'<i>Assicurato</i> derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una <i>richiesta di risarcimento</i>, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto della <i>Compagnia</i>.</p> <p>Costi e spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'<i>Assicurato</i> e/o dei suoi collaboratori. L'indennizzo per i compensi di avvocati ai sensi della presente <i>polizza</i> non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con la <i>Compagnia</i>.</p> <p>I costi e le spese, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei <i>limiti di indennizzo</i> indicati in <i>polizza</i> e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.</p> <p>Detti <i>costi e spese</i> non sono soggetti all'applicazione di alcuna <i>franchigia</i> o <i>scoperto</i>. Non saranno considerati <i>costi e spese</i> le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dalla <i>Compagnia</i>.</p> |
| Danni corporali | Il pregiudizio economico conseguente a qualsiasi lesione personale, morte, infermità. |
| Danni materiali | Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali). |
| Fatturato | Si intende il volume d'affari rilevabile dall'ultimo modello unico presentato o, qualora disponibile, dall'ultima comunicazione dati iva presentata. Per le società con esercizio fiscale diverso da anno solare è rilevabile dall'ultima dichiarazione iva presentata o, qualora disponibile, dall'ultima comunicazione dati iva presentata. |
| Limite di indennizzo | <p>L'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della <i>Compagnia</i> per ciascuna <i>perdita</i> ed in aggregato per ciascun <i>periodo di assicurazione</i> compreso l'eventuale maggior termine per la notifica delle <i>richieste di risarcimento</i>. Tali importi sono specificatamente indicati in <i>polizza</i> e/o nelle condizioni normative.</p> <p>A tali importi vanno aggiunti i costi e le spese come sopra definiti. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un "sottolimite di indennizzo" questo non è in aggiunta al <i>limite di indennizzo</i> ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della <i>Compagnia</i> per quella voce di <i>rischio</i>.</p> |

| | |
|--|--|
| Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento | Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> indicato in <i>polizza</i> , entro il quale l' <i>Assicurato</i> può notificare alla <i>Compagnia</i> le <i>richieste di risarcimento</i> manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> e riferite ad un <i>atto illecito</i> commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il <i>periodo di assicurazione</i> indicato in <i>polizza</i> e nel periodo di <i>retroattività</i> . |
| Perdita | <p>I. Quanto l'<i>Assicurato</i> sia tenuto a corrispondere in adempimento ad un obbligo di <i>risarcimento</i> dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l'<i>Assicurato</i> sia tenuto per legge;</p> <p>II. I costi e le spese sostenuti da un terzo che l'<i>Assicurato</i> sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;</p> <p>III. I costi e spese (come definiti) sostenuti dall'<i>Assicurato</i> con il consenso scritto della <i>Compagnia</i> nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad una richiesta di risarcimento compresa in garanzia.</p> |
| Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico non conseguente a <i>danni corporali</i> o <i>danni materiali</i> . |
| Periodo di assicurazione | Il periodo indicato in <i>polizza</i> . |
| Periodo di osservazione | Ai fini dell'applicazione delle procedure di rinnovo previste dal contratto, il periodo di osservazione inizia dal giorno di effetto della <i>polizza</i> e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa; per le annualità successive alla prima, il periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. In caso di rinnovo contrattuale, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto. |
| Retroattività | <p>Il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del <i>periodo di assicurazione</i> indicata in <i>polizza</i>. La <i>Società</i> ritterà valide le <i>richieste di risarcimento</i> concernenti fatti o <i>Circostanze denunciati</i> per la prima volta dall'<i>Assicurato</i> durante il <i>periodo di assicurazione</i> od il Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso) in conseguenza di <i>atti illeciti</i> perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro il periodo di <i>retroattività</i> indicato in <i>polizza</i>. In assenza di pattuizioni in deroga, la retroattività deve considerarsi illimitata.</p> <p>I <i>Limi di Indennizzo</i> in aggregato indicati in <i>polizza</i> e/o nelle condizioni normative non si intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione.</p> <p>Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa agli <i>assicurati</i> per l'attività svolta anche precedentemente alla stipula della <i>polizza</i> presso un'associazione professionale o uno studio associato o una società diversa dal contraente.</p> |
| Richiesta di risarcimento | <p>a) Qualsiasi atto di citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'<i>Assicurato</i>, oppure</p> <p>b) Qualsiasi contestazione scritta che presupponga un <i>atto illecito</i> inviata all'<i>Assicurato</i>;</p> <p>Più <i>richieste di risarcimento</i> riferite o riconducibili al medesimo <i>atto illecito</i> anche se costituissero perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica <i>richiesta di risarcimento</i> soggetta, in questo caso, a</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un unico <i>limite di indennizzo</i>; ▪ un unico <i>scoperto o franchigia</i>. |
| Sottolimite di indennizzo | L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento della <i>Società</i> in forza del contratto d'assicurazione in relazione ad una specifica <i>perdita</i> : tale ammontare non è da intendersi in aggiunta <i>limite di indennizzo</i> , ma è una parte dello stesso. |
| Terzo | <p>Qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'<i>Assicurato</i> o dai suoi dipendenti.</p> <p>Il termine <i>terzo</i> esclude:</p> <p>I. Il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'<i>Assicurato</i>;</p> <p>II. Le imprese o società di cui l'<i>Assicurato</i> sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente o indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile;</p> <p>III. I <i>collaboratori</i> dell'<i>Assicurato</i> nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I.</p> |
| Valori | Qualsiasi somma di denaro, titolo e/o bene la cui custodia sia stata affidata all' <i>Assicurato</i> dai clienti di quest'ultimo. |
| Vendita a distanza | Il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell' <i>Intermediario</i> o della <i>Compagnia</i> e del <i>Contraente</i> . |

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SOLA SEZIONE VI – INFORTUNI

| | |
|--------------------------|---|
| Abuso di alcolici | Assunzione di alcol, tale per cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiori ai limiti previsti dalle vigenti normative. |
|--------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Abuso di psicofarmaci | Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o dosologie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco. |
| Alcolismo | Malattia cronica caratterizzata da alterazioni comportamentali, fisiche e psichiche causate dal consumo continuativo o periodico di quantità elevate di alcol. |
| Beneficiario | Gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato ai quali la Società deve corrispondere la Somma assicurata per il caso di morte. |
| Ebbrezza alcolica | La condizione, conseguente all'assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulti essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro. |
| Farmaci psicotropi | Farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo. |
| Inabilità temporanea | La perdita temporanea, a seguito di <i>Infortunio</i> , in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. |
| Infortunio | L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constabili. |
| Intervento chirurgico | Atto medico, praticato in istituto di cura, perseguitabile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di Pronto Soccorso. |
| Invalidità Permanente da infortunio | Perdita definitiva, a seguito di <i>Infortunio</i> , in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. |
| Istituto di cura | L'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. |
| Malattia mentale e/o disabilità mentale | Ogni disturbo psichico e comportamentale così come definiti nel Settore V della "Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati" decima revisione – ICD – 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco sotto riportato) |
| Ricovero | Degenza dovuta a malattia e/o <i>Infortunio</i> comportante necessità di permesso, in <i>Istituto di Cura</i> , regolarmente autorizzati a fornire assistenza sanitaria. |
| Sci acrobatico | Attività sciistica svolta attraverso l'esecuzione di salti, difficoltà di percorso e varie figure coreografiche. |
| Sci estremo | Sci eseguito su lunghe e ripide piste in terreni pericolosi con inclinazione superiore a 40° o con passaggi impervi, comprese tutte le attività eseguite fuori pista. |
| Sforzo | Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie attività e dagli atti di forza lavorativi dell'Assicurato. |
| Sport professionistico | Attività sportiva esercitata a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e qualificata come tale dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. |
| Ubriachezza | La condizione, conseguente all'assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulti essere pari o superiore al limite di 1,5 grammi per litro. |

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SOLA SEZIONE VII – TUTELA LEGALE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Arag | ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia |
| Caso assicurativo (o sinistro) | Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l'assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali. |
| Danno Extracontrattuale | Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. |

| | |
|--|---|
| Delitto colposo | Danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo. |
| Delitto doloso | Doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. |
| Fatto illecito | Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico. |
| Insorgenza (del caso assicurativo) | Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. |
| Parti | Il <i>Contraente</i> e la <i>Società</i> e/o ARAG. |
| Procedimento Penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. |
| Processo civile | Procedimento promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Pretore, al Tribunale. |
| Reato | Violazione di norme penali. I <i>reati</i> si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. |
| Responsabilità Contrattuale | Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto. |
| Responsabilità Extracontrattuale | Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico. |
| Sanzioni Amministrative | La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono <i>reati</i> e quindi violazioni di norme penali. |
| Spese di giustizia | Spese del processo che, in un <i>procedimento penale</i> , il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle <i>Parti</i> , contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle. |
| Spese per l'intervento di un legale | Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.). |
| Spese peritali | Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte). |
| Transazione | Accordo col quale le <i>Parti</i> , facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. |
| Tutela legale | L'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti. |
| Unico caso assicurativo | La controversia che coinvolge più assicurati. |
| Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due <i>Parti</i> , di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti. |

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SOLA SEZIONE VIII – ASSISTENZA

| | |
|--------------------------------|--|
| Territorio italiano | Il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano |
| Prestazioni | L'assistenza da erogarsi in natura e cioè le prestazioni che devono essere fornite all' <i>Assicurato</i> , in caso di <i>sinistro</i> , tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. |
| Sinistro | Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della <i>polizza</i> e che determina la richiesta di assistenza dell' <i>Assicurato</i> . |
| Struttura Organizzativa | La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l' <i>Assicurato</i> , all'organizzazione ed erogazione delle <i>prestazioni</i> di assistenza previste in <i>polizza</i> , con costi a carico di Helvetia stessa. |

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Tali disposizioni si applicano anche a ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente *polizza*.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'*Assicurato/Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve darne tempestivamente avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, senza tener conto di eventuali scoperti e/o franchigie che, se operanti, saranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Qualora la somma di tali *indennizzi* superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Limitatamente alla Sezione V – RC Professionale, qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso *rischio*, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei *limiti d'indennizzo* rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti (art. 1901 Codice Civile).

I *premi* devono essere pagati all'*Intermediario* alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*.

Il *Premio* è sempre determinato per periodi di assicurazione di un *anno*, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Eventuali modificazioni del contratto o cessione dei diritti e interessi della presente assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall'*Assicurato* e accettate dalla *Compagnia* con relativa emissione di una appendice alla *polizza*.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'*Assicurato/Contraente* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del *rischio*.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (art. 1898 Codice Civile).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione dell'*Assicurato* (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di *Recesso*.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro*, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, le *Parti* possono recedere dall'*Assicurazione* dandone comunicazione mediante lettera raccomandata.

Il *recesso* richiesto dal *Contraente* ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla *Compagnia*.

Il *recesso* da parte della *Compagnia* ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Contraente*. La *Compagnia*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa al *Contraente* la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione intercorrente tra la data di efficacia del *recesso* e l'originaria scadenza del contratto.

Art. 8 - Durata del contratto

In mancanza di *disdetta*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'*assicurazione* di durata non inferiore a un *anno* è prorogata per un *anno* e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art.7 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti Norme.

Ai sensi del primo comma dell'art. 1899 del Codice Civile, qualora l'*assicurazione* abbia durata non inferiore ai due *anni*, il relativo *Premio*, annualmente dovuto dal *Contraente*, viene determinato in misura ridotta rispetto al *Premio* previsto per la stessa copertura di durata *annuale*, con applicazione dello sconto indicato in *polizza*.

Pertanto, qualora l'*assicurazione* abbia durata:

- inferiore o uguale a 5 (cinque) *anni*, non è possibile recedere dal contratto prima della scadenza indicata in *polizza*;
- superiore ai 5 (cinque) *anni*, al solo *Contraente* è riconosciuta la facoltà, trascorso il *quinquennio*, di recedere dal contratto. In deroga al termine di legge, il *Recesso* potrà esser esercitato con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della singola *annualità* e con effetto dalla fine dell'*annualità* nel corso della quale tale facoltà viene esercitata; la relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata.

Limitatamente alla sezione Infortuni, il contratto non sarà automaticamente rinnovato nel caso previsto dall'art. 91 Limiti di età.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il *Contraente* o l'*Assicurato* hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 12 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13 – Indicizzazione (operante esclusivamente se indicato nel frontespizio di polizza)

Le *somme assicurate* e il *Premio*, convenuti nel presente contratto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, c.d. "costo della vita", pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del *Premio* e tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di *Premio* successiva al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione dell'indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo come base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.

In caso di variazione negativa del valore dell'indice, *somme assicurate* e *Premio* rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento.

Qualora in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle *Parti* di rinunciare a ulteriori indicizzazioni, per cui *somme assicurate* e *Premio* rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento.

Sono soggetti ad adeguamento anche i *massimali* e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, mentre le *franchigie* in cifra assoluta rimangono ferme.

Il disposto della presente clausola non troverà applicazione per le seguenti sezioni: RC Professionale, Infortuni, Tutela legale, Assistenza.

Articolo 14 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il premio versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'assicurazione;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla normativa vigente**.

Il Contraente NON può recedere se:

- l'assicurazione è stata vincolata;
- è stato denunciato un **sinistro** prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il premio restituito al *Contraente*.

SEZIONE I - INCENDIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art 14 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

1. **incendio;**
2. **fulmine – esclusi quelli causati da fenomeno elettrico –, implosione, esplosione o scoppio** anche esterni;
3. **fumo** anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
4. **caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali** o loro parti o cose da essi trasportate, **urto di aeromobili;**
5. **onda sonica** determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
6. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso all'Assicurato e/o al Contraente;
7. **spargimento di acqua anche piovana** o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di **rottura accidentale** di pluviali e grondaie, di **impianti idrici**, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del **fabbricato**. La garanzia è prestata previa detrazione di una **franchigia** di € 150,00 che rimane a carico dell'Assicurato.
Sono esclusi i danni da: gelo, **rigurgiti di fogna**, **infiltrazioni**, **occlusioni o ingorghi**, allagamenti dall'esterno, **stillicidio o insalubrità dei locali**, le spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificata la **rottura accidentale**, le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del **fabbricato** nonché i danni avvenuti in fabbricati vuoti e inoccupati, in stato di inattività o in corso di costruzione, riparazione o ristrutturazione.
8. **correnti, scariche e altri fenomeni elettrici**, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di **terrorismo** e di sabotaggio), che si manifestassero:
 - negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici e/o elettronici di pertinenza del **fabbricato**, qualora sia assicurata la relativa **Partita**;
 - nelle macchine e **apparecchiature elettroniche e/o elettriche**, compresi apparecchi sonori e audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la **Partita "Contenuto dell'ufficio"**.

La Compagnia non risponde dei danni:

- **causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione;**
- **verificatisi in occasione dei montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.**

La presente condizione è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per singolo **sinistro** e per anno assicurativo, a **Primo Rischio Assoluto**, e con applicazione, per singolo **sinistro**, di una **franchigia** di € 150,00;

9. **caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori**, a seguito di rottura di congegni, se assicurata la **Partita "Fabbricato"**;
10. **sviluppo di fumi, gas, vapori**, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di **apparecchiature elettroniche**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché consequenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

La Compagnia indennizza altresì:

11. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'**Incendio** o altro evento garantito;
12. la **rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate**, comprese le opere di rimozione e posa in opera, di pertinenza del **fabbricato** e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi o del Contraente o dell'Assicurato, compresi eventuali costi di trasporto e installazione. S'intendono esclusi i danni:
 - **riconducibili ad altre garanzie prestate all'interno della presente sezione;**
 - **verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono prestazioni di terzi;**
 - **dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;**
 - **da furto o tentato furto.**

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

La garanzia è prestata, per singolo **sinistro**, fino alla concorrenza di € 3.000,00 a **Primo Rischio Assoluto** con il limite di € 1.500,00 per singola lastra.

Sono compresi infine, fermo il disposto dell'art. 50 - Limite massimo dell'**indennizzo** – delle norme comuni alle sezioni I – Incendio, II – Furto e III – Elettronica:

13. le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità dei residui del **sinistro**; la garanzia s'intende prestata fino alla concorrenza del 15% del danno **indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00 per sinistro**;
14. le spese necessariamente sostenute per la rimozione e/o il ricollocamento del **Contenuto dell'ufficio**, a seguito di **sinistro**, fino alla concorrenza del 10% dell'**indennizzo** dovuto;
15. le **spese peritali e/o di consulenza** in caso di **sinistro** nonché le spese di progettazione del **fabbricato** eventualmente sostenute dal Contraente, fino alla concorrenza del 10% dell'**indennizzo** dovuto con il massimo di € 5.000,00;
16. le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un **sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione o conseguente a **rottura accidentale** dell'impianto stesso; la garanzia s'intende prestata nella forma a **Primo Rischio Assoluto** e fino a concorrenza di € 1.500,00 per **sinistro** e per anno assicurativo;

17. se assicurata la *partita "Fabbricato"*, gli **oneri di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei *fabbricati* in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione; **la garanzia s'intende prestata con un limite di indennizzo pari al 10% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di € 10.000,00**;
18. se assicurata la *partita "Fabbricato"*, i **guasti cagionati dai ladri**, in occasione di *furto* o *Rapina* tentati o consumati, agli *infissi* di pertinenza dell'ufficio e alle relative parti murarie, **comprese lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili**, nonché al *furto* degli *infissi* stessi, **fino alla concorrenza di € 1.500,00 a Primo Rischio Assoluto**, senza l'applicazione di eventuali *franchigie* e/o *scoperti*. La presente garanzia è prestata in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione "Furto", se resa operativa;
19. se assicurata la *partita "Fabbricato"*, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dell'ufficio, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, le spese:
 - sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 - necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti dei locali così da poter effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al precedente comma.**Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dei locali in cui si svolge l'attività assicurata. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 5‰ (cinque per mille) della somma assicurata alla partita "Fabbricato" per sinistro e anno assicurativo;**
20. se assicurata la *partita "Contenuto dell'ufficio"*, i **danni agli effetti personali ed indumenti (con esclusione di gioielli e preziosi, pellicce e valori)** dell'Assicurato, di suoi familiari, di *Prestatori di lavoro* o di clienti, derivanti da *sinistro* indennizzabile ai termini della presente sezione;
21. se assicurata la *partita "Contenuto dell'ufficio"*, le **spese di ricostruzione di cose particolari**, cioè il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, **fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto dell'ufficio con il massimo di € 3.000,00**. L'indennizzo è comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal *sinistro*, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico, scientifico o affettivo; la garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto**;
22. se assicurata la *partita "Contenuto dell'ufficio"*, i danni ad articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita (**ferma l'esclusione degli oggetti in metallo prezioso**), a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, **fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'ufficio" con il massimo di € 15.000,00**;
23. se assicurata la *partita "Contenuto dell'ufficio"*, i danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati all'interno della presente sezione, al *Contenuto dell'ufficio* posto all'aperto nelle aree delimitate di competenza dell'ufficio assicurato indicato in *polizza*. **La presente estensione non è operante agli effetti delle Condizioni Aggiuntive "1 - Eventi atmosferici" e "2 - Allagamenti";**
24. i **danni da interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto**, a seguito di evento indennizzabile a termini della presente Sezione. In caso di *sinistro*, l'*indennizzo verrà calcolato - partita per partita* - applicando all'importo dell'*indennizzo* medesimo la percentuale sopraindicata.

Art. 15 – Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il *sinistro*;
- b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di **terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi**, salvo che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il *sinistro*;
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del *Contraente*, o, se questi sono persone giuridiche, con dolo dei relativi Rappresentanti Legali o Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da *terremoti*, da eruzioni vulcaniche, da valanghe, slavine o frane, cedimento del terreno, da *inondazioni e alluvioni*;
- f) di smarrimento, *furto, rapina, estorsione, saccheggio*, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anomale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
- i) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- j) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- k) direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica.

Art. 16 – Delimitazioni dell'assicurazione

La Compagnia assicura il "Contenuto dell'ufficio" con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- **fino al 15% della Somma assicurata, con il massimo di € 15.000,00, per Gioielli e Preziosi (non costituenti campionario relativo all'attività esercitata), carte valori e Titoli di credito in genere;**
- **fino al 10% della Somma assicurata, con il massimo di € 5.000,00 per il denaro.**

Art.17 – Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che:

1. il *fabbricato* o i *fabbricati*, di cui fanno parte l'ufficio e le eventuali dipendenze quali cantine e autorimesse private, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani – compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile – a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti e dove, nel restante terzo, non esistano: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di *Infiammabili* o *esplosivi*, discoteche e night club.
2. Il *fabbricato assicurato* presenti le caratteristiche costruttive di seguito indicate.
 - strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
 - pareti esterne in materiali incombustibili;
 - *solai* in materiali anche combustibili;
 - strutture portanti del *tetto* in materiali anche combustibili;
 - manto di copertura del *tetto* in materiali incombustibili o in tegole bituminose.

È consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di *fabbricato*, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal *fabbricato* stesso e delle eventuali dipendenze; è altresì tollerato che le pareti esterne:

- siano costruite in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari;
- presentino materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento,
 - se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo,
 - se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.

Art. 18 – Tolleranze

Non richiedono esplicita dichiarazione e sono quindi tollerati:

- *Esplosivi* con una giacenza massima di Kg 1;
- *Infiammabili* con una giacenza massima di Kg 100, compresi quelli utilizzati per pulizia e/o manutenzione;
- *Infiammabili* posti in serbatoi interrati o in serbatoi fissi incombustibili;
- *Merci speciali* con una giacenza massima di Kg 100.

Art. 19 – Regola proporzionale (operante solo per le partite prestate nella forma a “Valore intero”)

Se dalle stime fatte in base all'art. Art. 45 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Norme comuni alle Sezioni I - *Incendio*, II – *Furto* e III - Elettronica, risulta che i valori di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le *partite* stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*. Non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle *somme assicurate*, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 15% delle *somme assicurate*. Se invece il predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 15%. La disposizione del presente articolo non si applica qualora l'assicurazione sia prestata nella forma a “primo rischio assoluto”.

Resta inteso che se l'ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a € 10.000,00, la Compagnia indennizzerà tale danno come se l'assicurazione fosse stata stipulata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 20 – Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che la previsione dell'*indennizzo* complessivo sia pari ad almeno € 50.000,00. Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'aconto non potrà comunque essere superiore a € 200.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*. La determinazione dell'aconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione *Valore a nuovo* non esistesse.

Resta in ogni caso impugnabile ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*indennizzo*.

Art. 21 – Decentramento presso terzi - fiere e mostre

Il Contenuto dell'ufficio s'intende *assicurato* per gli stessi rischi per i quali è prestata la copertura di cui alla presente Sezione e per un valore non superiore al 15% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 per singola ubicazione, presso terzi, nonché fiere e mostre o in ubicazioni diverse da quella dichiarata compresa l'abitazione personale dei titolari dell'attività assicurata.

L'Assicurato, in caso di sinistro, s'impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori del Contenuto decentrato con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari.

La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

CONDIZIONE PARTICOLARE (valida solo se espressamente richiamata)

Limitazione dell'assicurazione

Relativamente al modulo Incendio si precisa che la garanzia relativa alla *partita Fabbricato* s'intende regolata dall'art. 14 - Oggetto dell'assicurazione delle presenti Norme, così modificato:

"La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate – anche se di proprietà di terzi – causati da:

1. **incendio;**
2. **fulmine, implosione, esplosione o scoppio** anche esterni;
3. **fumo** anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
4. **caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali** o loro parti o cose da essi trasportate, **urto di aeromobili**;
5. **onda sonica** determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
6. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso all'*Assicurato/Contraente*;
7. **guasti causati alle cose assicurate** allo scopo di impedire o di arrestare l'*Incendio* o altro evento garantito;
8. **sviluppo di fumi, gas, vapori**, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fioruscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
9. **le spese di demolizione, sgombero** e trasporto dei residui del *sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo dovuto.*"

PARTITE COMPLEMENTARI (da ritenersi operanti solo se risultati prestata la relativa partita)

Rischio Locativo - La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione in generale e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati da *Incendio* o altro evento garantito dalla presente *polizza* anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* medesimo ai locali indicati in *polizza*, in cui si svolge l'attività assicurata, tenuti in locazione dall'*Assicurato*.

Ricorso terzi - La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*.

Il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato*.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate)

1 - Eventi atmosferici

Si assicurano i danni causati alle cose assicurate determinati da:

- uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;
- caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del *tetto*;
- bagnamenti che si verificassero all'interno del *fabbricato*, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o *ingorghi di opere ed impianti*, causati da uno degli eventi suindicati;

Sono esclusi i danni:

- causati da *inondazioni e alluvioni*, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o frantumamento del terreno, valanghe o slavine;
- da gelo (ancorché conseguente a *sinistro* coperto dalla presente garanzia), umidità e stillicidio;
- subiti da costruzioni aperte o incomplete, in corso di costruzione o rifacimento nonché capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- subiti da enti posti all'aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere;

- limitatamente ai danni da sovraccarico neve:
 - ai fabbricati (e al relativo contenuto) causati dal peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del **fabbricato** stesso;
 - ai lucernari, vetrate e **serramenti** in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.

La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione di uno **scoperto** del 10% con il minimo di €250,00 e con i limiti di *indennizzo* di seguito indicati:

- 10% della somma assicurata per ciascuna **partita** con il massimo complessivo di € 25.000,00 per **sinistro** e per **anno assicurativo**, per i danni causati da grandine a materiali leggeri o fragili quali lucernari, vetrare, **serramenti**, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica nonché **pannelli solari** ed **impianti fotovoltaici** e tende parasole esterne stabilmente fissate al **fabbricato**;
- 50% della somma assicurata per **sinistro** e per **anno assicurativo** per i danni causati da sovraccarico neve;
- 80% delle somme assicurate per tutti gli altri eventi garantiti, per **sinistro** e per **anno assicurativo**.

2 - Allagamenti

La **Compagnia** risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati a seguito di:

1. formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua;
2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da **impianti idrici**, igienici e tecnici di pertinenza del **fabbricato** assicurato.

La **Compagnia** non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali, nonché da **inondazioni e alluvioni**;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto, e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai **serramenti** dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture non efficacemente chiuse;
- f) provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi d'acqua, lasciati aperti;
- g) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti a **sinistro** coperto dalla presente garanzia;
- h) causati da franamento, cedimento, smottamento del terreno.

La garanzia è prestata:

- relativamente al punto 1 con un **limite di indennizzo** per **sinistro** e per **anno assicurativo** di un importo pari al 40% delle somme assicurate alle **partite fabbricato** e **Contenuto dell'ufficio** e previa detrazione, per singolo **sinistro**, di uno **scoperto** del 10% con il minimo di € 2.500,00;
- relativamente al punto 2 con un **limite di indennizzo** per **sinistro** e per **anno assicurativo** di € 5.000,00 e previa detrazione, per singolo **sinistro**, di uno **scoperto** del 10% con il minimo di € 500,00;
- limitatamente al **Contenuto dell'ufficio** posto in locali intarsiati o semintarsiati e/o a quello posto a meno di 10 cm dal pavimento (purché non costituente attrezzatura e/o arredamento d'ufficio destinato, per sua natura, ad avere un appoggio direttamente a terra o purché non si tratti di beni contenuti all'interno di suddette attrezzature e/o arredamento) in nessun caso la **Compagnia** indennizzerà somma superiore ad € 2.500,00 per **sinistro** ed **anno assicurativo**, ferma l'applicazione dello **scoperto** specificatamente previsto per la casistica di danno operante.

3 - Danni acque e ricerca guasti

Il punto 7) dell'art. 14 – Oggetto dell'assicurazione, s'intende abrogato e sostituito come segue:

"La **Compagnia** risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento, verificatisi:

1. a seguito di **ingorghi, traboccamimenti e/o rotture accidentali**, anche causati da gelo o da eventi atmosferici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi **impianti idrici**, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, o ad elettrodomestici ivi esistenti;
2. attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatisi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati esclusi lucernari e **serramenti**.

Qualora risulti assicurata la **partita fabbricato**, sono altresì comprese, fino alla concorrenza di € 3.000,00 per singolo **sinistro**, le spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'**ingorgo**, il **traboccamiento** o la **rottura accidentale**, nonché le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del **fabbricato**.

La **Compagnia** non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, **rigurgito e/o traboccamiento** di fognature pubbliche, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) avvenuti in fabbricati in stato di inattività, in corso di costruzione, riparazione, ristrutturazione o demolizione.

La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione, per singolo **sinistro**, di una **franchigia** di € 150,00.

Nel caso in cui il **fabbricato** assicurato sia vuoto, inoccupato e/o in stato di inattività – relativamente agli eventi previsti dai succitati punti 1 e 2 – la presente estensione di garanzia s'intende prestata:

- con un **limite di indennizzo** di € 10.000,00 qualora tale condizione sia stata dichiarata in **polizza** in fase di **sottoscrizione della polizza**;
- con un **limite di indennizzo** di € 25.000,00 qualora tale condizione si verifichi nel corso del periodo di validità della **polizza** a seguito di cessazione dell'attività dichiarata;
- previa applicazione, per singolo **sinistro**, di una **franchigia** di € 250,00.

4 - Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi

A parziale deroga dell'art. 15 – Esclusioni - lettera b) si assicurano i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di **terrorismo o sabotaggio, atti vandalici** o dolosi di terzi, purché l'**Assicurato e/o il Contraente non vi abbia preso parte attiva.**

Restano esclusi i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del **fabbricato e delle recinzioni**;
- di **furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere**;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione, per singolo **sinistro**, di uno **scoperto del 10%** con il minimo di € 500,00 ed un **limite di indennizzo** pari all'80% delle **somme assicurate** ridotto al 50% della **somma assicurata** per i danni verificatisi in conseguenza di atti di **terrorismo e sabotaggio**.

5 – Spese di demolizione e sgombero in aumento

Ad integrazione ed aumento del limite percentuale previsto al punto 13) dell'art. 14 – Oggetto dell'assicurazione, la **Compagnia** indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita**, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del **sinistro**.

L'**indennizzo** delle spese di demolizione e sgombero, s'intende operante per ogni **sinistro** che risulti indennizzabile in base a uno qualsiasi degli eventi previsti nella presente Sezione.

Sono inoltre comprese, per la presente estensione:

- le spese di rimozione e ricollocamento (trasporto compreso) del contenuto dell'ufficio non danneggiato, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
- **fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata alla presente partita** le spese sostenute dall'**Assicurato** per scavi, sbancamenti puntellature ed altri lavori di muratura subiti, a seguito di evento indennizzabile, da serbatoi, cisterne od altri contenitori e/o impianti interrati.

Si conviene inoltre che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.

6 – Fenomeno elettrico in aumento

Ad integrazione di quanto indicato al punto 8) dell'art. 14 – Oggetto dell'assicurazione e ferme le esclusioni ivi previste, la **Compagnia** indennizza un ulteriore importo, fino alla concorrenza della **somma assicurata**, per i danni materiali e diretti causati dall'effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti, a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici o elettronici, nonché ad **impianti fotovoltaici e pannelli solari**.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto** fino alla concorrenza della **somma assicurata alla relativa partita e la franchigia** prevista al suddetto punto s'intende elevata ad € 250,00 per singolo **sinistro**.

La **Compagnia** non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

La garanzia come sopra integrata comprende il rimborso delle spese sostenute dal **Contraente e/o dall'Assicurato** per demolire e ripristinare eventuali parti di **fabbricato** al fine di ricercare, scoprire ed eliminare le cause del **sinistro**.

7 - Lastre e insegne in aumento

Ad integrazione ed in aumento a quanto indicato al punto 12) dell'art. 14 – Oggetto dell'assicurazione, la **Compagnia** indennizza – **fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita e con un limite di indennizzo per singola lastra di € 1.500,00** – tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di rimozione e posa in opera, contro i danni materiali e diretti da rottura:

- dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi o del **Contraente o dell'Assicurato**;
- avvenuta in occasione di **furto** o di tentativo di **furto**.

La presente garanzia, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 15 – Esclusioni o quanto già escluso all'interno del punto 12) dell'art. 14 – Oggetto dell'assicurazione e non espressamente incluso nella presente estensione, non opera per i danni:

- a) derivati dal crollo di **fabbricato** o distacco di parti di esso, restauro dei locali e/o del **fabbricato**, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sugli accessori stessi o sui relativi supporti, sostegni, cornici, da operazioni di trasloco o rimozione dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- b) derivanti da **atti vandalici** o dolosi di terzi;
- c) avvenuti in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di **terrorismo o sabotaggio**;
- d) avvenuti in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- e) determinati da vizio di costruzione o difetto di installazione degli oggetti assicurati;
- f) da rigature, screpolature o scheggiature;
- g) alle cose aventi valore artistico o affettivo;
- h) ai bordi delle lastre scorrevoli nonché alle cornici;
- i) alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, nonché ai tubi luminescenti.

8 - Spese per il rifacimento di Cose particolari in aumento

Ad integrazione ed in aumento a quanto indicato al punto 21) dell'art. 14 – Oggetto dell'assicurazione, la Compagnia rimborsa all'Assicurato, **in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita**, le spese effettivamente sostenute per:

- il rimpiazzo delle Cose *Particolari* distrutte con altre uguali od equivalenti;
 - le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle Cose *Particolari*,
- sempreché effettuate entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.**

Rimane in ogni caso escluso il risarcimento di ogni valore artistico, scientifico o affettivo.

La presente Condizione Aggiuntiva non opererà, in caso di sinistro indennizzabile ai termini della condizione aggiuntiva 2- Allagamenti, limitatamente al rifacimento di Cose *particolari* poste in locali interrati o seminterrati e/o a quelle poste a meno di 10 cm dal pavimento (purché non costituente attrezzatura e/o arredamento d'ufficio destinato, per sua natura, ad avere un appoggio direttamente a terra o purché non si tratti di beni contenuti all'interno di suddette attrezzature e/arredamento).

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

9 - Spese supplementari

La Compagnia rimborsa nella forma a Primo Rischio Assoluto, **fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita e in eccedenza a quanto previsto all'art. 14 – Oggetto dell'assicurazione** - le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, per:

- gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime e piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali;
- i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al *fabbricato* rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, per il periodo massimo di un *anno*. **La presente estensione opera solo se il fabbricato assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato;**
- mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al ripristino dei locali e comunque non oltre il periodo massimo di un *anno*;
- **gli oneri di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, **entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

La Compagnia rimborsa inoltre le maggiori spese debitamente documentate, sostenute:

- per la riparazione o la ricostruzione del *fabbricato* secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro (ad eccezione di quanto già previsto all'art. 45 - **Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, delle Norme comuni alle Sezioni I - Incendio, II – Furto e III – Elettronica**, in materia di "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"), qualora l'Autorità lo imponga, in quanto tali precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del *fabbricato* stesso;
- nel caso di sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'esercizio assicurato, **le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale dell'attività e comunque per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla data di avvenimento del sinistro** e riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) difficoltà di reperimento delle attrezzature facenti parte del *Contenuto dell'ufficio*, imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore, da provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- 2) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

SEZIONE II - FURTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 22 - Rischi assicurati. - La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del *Contenuto dell'ufficio*, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

1. **Furto**, quando l'autore del furto si sia introdotto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- attraverso le maglie delle saracinesche ed *inferriate* con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di *Addetti* all'esercizio;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

Per le cose custodite in *casseforti* (anche a muro), *armadi forti e/o armadi corazzati*, l'Assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

2. **Rapina o estorsione** avvenuta nei locali indicati in *polizza* anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono parificati ai danni del *furto* anche i guasti causati alle cose assicurate per commettere o tentare il *furto*, la *rapina* o l'*estorsione*.

La garanzia è inoltre estesa a:

3. **Atti vandalici** - la Compagnia indennizza gli *atti vandalici* alle cose assicurate commessi da terzi in occasione di eventi garantiti a termine della presente Sezione, siano essi consumati o tentati.
4. **Guasti cagionati dai ladri** - La Compagnia indennizza i guasti cagionati da terzi ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi *fissi ed infissi*, in occasione degli eventi garantiti, consumati o tentati. La presente estensione di garanzia è prestata – nei limiti della *Somma assicurata* – **fino a concorrenza di € 2.500,00 per ogni sinistro consumato o tentato e senza applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti**.
5. **Furto commesso fuori dall'orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato** - A parziale deroga dell'art. 23 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni, II lettera c), l'Assicurazione è estesa al *furto* avvenuto nei modi previsti dall'art. 22 – Rischi assicurati, quand'anche l'autore del *furto* sia un dipendente del *Contraente* o dell'*Assicurato* e **sempreché si verifichino le seguenti circostanze**:
 - l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza o della sorveglianza dei locali stessi;
 - il *furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
6. **Sostituzione serrature** - La Compagnia rimborsa le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dei locali indicati in *polizza* adibiti all'attività assicurata. La garanzia è operante solo a seguito di presentazione di **denuncia all'Autorità Giudiziaria e fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo quanto previsto dall'art. 50 - Limite massimo dell'indennizzo – delle norme comuni alle sezioni I – Incendio, II – Furto e III - Elettronica**.
7. **Spese di miglioramento** - In caso di *furto* indennizzabile a termini di *polizza* - avvenuto nell'ubicazione del *rischio* indicato in *polizza* - la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di rafforzare le difese esterne dei locali contenenti le cose assicurate nonché – qualora operante una delle due Condizioni Aggiuntive relative all'impianto di allarme – le spese per migliorare l'impianto di prevenzione o di allarme esistente. Tali spese dovranno essere **sostenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione**. La presente estensione di garanzia è prestata con un **limite di indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo quanto previsto dall'art. 50 "Limite massimo dell'indennizzo" delle Norme comuni alle sezioni I – Incendio, II – Furto e III - Elettronica**.
8. **Cose particolari** - In caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, la Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese effettivamente sostenute per:
 - il rimpiazzo delle Cose *particolari* distrutte con altre uguali od equivalenti;
 - le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle Cose *particolari*, **sempreché effettuate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dal sinistro**.Rimane in ogni caso escluso il risarcimento di ogni valore affettivo, artistico o scientifico.
L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose danneggiate o rubate saranno state riparate o ricostruite. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto dell'ufficio, fermo quanto previsto dall'art. 50 - Limite massimo dell'indennizzo – delle norme comuni alle sezioni I – Incendio, II – Furto e III - Elettronica.
9. **Portavalori - Limitatamente ai Valori** (esclusi i *Preziosi*), fermo il limite del **15% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'ufficio"** e con il massimo di **€ 3.500,00 per sinistro**, l'Assicurazione è prestata per:
 - il *furto* avvenuto in seguito ad *Infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei *Valori*;
 - il *furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi*;
 - il *furto* effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i *Valori* medesimi;
 - la *rapina* e/o l'*estorsione*;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di Addetti all'attività esercitata o persone di fiducia mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle Banche, ai Fornitori e/o Clienti e viceversa, comunque nell'ambito del territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia s'intende prestata:

- senza applicazione di eventuali scoperti e franchigie;
- durante l'orario di servizio, tra le ore 5 e le ore 24.

Art. 23 - Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni

I – Mancanza di custodia:

se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno; per Valori in genere la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno.

II – Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, conflische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
- b) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- c) commessi o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2 e 3) anche se non conviventi;
- d) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

III - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 - Altre Assicurazioni - delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l'applicazione di una o più detrazioni a carico dell'Assicurato non può essere assicurata da quest'ultimo con altra/e Impresa/e d'Assicurazione, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 24 - Limiti di indennizzo per la Partita Contenuto

Della somma assicurata alla partita 'Contenuto dell'ufficio' la Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- a) di € 6.000,00 per singolo oggetto, costituente arredamento dell'ufficio, per tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d'arte (esclusi Preziosi), collezioni e raccolte in genere;
- b) del 15% della somma assicurata con il massimo di € 3.500,00 per Valori, Gioielli e Preziosi, elevato, limitatamente ai Valori, ad € 5.000,00 a condizione che questi ultimi siano riposti in cassaforte (anche a muro), armadi forti e/o armadi corazzati;
- c) del 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita (ferma l'esclusione degli oggetti in metallo prezioso);
- d) del 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per effetti personali dell'Assicurato, di suoi familiari, di Prestatori di lavoro o di clienti (ferma l'esclusione di Gioielli e preziosi, pellicce e Valori).

Art. 25 - Difese esterne

La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale per l'operatività della copertura che:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate validamente ancorate o fissate nel muro con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso senza effrazione delle relative strutture.

Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate;

- b) le cose assicurate siano riposte sottotetto in uno o più locali anche non comunicanti (a condizione che gli stessi facciano parte di uno o più fabbricati, uniti o separati, posti entro il recinto aziendale o nel medesimo indirizzo e numero civico), aventi pareti perimetrali, solai e copertura in vivo, cotto, calcestruzzo, cemento armato o no, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda si trova a meno di quattro metri dal suolo, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Si conviene che i danni perpetrati violando chiusure non protette come sopra indicato verranno indennizzati – a termini della presente Sezione – fino a concorrenza dell'80% delle somme assicurate con il massimo di € 30.000,00.

Detto limite non verrà applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dall'autore del furto per introdursi nei locali.

Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 26 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della **Compagnia** se questa ha già pagato il danno; resta ferma la facoltà dell'**Assicurato** di rientrare in possesso delle cose recuperate previa restituzione in tutto o in parte dell'*indennizzo* riscosso.

Se le cose rubate sono recuperate prima del pagamento, la **Compagnia** è obbligata a corrispondere l'*indennizzo* soltanto per i danni eventualmente subiti in conseguenza del *sinistro*.

Art. 27 – Primo Rischio Assoluto

L'**Assicurazione** è prestata a *Primo Rischio Assoluto* cioè sino a concorrenza delle somme assicurate alla Sezione Furto e senza indagine sul valore della preesistenza.

Art. 28 - Concomitanza scoperti

Qualora, in caso di *sinistro*, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la **Compagnia** provvederà al pagamento dell'*indennizzo* previa detrazione dello **scoperto** unico del:

- 25% se coesistono due **scoperti**;
- 30% se coesistono più di due **scoperti**;

se è operante anche una *franchigia* assoluta, la stessa verrà considerata, fermi i predetti **scoperti**, come **minimo assoluto**.

Art. 29 - Utilizzo di veicoli posti nei locali per compiere il furto

Qualora il *furto* o la *Rapina* siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in *polizza* o nell'area in uso all'**Assicurato/Contraente**, la **Compagnia** corrisponderà la somma liquidata a termini della presente Sezione, previa detrazione dello **scoperto del 20%** che rimarrà a carico dell'**Assicurato**.

Art. 30 - Decentramento presso terzi - fiere e mostre

Il *Contenuto dell'ufficio* si intende assicurato, per gli stessi *riski* per i quali è prestata la copertura di cui alla presente Sezione e per un **valore non superiore al 10% della somma assicurata**, presso terzi, nonché fiere e mostre, in ubicazioni diverse da quella dichiarata compresa l'abitazione personale dei titolari dell'attività assicurata.

L'**Assicurato**, in caso di *sinistro*, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori del *Contenuto dell'ufficio* decentrato con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari.

La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

In nessun caso la **Compagnia** indennizzerà un importo superiore a € 2.500,00 per singola ubicazione.

PARTITE COMPLEMENTARI (operanti solo se indicata la somma assicurata alla relativa partita)

Valori in Cassaforte o Armadi forti

La garanzia è prestata per il *Furto*, la *Rapina* e l'*Estorsione dei Valori* (esclusi i *Preziosi*) custoditi in Cassaforte (**con esclusione di quelle a muro**), Armadi forti e/o armadi corazzati fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa *partita*.

In caso di *Furto*, la **Compagnia** è obbligata soltanto se l'autore del *Furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dal punto 1 dell'art. 22 - Rischi assicurati, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di *Rapina* o *Estorsione*, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** il 90% dell'importo liquidato a termini di *polizza*, restando il 10% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso.

Portavalori integrativa

La **Compagnia** assicura - in eccedenza a quanto previsto dal punto 9 dell'art. 22 - Rischi assicurati – fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa *Partita*, la perdita di *Valori* (esclusi i *Preziosi*) derivante da:

- furto avvenuto in seguito ad *Infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei *Valori*;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i **Valori stessi**;
- furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- Rapina e/o estorsione,

commessi sulla persona dell'**Assicurato**, degli *Addetti* all'attività esercitata o di persone di fiducia, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i *Valori* stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'**Assicurato**, alle Banche, ai Fornitori e/o Clienti e viceversa.

Si conviene che la garanzia è prestata:

- a) nell'ambito del territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
- b) a condizione che gli incaricati del trasporto siano di età compresa tra i 18 e i 70 anni ed esenti da minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori.

Il trasporto dei *Valori* deve essere effettuato, pena la decadenza della garanzia, nei seguenti modi:

- dalla persona incaricata al servizio di portavalori con qualsiasi mezzo di locomozione fino a € 10.000,00;
- dalla persona incaricata al servizio di portavalori, accompagnata da almeno un altro collaboratore di fiducia aventi i medesimi requisiti, con qualsiasi mezzo di locomozione da € 10.000,01 fino a € 25.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i trasporti di "Valori" superiori a € 25.000,00.

In caso di *sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza* previa detrazione di uno **scoperto del 20%** che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso e che sarà applicato solo sull'eccedenza assicurata con la presente Partita Complementare.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate)

1. Impianto d'allarme - Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un valido impianto automatico di allarme antifurto, e si obbliga a mantenere detto impianto in **perfetta efficienza** nonché ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone.

È espressamente convenuto che qualora si verificasse un *sinistro* e venisse riscontrata l'inefficienza o il mancato funzionamento dell'impianto, la *Compagnia* corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile a termini di *polizza*, restando il rimanente 20% a carico dell'*Assicurato*.

2. Impianto d'allarme volumetrico e/o perimetrale con caratteristiche vincolanti – Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale, avente le **seguenti caratteristiche**:

- a) centralina dotata di sistema per la trasmissione a distanza dell'allarme alle Forze dell'Ordine e/o a Istituto di Vigilanza;
- b) registratore di eventi;
- c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 (dodici) ore consecutive.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* si impegna:

- 1) a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme sopra descritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- 2) a far effettuare la manutenzione a ditta specializzata - con regolare contratto di manutenzione - almeno una volta l'anno e a presentare, su richiesta della *Compagnia*, il relativo certificato di manutenzione;
- 3) a far effettuare esclusivamente alla ditta specializzata a cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni relative a sostituzioni e/o modifiche;
- 4) a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* l'80% dell'importo liquidato a termini di *polizza*, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

3. Furto con destrezza - L'assicurazione di cui alla presente sezione si intende estesa al *furto con destrezza* commesso all'interno dell'ufficio durante le ore di apertura dello stesso, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto. La presente condizione è prestata con un *limite di indennizzo* pari ad € 1.000,00 senza applicazione di eventuali *franchigie* e/o *scoperti*.

SEZIONE III - ELETTRONICA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Art. 31 - Rischi assicurati. - La Compagnia, nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e fino alla concorrenza della somma assicurata, indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche strumentali all'esercizio dell'attività od al servizio del fabbricato, anche se di proprietà di terzi – collaudate, installate e pronte per l'uso a cui sono destinate – poste all'interno dei locali adibiti all'attività, cagionati da:

- a) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti in eccedenza a quanto previsto dalla Sezione I - Incendio;
- b) imperizia, imprudenza, negligenza ed errata manovra;
- c) da qualunque altro evento non espressamente escluso.

Inoltre, la Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa:

- d) fino a concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto, le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle apparecchiature elettroniche non danneggiate;
- e) fino a concorrenza di € 100,00 al giorno, per un periodo massimo di 20 giorni per ogni sinistro, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
 1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 3. prestazioni di servizi da terzi.

La Compagnia indennizza i costi giornalieri nell'ambito del periodo intercorrente dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto ed il momento di avvenuta sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato;

- f) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00:
 - i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti dati distrutti o danneggiati in caso di danno materiale direttamente causato a nastri o dischi magnetici o altri supporti dati;
 - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da sinistro; a condizione che la ricostruzione o la duplicazione avvengano entro un anno dal sinistro.
- g) fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 i danni a conduttori esterni, intendendosi per tali tutti i cavi che collegano i singoli apparecchi all'impianto elettrico fisso del fabbricato, collegati agli apparecchi assicurati compresi i costi di scavo, sterro, punteggiatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere in caso di danno indennizzabile a detti conduttori.

Art. 32 – Esclusioni

Sono esclusi i guasti e i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, o, se questi ultimi sono persone giuridiche, con dolo dei relativi rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata;
- b) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere, verificatisi in conseguenza di campi di energia e/o magnetici o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi, smontaggi (non connessi a lavori di pulitura), collaudi, prove, sperimentazioni, manutenzione e revisione, nonché in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'ufficio;
- e) dovuti a cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o locatore delle Apparecchiature elettroniche;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- g) dovuti a difetti preesistenti alla stipula della polizza già noti all'Assicurato;
- h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che i guasti o i danni siano connessi a eventi indennizzabili che abbiano colpito anche altre parti delle cose assicurate;
- l) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- m) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di occupazione militare o non, di invasione, rivolta, di provvedimenti di qualsiasi governo anche locale di diritto o di fatto;
- n) causati da terremoto, da maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, uragano, bufera, grandine ed ogni altra perturbazione atmosferica, neve, inondazione e alluvione, allagamento, mareggiate, cedimento e/o franamento del terreno e/o delle fondazioni, valanga, slavina;
- o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- p) diretti ed indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici – causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti (dipendenti e non), non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, cestinatura per svista, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

- anche se causati da atti dolosi, atti di **terroismo e/o sabotaggio** organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di **polizza**;
- q) inerenti a spese per eventuali riparazioni provvisorie, aggiunte, modifiche, revisioni o miglioramenti;
 - r) conseguenti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici delle cose assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - 1) controlli di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
 - 5) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - s) che si verifichino, qualora il costruttore od il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
 - t) relativamente ad impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria, a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente **polizza** all'impianto o all'apparecchiatura assicurati;
 - u) relativamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici, verificatisi in conseguenza di campi di energia;
 - v) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Relativamente alla garanzia maggiori costi la **Compagnia** non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'**Assicurato** per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato.

Art. 33 - Danni di furto

Relativamente ai danni di *furto*, l'*indennizzo* avverrà previa detrazione per singolo *sinistro* di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di **polizza**, se:

1. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **non sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**
 - robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, cristallo o vetro *antisfondamento*, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - *inferriate* validamente ancorate o fissate nel muro con avvertenza che sono ammesse *luci* purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso senza effrazione delle relative strutture.

Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate;
2. i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.

Art. 34 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. **Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.**

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati. Per i danni di furto, l'*indennizzo* avviene previa detrazione per singolo *sinistro* di uno *scoperto* pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di **polizza con il minimo di € 250,00.**

Art. 35 – Franchigia per sinistro

In caso di *sinistro*, l'*indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di una **franchigia fissa di € 250,00** che resterà a carico dell'**Assicurato**. In caso di danni da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti che coinvolgano sia la Sezione I – Incendio - che la presente Sezione si conviene l'applicazione di un'unica **franchigia** per l'importo sopra indicato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate)

1. Limitazione di garanzia

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 32 - Esclusioni, si intendono esclusi i guasti ed i danni assicurati od assicurabili con altre Sezioni della presente **polizza** salvo quanto previsto dall'art. 31 – Rischi assicurati - lettera a).

NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - INCENDIO E III - ELETTRONICA

Art. 36 - Colpa grave

I danni derivanti dagli eventi garantiti a termini delle suindicate Sezioni sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* e/o delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge.

Art. 37 - Rinuncia alla rivalsa

La *Compagnia* rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile, purché l'*Assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del *sinistro*.

Art. 38 - Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato/Contraente* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzioni dello stesso, **sempreché tali inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo. La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - INCENDIO, II – FURTO E III - ELETTRONICA

Art. 39 – Esclusione beni in leasing

Dalla garanzia di cui alle sezioni I - Incendio, II – Furto e III - Elettronica si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 40 – Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, la *polizza*, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del *rischio*, vale sia per il vecchio indirizzo che per quello nuovo a condizione che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbiano dato avviso alla *Compagnia* - in forma scritta e a mezzo comunicazione avente data di invio accertabile - dell'inizio delle operazioni di trasloco. La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella suddetta comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa.

Si conviene che, qualunque sia la durata del trasloco, la presente estensione di garanzia opera per una durata massima di 10 (dieci) giorni.

Trascorso tale termine, le garanzie di *polizza* saranno operanti per il solo nuovo indirizzo.

Art. 41– Onorari dei Periti

La *Compagnia* rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal *Contraente* per l'adempimento di quanto previsto dall'art. 44 - Mandato dei Periti:

- relativamente alla Sezione I - Incendio fino a concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto con il massimo di € 5.000,00 (come indicato al punto 15 dell'art. 14 - Oggetto dell'assicurazione – della sezione I – Incendio) ;
- relativamente alla Sezione II - Furto fino a concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto con il massimo di € 5.000,00;
- relativamente alla Sezione III – Elettronica fino a concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto con il massimo di € 5.000,00.

Art. 42 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché, limitatamente alla Sezione II - Furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose eventualmente rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le spese relative sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia* entro 6 (sei) giorni – ridotti a 48 (quarantotto) ore relativamente alla Sezione II Furto - da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile; Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) per i danni causati da *incendio* presumibilmente doloso, *esplosione*, *scoppio*, *furto*, *estorsione*, *scippo*, *rapina*, *atti vandalici* e dolosi, fare, nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla *Compagnia*;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino alla avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate, presenza di eventuali testimoni, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiate delle cose assicurate esistenti al momento del *sinistro* con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per i soli danni relativi alla Sezione II - Furto, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- f) denunciare tempestivamente la sottrazione di *Titoli di credito* anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

- g) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
- h) facilitare le indagini e gli accertamenti che la **Compagnia** ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi e presentare, a richiesta della **Compagnia**, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al *sinistro*.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 43 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno (escluso quello/quelli derivanti da Responsabilità Civile) è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla **Compagnia**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle *Parti*:
- b) tra due Periti nominati uno dalla **Compagnia** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà tra le *Parti*.

Art. 44 - Mandato dei Periti liquidatori

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità di accadimento del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'**Assicurato** o il **Contraente** hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 42 - Obblighi del **Contraente** in caso di *sinistro* della presente polizza;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 45 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della presente polizza;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente art. 43 b) – Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 45 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la presente polizza è stipulata sulla base del "Valore a nuovo", la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita* della polizza, e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illeso, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I - **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei *fabbricati*, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II - **Contenuto dell'ufficio** (eccetto *Preziosi*, *Cose particolari*, *Valori*, *Titoli di credito*) - si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

L'ammontare del danno si determina:

- **per i Fabbri**cati: stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di essi, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo il valore dell'area e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. Si conviene inoltre che:
 - se la ricostruzione o il ripristino dei *Fabbri*cati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del *sinistro*, verranno inclusi nell'ammontare del danno anche tali maggiori costi;
 - nel caso in cui il *fabbri*cato sia realizzato su area di altri proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del *fabbri*cato, la **Compagnia** pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il *fabbri*cato come in condizioni di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il **Contraente** o l'**Assicurato** abbiano documentato alla **Compagnia** l'avvenuta ricostruzione o riparazione e sempreché le stesse siano state ultimata entro un anno dalla data di accettazione dell'accordo di *indennizzo*.
Per il caso di cui sopra non si applica il disposto della Condizione Particolare "Anticipo indennizzi".
- **per il Contenuto dell'ufficio** (eccetto *Preziosi*, *Cose particolari*, *Valori* e *Titoli di credito*) e le lastre: stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica, deducendo da tale risultato il valore di quanto – determinato con lo stesso criterio – rimane dopo il *sinistro*.
Per le cose danneggiate, fuori uso od inservibili prima del *sinistro*, l'**Assicurazione** è prestata per il loro valore allo stato d'uso.

Nel caso di garanzia prestata a *Primo Rischio Assoluto* in ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascuna cosa assicurata, importo superiore:

- al quadruplo relativamente alla Sezione I - Incendio e III - Elettronica;
- al doppio relativamente alla Sezione II – Furto;

del valore allo stato d'uso della cosa assicurata stessa al momento del sinistro.

Relativamente a *Fabbricati, Contenuto dell'ufficio* (esclusi *Preziosi, Cose particolari, Valori, Titoli di credito*) e lastre, l'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento integrale dell'*indennizzo* determinato come sopra, solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo e con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino. Se ciò non avviene, l'*Assicurato* dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza rispetto al valore allo stato d'uso che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro.

- **per i *Preziosi*:** deducendo dal valore allo stato d'uso delle cose danneggiate, sottratte o distrutte:
 - I) il valore allo stato d'uso delle cose illese;
 - II) il valore dei residui;
 - III) gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- **per i *Valori e Titoli di credito*:** il *Contraente* o l'*Assicurato* deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei *Valori* e dei *Titoli di credito* assicurati.

Per quanto riguarda i *Titoli di credito* (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, in caso di *sinistro* la *Compagnia* rimborserà le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che:

- l'*Assicurazione* opera soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- la *Compagnia* non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo* per essi riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i *Valori*, i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'*indennizzo* verrà effettuato soltanto dopo che l'*Assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Si precisa infine che per articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita l'*indennizzo* avverrà allo stato d'uso, non trovando quindi applicazione il disposto del valore a nuovo.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 46 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di *sinistro*, le somme assicurate nella forma a *Primo Rischio Assoluto* ed i relativi limiti di *indennizzo* (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di *Premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 47 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'*indennizzo***.

Art. 48 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono **vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa**. L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 49 - Pagamento dell'*indennizzo*

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro* il pagamento verrà effettuato solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli articoli:

- 15 lettera d) per la Sezione I - Incendio;
- 23 lettera c) per la Sezione II - Furto;
- 32 lettera b) per la Sezione III - Elettronica.

Art. 50 - Limite massimo dell'*indennizzo*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, **per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate ad ogni singola Sezione espressamente richiamata.**

SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 51 – Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e per lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'ufficio e/o studio professionale esclusa ogni responsabilità inherente all'attività professionale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222/1984 e successive modifiche ed integrazioni per i danni subiti da terzi.

B) Assicurazione responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso *Prestatori di lavoro* da lui dipendenti *addetti* all'ufficio e/o studio professionale assicurato:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni da loro sofferti;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n.38, per morte e per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2, lettera a), del D.Lgs 23 febbraio 2000 n.38 .

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Si intendono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato i lavoratori parasubordinati ed associati in partecipazione dell'Assicurato, nonché i *Prestatori di lavoro* di cui al D.Lgs. 276/2003 (attuativo della cosiddetta Legge Biagi).

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi della legge 12 giugno 1984, n.222 e successive modifiche.

C) L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile dell'Assicurato derivante:

- a) **dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato assicurato**, comprese le eventuali parti comuni, nonché degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione o dall'utilizzo di antenne radiotelevisive e/o paraboliche, di recinzioni in genere, di cancelli automatici, di porte ad apertura elettronica e degli eventuali spazi esterni di pertinenza del fabbricato assicurato, compresi giardini, cortili, aree attrezzate (**con esclusione di tutti i giardini, i cortili e le aree destinate ad uso pubblico**), parcheggi e strade private **di esclusiva pertinenza del fabbricato indicato in polizza**;
- b) **dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di tendoni, di vetrine esterne, di apparecchi di illuminazione, cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di *Committente* dei lavori;
- c) **da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione** dei locali in cui viene svolta l'attività e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di *Committente* dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque **in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**;
- d) **da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale** di impianti idrici, igienici o di riscaldamento e da **rigurgito di fognature** di esclusiva pertinenza del fabbricato, **con esclusione dei danni da rigurgito di fognatura pubblica.** Limitatamente ai danni a terzi da rigurgito di fognatura, **l'assicurazione è prestata con il limite, per sinistro e anno assicurativo, di € 10.000,00**;
- e) **da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, avvenuto all'interno dei locali destinati all'attività indicata in polizza, con un massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo** per danni a cose o animali di terzi, con l'esclusione dei danni a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Qualora esista identica ed efficace copertura nella Sezione Incendio la presente garanzia vale per l'eccedenza di **massimale** ivi previsto;
- f) **da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione del fabbricato assicurato**, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di *Committente* i lavori stessi;
- g) **dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande purché collocate nell'ambito del fabbricato assicurato**;
- h) **dal servizio di mensa aziendale**, restando inteso che, qualora tale servizio fosse gestito da terzi, la garanzia opererà esclusivamente nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di *Committente*.
- i) **dal possesso di cani ed armi da difesa**, purché l'evento dannoso si verifichi nell'esercizio e per fatti colposi relativi alla conduzione dello stesso;

- j) dal servizio di vigilanza, effettuato con guardiani anche armati;
 - k) da attività esterna di visita a fornitori e clienti, anche se svolta per il tramite di collaboratori, da partecipazione a convegni, congressi e seminari;
 - l) da attività esterna legata ad operazioni bancarie, prelievo e consegna di documenti presso uffici pubblici e/o postali e/o presso altri uffici, il tutto connesso con l'attività indicata in polizza e ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dei danni alle cose formanti l'oggetto di tali operazioni;
 - m) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
 - n) dall'uso di biciclette, velocipedi e/o ciclocarri senza motore anche da parte dei dipendenti, con esclusione dei danni alle persone che li usano;
 - o) dai danni cagionati a terzi dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. Ai fini della garanzia R.C.T. sono esclusi i danni subiti dal conducente e dal veicolo oggetto della presente estensione di garanzia. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno e opera nei limiti territoriali previsti nella presente Sezione, in quanto, per i Paesi ove sia richiesta, sia stata rilasciata regolare Carta Verde.
- La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti e sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un Addetto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa estensione di garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;
- p) da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoruscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose ed in ogni caso con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate dalla stessa causa di inquinamento. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00;
 - q) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è prestata con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di € 150.000,00 con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00.
- D) Si intende inoltre compresa in garanzia:
- r) la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, nonché dei lavoratori parastatali e di tutti i Prestatori di lavoro dei quali l'Assicurato debba rispondere a termini di legge, familiari e soci collaboratori, per danni a persone o cose involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.;
 - s) la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato e fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - t) la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto del tirocinante o dello stagista che opera nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali dallo stesso subiti, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale (escluse malattie professionali) ciò entro i limiti del massimale R.C. verso Prestatori di lavoro;
 - u) la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga in conformità a disposizioni di legge;
 - v) la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per danni cagionati a cose dei clienti indossate o portate dagli stessi nell'ambito dei locali dell'ufficio e non consegnate all'Assicurato od a suoi dipendenti.

Art. 52 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- e) le Compagnie le quali – rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica – siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 53 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità civile derivante:

- a) da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali;
- b) di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico nonché ai relativi mezzi di trasporto, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- g) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) da furto;
- i) alle cose altrui derivanti da *incendio, esplosione e scoppio* di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto espressamente previsto all'art. 51 – Oggetto dell'assicurazione;
- j) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- m) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi salvo quanto espressamente previsto all'art. 51 – Oggetto dell'assicurazione;
- n) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- o) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 limitatamente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, nonché quelli derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- p) derivanti da spargimento d'acqua o da *rigurgito* di fogne, che non siano conseguenti a *rottura accidentali* di tubazione o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillacchio ed in genere *insalubrità* dei locali;
- q) punitivi di qualsiasi natura;
- r) i danni derivanti dall'organizzazione di eventi di qualsiasi natura;
- s) derivanti da:
 - perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - indisponibilità o malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti;
- t) da proprietà, possesso e/o utilizzo di droni.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- u) da detenzione o impiego di esplosivi;
- v) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- w) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- x) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- y) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
- z) derivanti da malattie professionali;
- aa) derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- bb) derivanti da B.S.E. (bovine spongiform encephalopathy), T.S.E. (transmissible spongiform encephalopathy) e vC.J.D. (new variant Creutzfeld-Jakob disease) nelle loro forme e varianti;
- cc) derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di *terrorismo, sabotaggio* e tutti gli eventi assimilabili;
- dd) da ordigni di guerra;
- ee) da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminatorio nelle varie forme e varianti;
- ff) derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modifica, test, acquisizione, produzione, trattamento, fabbricazione, manipolazione, distribuzione, stoccaggio, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosintetici destinati o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Art. 54 – Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio Europeo.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 55 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle Vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere alla Compagnia la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.** Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente Sezione** per il danno cui si riferisce la domanda, in aggiunta al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, **le spese sono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.** La Compagnia non riconosce peraltro spese in-contrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende.

Art. 56 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale l'Assicurazione opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.

Art. 57 – Numero degli addetti e relative variazioni

Il premio di cui alla presente Sezione è convenuto sulla specifica dichiarazione dell'Assicurato che il numero degli addetti all'attività assicurata è quello risultante in polizza. Qualora, nel corso di validità della polizza, si verifichino variazioni in aumento di tale numero, l'Assicurato si obbliga a darne immediata comunicazione alla Compagnia ed a pagare l'eventuale maggiore premio. La Compagnia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile qualora al momento del sinistro risulti un numero di addetti superiore a quello dichiarato in polizza e ricorrono le seguenti circostanze:

- la variazione sia avvenuta durante il periodo di assicurazione in corso;
- il numero degli addetti accertati non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli addetti dichiarati in polizza (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di un'unità qualora il numero complessivo di addetti sia inferiore od uguale a 5 e con il minimo di 2 unità qualora il numero complessivo di addetti sia superiore a 5.

Se avvengono invece variazioni in diminuzione rispetto al numero dichiarato in polizza, il premio è ridotto in proporzione a decorrere dal periodo di assicurazione successivo alla data della comunicazione dell'Assicurato alla Compagnia.

Art. 58 - Qualifica di Terzi

A parziale deroga di quanto indicato all'art 52 "Persone non considerate terze", sono considerati terzi:

- 1) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio;
- 2) i lavoratori non dipendenti che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare all'attività indicata in polizza per attività di istruzione o per effettuare attività promozionali;
- 3) i consulenti collaboratori non dipendenti dell'Assicurato, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali), anche se occorse a seguito della loro partecipazione all'attività assicurata, **con esclusione dei danni connessi a fatto imputabile al collaboratore stesso;**
- 4) i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 5) titolari e i dipendenti di ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, **semprèché non prendano parte comunque agli specifici lavori ed attività formanti oggetto dell'assicurazione;**
- 6) i professionisti, gli agenti ed i rappresentanti di cui l'Assicurato si avvalga in ordine all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

La garanzia è operante limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale (escluse malattie professionali).

Art. 59 - Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 60 - Massimale di garanzia

Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone che abbiano subito danni dallo stesso.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate)

1. **Estensione garanzia all'attività di consegna corrispondenza limitatamente all'attività di servizio postale privato**
L'assicurazione di cui alla sezione IV – Responsabilità civile, si intende estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali e/o distruzione e deterioramento di cose durante le operazioni di consegna della corrispondenza. **Rimane ferma l'esclusione della responsabilità civile derivante all'Assicurato da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.** La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 10.000,00 per i danni a cose e di € 150.000,00 per i danni a persone, con applicazione, per ciascun sinistro, di una franchigia di € 250,00.

2. Danni alle cose in consegna e custodia

Si intendono altresì compresi in garanzia, **sino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo**, i **danni subiti dalle cose di terzi, detenute in consegna e custodia dall'Assicurato**, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione, **con applicazione di una franchigia di € 300,00 per sinistro**.

3. Estensione RC a tutte le ubicazioni in cui viene svolta l'attività assicurata

L'assicurazione di cui alla sezione IV – Responsabilità civile, si intende estesa alle sedi, specificatamente elencate in polizza, in cui l'Assicurato svolge la propria attività, fino ad un massimo di 5 ubicazioni. Il numero di **addetti** indicato in polizza si intende pertanto comprensivo di tutti gli **addetti** cumulativamente considerati.

4. Organizzazione di corsi di formazione interni

L'assicurazione di cui alla Sezione IV – Responsabilità Civile Terzi, si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato organizzi, **all'interno dei locali indicati in polizza**, corsi di formazione inerenti la propria attività, fino ad un massimo di 50 partecipanti per ciascuna sessione. Tale attività deve **intendersi svolta a carattere non prevalente** risultando quindi complementare all'attività principale indicata in polizza.

5. Limitazione garanzia a alla sola RC della proprietà del fabbricato

L'art. 51 "Oggetto dell'assicurazione" si intende abrogato e sostituito dal seguente:

"Oggetto dell'Assicurazione"

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari e simili, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla **proprietà del fabbricato assicurato**, e comprende, fra l'altro, i danni causati:

- 1) **da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione** dei locali in cui viene svolta l'attività e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di **Committente** dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque **in conformità alle disposizioni di legge esistenti**. **Tale garanzia si intende prestata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**;
- 2) **da tutte le opere murarie e di finitura** relative al fabbricato o porzione, scale, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, compresa l'eventuale quota parte condominiale di proprietà comune;
- 3) **da impianti fissi** idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici elettronici e simili, considerati immobili per natura o destinazione, compresi **esplosione o scoppio**;
- 4) **da recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato**;
- 5) **da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmettenti**;
- 6) **da rigurgito di fognature** di esclusiva pertinenza del fabbricato, **con esclusione dei danni da rigurgito di fognatura pubblica**. **L'assicurazione è prestata con il limite, per sinistro e anno assicurativo, di € 10.000,00**;
- 7) **da spargimento o infiltrazioni di acqua** anche piovana, nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a **rottura accidentali** di opere o di impianti, con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali od a logoramento per vetustà;
- 8) **da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, avvenuto all'interno dei locali destinati all'attività indicata in polizza, con un massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo** per danni a cose di terzi, con l'esclusione dei danni a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Qualora esista identica ed efficace copertura nel modulo *Incendio* la presente garanzia vale per l'eccedenza di **massimale** ivi previsto;
- 9) **da inquinamento accidentale**, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntivamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoruscite a seguito di **rottura accidentale** di impianti e/o condutture. **La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose ed in ogni caso con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo** anche nel caso in cui vi siano più richieste di **risarcimento**, anche se presentate in tempi diversi ma originate dalla stessa causa di inquinamento. La garanzia vale per le richieste di **risarcimento** presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della **polizza** ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell'Assicurato il **10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00**;
- 10) **le interruzioni o sospensioni**, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**. **L'assicurazione è prestata con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di € 150.000,00 con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00**.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un **fabbricato plurifamiliare**, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

SEZIONE V - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 61 - Procedimento di mediazione e foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Compagnia o l'Intermediario cui è assegnata la polizza.

Ai sensi del d. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente *contratto* devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad organismi di mediazione iscritti in apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente *contratto*, la quale è individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal *contratto*.

Art. 62 - Estensione territoriale

La presente sezione opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le *richieste di risarcimento* originate da *atti illeciti* posti in essere esclusivamente nei territori dell'Unione Europea, Regno Unito e Svizzera, fermo restando che in caso di *richieste di risarcimento* che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione di cui alla presente sezione opera limitatamente alle *richieste di risarcimento* avanzate innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da Autorità Giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 63 - Obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA si avvale per la gestione dei *sinistri* della società DUAL Italia S.p.A. (iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'IVASS), si conviene quanto segue.

a) L'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'*indennizzo* ai sensi della presente *polizza* - deve dare alla Compagnia, tramite l'*Intermediario*, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

- I. Qualsiasi *richiesta di risarcimento* a lui presentata;
- II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un *Atto illecito*;
- III. Qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza.

Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato nel periodo di assicurazione relativamente ai precedenti punti (II) e (III) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione indicato in *polizza* (**purché l'evento denunciato sia riconducibile ad un atto illecito commesso durante il periodo di assicurazione**) indipendentemente o meno dall'applicabilità del maggior termine per la notifica delle *richieste di risarcimento*, qualsiasi *richiesta di risarcimento* seguente sarà considerata dalla Compagnia come effettuata nel periodo di assicurazione. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

b) L'Assicurato deve fornire alla Compagnia tutte le informazioni e deve cooperare così come la Compagnia potrà ragionevolmente richiedere, divulgando l'esistenza del presente *contratto* solo con il consenso della Compagnia, salvo non sia diversamente disposto dalla legge.

c) I legali e periti scelti dall'Assicurato per la gestione di una *richiesta di risarcimento* dovranno essere preventivamente approvati dalla Compagnia.

d) L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a *richieste di risarcimento* o concordarne l'entità oppure sosterne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto della Compagnia.

In caso di *richiesta di risarcimento*, l'Assicurato s'impegna a non pregiudicare la posizione della Compagnia o i diritti di rivalsa dei medesimi.

e) La Compagnia non potrà definire transattivamente alcuna *richiesta di risarcimento* senza il consenso scritto dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire a una transazione suggerita dalla Compagnia e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una *richiesta di risarcimento*, l'obbligo risarcitorio della Compagnia per detta *richiesta di risarcimento* non potrà eccedere l'ammontare con il quale la *richiesta di risarcimento* avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi costi e spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare applicabile indicato in *polizza*.

f) Nel caso che una *richiesta di risarcimento* risulti solo parzialmente assicurata dal presente *contratto*, le parti si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente *polizza*.

Sulla base di questo accordo, la Compagnia anticiperà Costi e spese per la parte della perdita assicurata.

g) La Compagnia s'impegna ad anticipare i costi e le spese sostenute prima della definizione della *richiesta di risarcimento*. Tale anticipo di Costi e spese come sopra definito, sarà restituito alla Compagnia da parte dell'Assicurato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto all'*indennizzo* a termini del presente *contratto*.

Art. 64 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle Vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda.

La Compagnia rimborserà gli eventuali **Costi e spese** (soggette alla definizione) sostenute in proprio dall'Assicurato/Contraente, nel comune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'art. 1917 Codice Civile e fino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, i costi e le spese sono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce eventuali costi e spese incontrati dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 65 - Surrogazione

Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto la Compagnia si surrogherà nei diritti di rivalsa dell'Assicurato per tali importi.

In tal caso l'Assicurato dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano alla Compagnia di agire legalmente in luogo dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per la Compagnia il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili.

Art. 66 - Oggetto dell'assicurazione – Obbligazione temporale della Società "CLAIMS MADE"

La garanzia di cui alla presente sezione è su base "Claims made", pertanto la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro le perdite – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione indicato in polizza o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), purché tali richieste di risarcimento siano originate da un Atto illecito relativo all'attività professionale descritta in polizza, commesso durante il periodo di assicurazione o di retroattività, se concessa, dall'Assicurato o da un collaboratore di cui l'Assicurato stesso ne debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da atti dolosi commessi nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi e impregiudicati i diritti di surrogazione.

Art. 67 - Penalità fiscali

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e a maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso dell'applicazione diretta della sanzione all'Assicurato – la garanzia di cui alla presente sezione terrà indenne quest'ultimo dalle richieste di risarcimento presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali a essi comminate che siano riconducibili ad atti illeciti commessi dall'Assicurato nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

Art. 68 - Esclusioni operanti per tutte le professioni

L'assicurazione non opera:

- a) Attività diverse da quanto indicato in polizza:

In relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e in polizza o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina;

- b) Fatti noti:

Per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;

- c) Assicurato non iscritto all'albo professionale, se previsto:

A favore di un Assicurato che non sia iscritto all'albo professionale o autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità.

In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli atti illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.

La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.

Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle richieste di risarcimento riferite ad atti illeciti commessi prima della data della predetta delibera.

L'Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni alla Compagnia fornendo copia di detta documentazione.

La Compagnia conseguentemente avrà facoltà di:

- I. Recedere dalla garanzia di cui alla presente sezione dando 90 giorni di preavviso;

- II. Mantenere in vigore l'assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle richieste di risarcimento per atti illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli organi competenti;

- d) Inquinamento:

Per le richieste di risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, o contaminazione di qualsiasi tipo;

- e) Amianto:

Per le richieste di risarcimento derivanti da amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

- f) **Campi elettromagnetici (emf):**
Per le *richieste di risarcimento* conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici (emf).
- g) **Multe, ammende e/o sanzioni dirette:**
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'**Assicurato** o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'art. 67 "Penalità fiscali";
- h) **Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
 - I. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
 - II. Sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
- i) **Fatti dolosi e fraudolenti:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'**Assicurato**;
- j) **Rc contrattuale:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all'**Assicurato** per legge e/o in base a regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia.
- k) **Guerra, atti terroristici:**
Per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
 - I. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o constituenti rivolta o colpo di stato politico o militare;
 - II. Qualsiasi atto terroristico
 Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti I. e II. che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui la *Compagnia* affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi *perdita*, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'**Assicurato**.
 L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
- l) **Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta:**
Nei casi in cui l'**Assicurato** sia persona giuridica allorché la *richiesta di risarcimento* sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali *richieste di risarcimento* siano originate da richieste di terzi;
- m) **Soggetto giuridico in cui l'**Assicurato** sia socio, amministratore o dipendente:**
Per le *richieste di risarcimento* avanzate da qualsiasi soggetto giuridico nel quale l'**Assicurato** rivesta la carica di socio, amministratore o dipendente;
- n) **Insolvenza o fallimento:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'**Assicurato**.
- o) **Rc prodotti:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'**Assicurato** o da relative *Compagnia* o da parte di sub-appaltatori dell'**Assicurato**;
- p) **Danni corporali o danni materiali:** per le *richieste di risarcimento* derivanti da *danni corporali* o *danni materiali*, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'**Assicurato**, salvo quanto diversamente pattuito.
- q) **Possesso o proprietà di beni:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'**Assicurato** di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.
- r) **Circostanze e/o richieste di risarcimento note:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *Circostanze e/o richieste di risarcimento* verificatesi antecedentemente al *periodo di assicurazione* della presente polizza.
- s) **Circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze:**

Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *Circostanze e/o richieste di risarcimento* già notificate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* in base a precedenti *polizze* oppure già notificate dall'*Assicurato* ad altri assicuratori in base a precedenti polizze.

t) Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni:

Per le *perdite patrimoniali* conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

Resta inoltre inteso che la *Compagnia* sarà esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi *richiesta di risarcimento* e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente *polizza* se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di *indennizzo* od esecuzione di tale prestazione esponga la *Compagnia* o i suoi Riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 69 - Franchigie e/o scoperti

L'assicurazione s'intende prestata con l'applicazione per ogni *richiesta di risarcimento* della seguente *franchiglia* assoluta, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole clausole:

- per Commercialisti, Centri elaborazione dati - EDP, Avvocati, Periti Industriali, Amministratori di Condominio, Dottori agronomi forestali - Agrotecnici - Periti agrari, Consulenti del lavoro: € 1.000,00;
- per Architetti, Ingegneri, Geometri: da € 2.500,00;
- per Periti assicurativi e Mediatori creditizi - Agenti in attività finanziarie: da € 1.500,00;
- per Studi multiprofessione giuridici economici e Studi multiprofessione tecnici viene applicata la *franchiglia* più alta tra quelle riferite alle varie professioni esercitate all'interno dello studio.

Art. 70 - Casi di cessazione dell'assicurazione (limitatamente alla sezione V – RC Professionale)

- a) Salvo l'applicabilità del maggior termine per la notifica delle *richieste di risarcimento*, la garanzia di cui alla presente sezione cesserà con effetto immediato nel caso di:
I. Scioglimento della *Compagnia* o dell'associazione professionale;
II. Cessazione dell'attività e/o ritiro dall'attività;
III. Morte dell'*Assicurato*;
IV. Fusione od incorporazione della *Compagnia* o dell'associazione professionale;
V. Messa in liquidazione anche volontaria della *Compagnia*;
VI. Cessione del ramo di azienda a soggetti terzi.

In tutti i casi predetti, l'assicurazione di cui alla presente sezione è prestata nei confronti delle *richieste di risarcimento* e delle *Circostanze* che possono dare origine a una *perdita* dopo la data di cessazione, ma **esclusivamente in relazione ad atti illeciti commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della polizza**.

- b) La *Compagnia* e l'*Assicurato* potranno recedere dalla presente sezione con lettera raccomandata inviata con un preavviso di 90 giorni.

In questo caso se il recesso è esercitato dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* avrà il diritto al rimborso del premio netto indicato in *polizza*, limitatamente alla presente sezione, in proporzione al periodo di assicurazione non più coperto dal contratto. La stessa disposizione si applica se il recesso è esercitato dall'*Assicurato*.

L'eventuale rimborso sarà corrisposto all'*Assicurato* entro 30 giorni dalla cessazione dell'assicurazione.

- c) Richieste di risarcimento fraudolente - clausola risolutiva espressa

Qualora l'*Assicurato* sia complice o provochi dolosamente una richiesta d'*indennizzo* falso o fraudolento, riguardo ad una *perdita*, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, egli perderà il diritto ad ogni *indennizzo* ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di premio, fermo restando il diritto della *Compagnia* alla rivalsa contro l'*Assicurato* per indennizzi già effettuati.

- d) Procedure di rinnovo

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 8 - Durata del contratto – delle norme che regolano l'assicurazione in generale, si precisa che:

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) durante il periodo di osservazione venissero notificate dall'*Assicurato*, *Circostanze e/o richieste di risarcimento* alla *Compagnia*;
- 2) alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa:
 - Il *fatturato* consuntivo risulti aumentato oltre il 50% rispetto a quello dichiarato dall'*Assicurato* all'atto della sottoscrizione della presente *polizza* salvo che, nonostante tale aumento, il *fatturato* consuntivo rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata in *polizza*.
 - Sia stata richiamata, ove consentito, la condizione particolare 1 "sindaco – revisore – membro organismo di vigilanza" - e gli introiti derivanti dagli incarichi di sindaco e/o revisore legale dei conti siano superiori al 35% del *fatturato* consuntivo dell'ultimo anno fiscale.

Per i casi sopraindicati, l'*Assicurato* dovrà darne immediata comunicazione alla *Compagnia* tramite l'intermediario inviando una nuova richiesta di quotazione, sulla base della quale la *Compagnia* valuterà i termini del rinnovo.

Art. 71 - Condizioni relative al maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

A. **Polizza emessa in nome e per conto di un singolo Assicurato**

- 1) In caso di morte dell'*Assicurato* e nel caso in cui il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento non venga acquistato dagli eredi dell'*Assicurato* presso una diversa Società, gli stessi avranno diritto ad un periodo di

24 mesi dalla data del mancato rinnovo per la notifica delle *richieste di risarcimento*, **sempre che sia stata inviata richiesta scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal termine del periodo di assicurazione indicato in polizza**. Tale periodo potrà essere esteso per un ulteriore periodo, **la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dalla Compagnia**, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno.

- 2) Solo in caso di cessazione definitiva dell'attività, **ad eccezione dei casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall'albo professionale**, l'assicurato ha la facoltà di acquistare un maggior termine per la notifica delle *richieste di risarcimento*, **la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dalla Compagnia**, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno.

Il limite di indennizzo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento notificate nel maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, non potrà superare il limite di indennizzo indicato in polizza.

B. Polizza emessa in nome e per conto di un'associazione professionale, di uno studio associato o di una Compagnia

In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell'attività, assorbimento o fusione dell'associazione professionale o dello studio associato o della Compagnia, volontaria o forzosa messa in liquidazione della Compagnia, cessione di un ramo d'azienda ad un terzo, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti e/o un **maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento** non venga acquistato dall'Assicurato o dai suoi eredi presso una diversa Compagnia, l'Assicurato ha la facoltà di acquistare un **maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dalla Compagnia**, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, **sempreché sia stata inviata richiesta scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal termine del periodo di assicurazione indicato in polizza**. **Il limite di indennizzo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento notificate nel maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, non potrà superare il limite di indennizzo indicato in polizza.**

Art. 72 - Condizioni particolari sempre operanti

1 - Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 68 "Esclusioni operanti per tutte le professioni" – lett. p), la copertura della presente sezione si intende operante anche per le *richieste di risarcimento di terzi* per i danni, corporali e materiali, dei quali l'Assicurato si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge **e che siano accaduti nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale**.

Tale articolo si applica anche alla responsabilità civile dell'Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell'ambito dei locali adibiti a studio professionale, di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia è prestata, previa applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per ogni richiesta di risarcimento, nel limite di indennizzo indicato nella polizza per la RC professionale e comunque con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo.

Ferme restando le esclusioni di polizza, la copertura non è operante per le *richieste di risarcimento* riconducibili a o derivanti da:

- a) **Danni materiali:**
danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga;
- b) **Danni alle opere:**
danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- c) **Danni alle cose:**
danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) **Danni da spargimento di acque:**
danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
- e) **Danni da condutture, impianti sotterranei, sedimenti etc.:**
danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- f) **Danni da esplosivi:**
detenzione o impiego di esplosivi;
- g) **Danni da proprietà di fabbricati:**
proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;
- h) **Danni da circolazione veicoli:**
circolazione di qualunque veicolo.

Qualora sia operante analoga garanzia all'interno della sezione IV – Responsabilità civile, la presente condizione opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei **limiti d'indennizzo** rispetto alla copertura prevista all'interno dell'altra sezione.

2. Codice privacy (D Lgs. 196/2003)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per *perdite patrimoniali* causate a *terzi*, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. **La garanzia è prestata nell'ambito del limite d'indennizzo indicato in polizza ed è esclusa in caso di atto illecito continuato.**

SEZIONE I: COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, SOCIETÀ DI SERVIZI CONTABILI (EDP)

Art. 73 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 68 – Esclusioni operanti per tutte le professioni, l'assicurazione non opera:

a) **Rc amministratori/sindaco e revisore:**

Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi *atto illecito* commesso dall'*Assicurato* e/o da un *Collaboratore* che agisce in qualità di amministratore (membro del C.d.A.) Sindaco, o revisore legale dei conti, o di membro dell'organismo di vigilanza, salvo che tale estensione non sia prevista specificatamente in *polizza*;

b) **Certificazione dei bilanci di Società quotate:**

Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *atti illeciti* commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle *Società* per azioni quotate in borsa ed in genere di *Società* soggette per legge all'obbligo della certificazione, salvo il caso in cui sia specificatamente convenuto e indicato in polizza;

c) **Assistenza fiscale e visto di conformità:**

Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *atti illeciti* commessi in relazione alle attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché mediante apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, irap, ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a € 15.000 ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 – comma 7 e dell'art. 1 co. 574 della L. 24.12.2013, n.147.

d) **Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile:**

Per le perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario e comunque derivanti da responsabilità amministrativa e amministrativo – contabile.

Art. 74 - Condizioni particolari sempre operanti

3. Perdita documenti e valori

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'*Assicurato* scopra durante il *periodo di assicurazione* o durante il *maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento* (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'*Assicurato*, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- Somme di denaro, titoli e *valori* ricevuti in deposito dai clienti, **con l'applicazione di un sottolimite di indennizzo pari a € 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo**, non soggetto all'applicazione di *franchigia / scoperto*

Siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli *Assicuratori* terranno indenne l'*Assicurato* per:

- a) Ogni responsabilità legale nella quale l'*Assicurato* stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- b) I costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'*Assicurato* nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

4. Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante per:

Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia è prestata con un sottolimite di indennizzo pari a € 500.000,00 e una franchigia fissa di €1.500,00 per ogni richiesta di risarcimento.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente sezione, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'efficacia della presente estensione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

- I. Che il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* nella proposta e indicato nel certificato comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- II. Che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Resta inteso che l'estensione non sarà operante per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'*Assicurato* in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al d. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

5. Amministratore condominiale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale come previsto dagli Artt. 1129, 1130 e ss Codice Civile.

Tale estensione si intende operante qualora il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante da tale attività.

Ferme restando le Esclusioni previste nella polizza, la presente estensione non opera per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a:

- i. omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- ii. furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- iii. proprietà del fabbricato;
- iv. danni corporali;
- v. responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari.

6. Fusioni e acquisizioni

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale consulente per le attività di fusioni ed acquisizioni, **sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.**

7. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 68 "Esclusioni operanti per tutte le professioni" – lett. p), la copertura della presente sezione si intende estesa al pregiudizio economico derivante da *danni corporali* avvenuti durante il *periodo di assicurazione* e di cui l'Assicurato sia ritenuto responsabile.

- a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30/6/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti durante il *periodo di assicurazione* indicato in polizza da *Prestatori di lavoro* da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- b) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.p.r. 30/6/1965 n. 1124, cagionati durante il *periodo di assicurazione* indicato in polizza, ai *Prestatori di lavoro* di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea.
- c) La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.

La garanzia è prestata, previa applicazione di una *franchigia fissa di € 500,00 per ogni richiesta di risarcimento*, nel limite di *indennizzo* indicato in polizza per la RC professionale e comunque con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo, con il limite di € 250.000,00 per persona.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di legge. Da tale copertura restano escluse le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualsiasi natura.

Qualora sia operante analoga garanzia all'interno della sezione IV – Responsabilità civile, la presente condizione opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei *limiti d'indennizzo* rispetto alla copertura prevista all'interno dell'altra sezione.

8. Curatore/liquidatore/commissario

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:

- Curatore nelle procedure di fallimento;
- Commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- Commissario governativo per le procedure di scioglimento di Società cooperative;
- Ausiliario giudiziario;
- Liquidatore giudiziale e co-liquidatore;
- Arbitro;
- Custode giudiziario;
- Rappresentante degli obbligazionisti;
- Perito e consulente tecnico

Sempre che tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Art. 75 - Condizioni particolari (operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

9. Sindaco – revisore legale dei conti (ex revisore dei conti – ex controllo contabile) ai sensi del d. Lgs. 39/2010 - membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del d.lgs 231/2001 – articolo 6 punto 1 lettera b) – membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.

Articolo 1: Estensione di garanzia – Obbligazione temporale della Società “Claims made”

Qualora tale estensione sia prevista in polizza, fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla polizza, essa s'intenderà estesa alle perdite che traggono origine da ogni *richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato per la prima volta e notificate alla Società durante il periodo di assicurazione*, in conseguenza di un atto illecito

commesso nel *periodo di assicurazione* od entro il periodo di *retroattività*, nell'espletamento dell'incarico/ dell'attività oggetto della presente estensione.

A maggior precisazione di quanto contenuto nella presente estensione e fermo restando quanto previsto nei successivi **articoli e paragrafi**, sono da intendersi compresi:

- a) I nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione della polizza;
- b) Gli incarichi cessati durante il *periodo di assicurazione*.

La garanzia di cui al presente articolo 1 è prestata con il *limite di indennizzo* indicato in polizza, ed una *franchigia* fissa di € 5.000,00 per ogni *richiesta di risarcimento*.

Articolo 2: Condizioni dell'estensione di garanzia

L'efficacia dell'estensione di garanzia di cui all'articolo 1 che precede è subordinata alle seguenti condizioni:

- Che l'**Assicurato**, nella fascia di *fatturato* indicata in *polizza*, abbia incluso i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- Che i compensi derivanti dagli incarichi non siano di importo superiore al 35% del totale del *fatturato* indicato in *polizza*.
- Che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Articolo 3: Limiti della estensione di garanzia (sottolimiti e "secondo rischio")

Fermo restando tutto quanto previsto dalla presente estensione, si intendono compresi anche:

- a) Gli incarichi assunti presso banche, Società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e Società finanziarie in genere;
- b) Solo qualora sia stato concesso un periodo di *retroattività*, gli incarichi cessati entro detto periodo.

La garanzia relativa agli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo 3, è prestata con il *sottolimite di indennizzo*, compreso nel *limite di indennizzo* della *polizza*, pari a € 250.000,00 per ogni *richiesta di risarcimento* ed in aggregato annuo, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 20.000,00 per ogni *richiesta di risarcimento*.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente sezione, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci.

Articolo 4: Esclusioni

Dall'estensione restano escluse:

I. Procedure concorsuali e di liquidazione

Le *richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484 primo comma punto 4 del Codice Civile e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa etc.) Avviate prima del *periodo di assicurazione*, salvo che (in quanto previsto dalla legge) per incarichi accettati per la prima volta successivamente l'avvio di dette procedure;

II. Perdite superiori al 25% del patrimonio netto

Le *richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a Società il cui ultimo bilancio, prima della data di decorrenza del *periodo di assicurazione*, presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri di redazione, una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;

III. Compensi non autorizzati

Le *richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a somme percepite dall'**Assicurato** a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente;

IV. Interesse economico

Le *richieste di risarcimento* avanzate direttamente od indirettamente contro l'**Assicurato**, da Società o enti in cui l'**Assicurato** abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).

10. Società di servizi contabili (edp)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione, si intende operante anche per la responsabilità imputabile alla Società di servizi contabili (edp) di cui si avvale l'**Assicurato**, esclusivamente per l'attività svolta per conto dei clienti dell'**Assicurato**.

Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* consuntivo indicato in *polizza* sia comprensivo anche del *fatturato* della Società di servizi contabili (edp), per l'attività svolta per conto dei clienti dell'**Assicurato**.

11. Visto di conformità (D. Lgs. 241/97 – d.l. 78/2009)

La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, come specificato nel d.m. n. 164/99 e successive modifiche e ai sensi del d.l. n. 78/2009 art.10 – comma 7 e dell'art. 1 comma 574 della legge 24.12.2013, n.147 e con effetto dalle ore 24.00 del 23.04.2017 deve intendersi modificato dall'art 3 del d.lgs n. 50/2017; nonché art. 38 bis del dpr n. 633/1972 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 175/2014 e dall' art. 7 quater del d.l. n. 193/2016.

A maggior chiarimento si precisa che il riferimento alle disposizioni di legge di cui al paragrafo che precede deve intendersi comprensivo di qualsiasi successiva modifica ed integrazione.

Il limite di indennizzo esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in € 3.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso per le richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurato durante il periodo di vigenza della presente polizza. Le eventuali richieste di risarcimento relative ad attività diverse dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità di cui al precedente paragrafo non comporteranno riduzione del predetto limite di indennizzo. **L'assicurato dichiara e gli assicuratori prendono atto che il limite di indennizzo di € 3.000.000,00 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati.**

Gli assicuratori si impegnano ad indennizzare il danneggiato dell'intero importo della perdita accertata, mentre l'assicurato s'impegna a rimborsare agli assicuratori l'importo di scoperto o franchigia, che pertanto rimane a suo totale carico.

Si prende inoltre atto che in caso di cancellazione o di mancato rinnovo della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, la presente estensione opererà, sempre soggetta a tutti i termini, condizioni ed esclusioni della polizza, per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato che siano originate da un errore commesso durante il periodo di assicurazione e che siano notificate agli assicuratori durante i cinque anni successivi alla data di scadenza della polizza.

L'assicurazione di cui alla polizza non opera in relazione a richieste di risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino la responsabilità derivante dall'apposizione del visto di conformità sui modelli 730 di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997 modificato dal d.lgs 175 del 21 novembre 2014.

12. Studio associato

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il *Contraente* sia uno studio associato, la copertura della presente polizza si intende operante anche per l'attività esercitata con propria p. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente polizza.

Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* consuntivo indicato in polizza sia comprensivo anche del *fatturato* derivante dall'attività esercitata individualmente.

La *Compagnia* verificherà, in caso di richiesta di risarcimento, il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione alla *Compagnia*.

SEZIONE II: INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALE

Art. 76 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 68 – Esclusioni operanti per tutte le professioni, l'assicurazione non opera per:

a) **Contratti di appalto:**

Per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione.

b) **Danni a opere da parte d'impresa in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente:**

Per le richieste di risarcimento derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

c) **Perizie e stime finalizzate alla concessione di finanziamenti in genere:**

Per le richieste di risarcimento derivanti da, connesse con e/o attribuibili all'attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile a un atto illecito commesso dall'Assicurato;

Art. 77 - Condizioni particolari sempre operanti

13. Perdita documenti e valori

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- Somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, **con l'applicazione di un sottolimite di indennizzo pari a € 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo**, non soggetto all'applicazione di franchigia / scoperto

Siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per:

- c) Ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- d) I costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

14. Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante per:
Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. **La garanzia è prestata con un sottolimite di indennizzo pari a € 500.000,00 e una franchigia fissa di €1.500,00 per ogni richiesta di risarcimento.** Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'efficacia della presente estensione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

- i. che il **fatturato** dichiarato dal **Contraente** nella proposta e indicato nel certificato comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- ii. che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Resta inteso che l'estensione non sarà operante per le **richieste di risarcimento** direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'**Assicurato** in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al d. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

15. Amministratore condominiale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'**Assicurato** nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale come previsto dagli Artt. 1129, 1130 e ss Codice Civile.

Tale estensione si intende operante qualora il **fatturato** dichiarato dal **Contraente** e indicato in **polizza** sia comprensivo anche del **fatturato** derivante da tale attività.

Ferme restando le Esclusioni previste nella **polizza**, la presente estensione non opera per le **richieste di risarcimento** derivanti da o correlate a:

- i. omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- ii. furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- iii. proprietà del **fabbricato**;
- iv. **danni corporali**;
- v. responsabilità imputabile all'**Assicurato** nella gestione di lavori straordinari.

16. D. Lgs. N. 81/2008

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

17. Inquinamento accidentale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e fatto **salvo quanto indicato alla lett. D) dell' art. 68 – Esclusioni operanti per tutte le professioni** – ma a parziale deroga della stessa, la copertura della presente sezione si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi reperibili, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'**Assicurato**.

18. Consulenza ambientale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione s'intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto**.

19. Certificatore energetico

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'**Assicurato** nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di certificatore energetico, in applicazione del d.lgs. N. 192/2005 del 19 agosto 2005, successivo d.lgs. N. 311 del 29.12.2006 e s.m.i.

Art. 78 - Condizioni particolari (operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

20. Studio associato

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il **Contraente** sia uno studio associato, la copertura della presente sezione si intende operante anche per l'attività esercitata con propria p. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente **polizza**.

Tale estensione si intende operante qualora il **fatturato** consuntivo indicato in **polizza** sia comprensivo anche del **fatturato** derivante dall'attività esercitata individualmente.

La **Compagnia** verificherà, in caso di **richiesta di risarcimento**, il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione alla **Compagnia**.

SEZIONE III: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art. 79. Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 68 - Esclusioni operanti per tutte le professioni, l'Assicurazione non opera per:

- a) Errori e/o omissioni nella stipula di assicurazioni private:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private;

- b) Denaro, preziosi o titoli al portatore:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;

- c) Proprietà del fabbricato:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate alla proprietà dal **fabbricato**.

Art. 80. Condizioni particolari sempre operanti

21. Perdita di documenti

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il *periodo di assicurazione* o durante il *maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento* (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (**eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali**)

siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per:

- a) Ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- b) I costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

SEZIONE IV: DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, AGROTECNICI, PERITI AGRARI

Art. 81 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 68 - Esclusioni operanti per tutte le professioni, l'Assicurazione non opera per:

- a) Danni a opere da parte d'imprese in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

- b) Contratti di appalto:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;

- c) Geologo:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili ad attività propria della professione di geologo svolta dell'Assicurato e/o da un membro del suo staff e/o da un suo collaboratore;

- d) Mancata resa:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto;

- e) Mancato ottenimento di finanziamenti:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili al mancato ottenimento di finanziamenti, a meno che ciò non sia riconducibile ad un errore/omissione professionale dell'Assicurato;

- f) Finanziamenti ottenuti o elargiti illecitamente:

Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili a perdite connesse a finanziamenti ottenuti od elargiti illecitamente.

Art. 82 - Condizioni particolari sempre operanti

22. Perdita documenti e valori

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il *periodo di assicurazione* o durante il *maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento* (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- Somme di denaro, titoli e **valori** ricevuti in deposito dai clienti, **con l'applicazione di un sottolimite di indennizzo pari a € 2.500,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo**, non soggetto all'applicazione di franchigia / scoperto

Siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per:

- c) Ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- d) I costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

23. Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante per:

Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. **La garanzia è prestata con un sottolimite di indennizzo pari a € 500.000,00 e una franchigia fissa di €1.500,00 per ogni richiesta di risarcimento.**

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'efficacia della presente estensione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

- i. che il fatturato dichiarato dal Contraente nella proposta e indicato nel certificato comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- ii. che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Resta inteso che l'estensione non sarà operante per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al d. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

24. Amministratore condominiale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale come previsto dagli Artt. 1129, 1130 e ss Codice Civile.

Tale estensione si intende operante qualora il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in polizza sia comprensivo anche del fatturato derivante da tale attività.

Ferme restando le esclusioni previste nella polizza, la presente estensione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da o correlate a:

- a) omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
- b) furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- c) proprietà del fabbricato;
- d) danni corporali;
- e) responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari.

25. D. Lgs. N. 81/2008

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

26. Inquinamento accidentale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e fatto **salvo quanto indicato alla lett. D) dell' art. 68 – Esclusioni operanti per tutte le professioni** – ma a parziale deroga della stessa, la copertura della presente sezione si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi reperibili, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato.

27. Consulenza ambientale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione s'intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.**

28. Certificatore energetico

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di certificatore energetico, in applicazione del d.lgs. N. 192/2005 del 19 agosto 2005, successivo d.lgs. N. 311 del 29.12.2006 e s.m.i.

29. Interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché consequenti ad involontari errori od omissioni professionali dell'Assicurato stesso. **Tale garanzia è prestata con un sottolimite pari al 50% del limite di indennizzo indicato in polizza.**

30. D. Lgs. N. 193/07

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** in applicazione del d.lgs. 193/07 e successive modifiche, in materia di igiene dei prodotti alimentari, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a **terzi**, compresi i clienti, in conseguenza di errori od omissioni commessi nello svolgimento di incarichi professionali.

Art.83. Condizioni particolari (operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

31. Studio associato

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il **Contraente** sia uno studio associato, la copertura della presente sezione si intende operante anche per l'attività esercitata con propria p. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente **polizza**.

Tale estensione si intende operante qualora il **fatturato** consuntivo indicato in **polizza** sia comprensivo anche del **fatturato** derivante dall'attività esercitata individualmente.

La **Compagnia** verificherà, in caso di **richiesta di risarcimento**, il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione alla **Compagnia**.

SEZIONE V: PERITI ASSICURATIVI

Art. 84 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 68 – Esclusioni operanti per tutte le professioni, l'assicurazione non opera per:

- a) **Assicurato non iscritto al ruolo dei periti assicurativi:**

A favore di un **Assicurato** che non sia iscritto al ruolo dei periti assicurativi o autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in **polizza** o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità.

In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli **atti illeciti** commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'**Assicurato**.

La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.

Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli organi competenti abbia colpito l'attività dell'**Assicurato**, l'assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle **richieste di risarcimento** riferite ad **atti illeciti** commessi prima della data della predetta delibera.

L'**Assicurato** dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli **Assicuatori** fornendo copia di detta documentazione.

Gli **Assicuatori** conseguentemente avranno facoltà di:

- I. Recedere dalla presente sezione dando 90 giorni di preavviso;
- II. Mantenere in vigore l'assicurazione di cui alla presente sezione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle **richieste di risarcimento** per **atti illeciti** commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli organi competenti; per le **richieste di risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi atto **illecito** commesso dall'**Assicurato** e/o da un **collaboratore** per incarichi ricevuti da soggetti diversi da compagnie di assicurazione e/o da autorità istituzionale salvo che tale estensione non sia prevista specificatamente in **polizza**;

- b) **Incarichi assicurativi peritali nel settore sanitario e nel settore dell'arte:**

Per le **richieste di risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi atto **illecito** commesso dall'**Assicurato** e/o da un **collaboratore** per incarichi assicurativi peritali riguardanti il settore sanitario ("medical mal-practice") e il settore dell'arte ("fine art").

Art. 85 - Condizioni particolari sempre operanti

32. Perdita di documenti

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'**Assicurato** scopra durante il **periodo di assicurazione** o durante il **maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento** (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'**Assicurato**, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (**eccezione le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali**)

Siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli **Assicuatori** terranno indenne l'**Assicurato** per:

- a) Ogni responsabilità legale nella quale l'**Assicurato** stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- b) I costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'**Assicurato** nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

SEZIONE VI: MEDIATORI CREDITIZI E AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Art. 86 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 68 - Esclusioni operanti per tutte le professioni, l'assicurazione non opera per:

- a) **Fidejussioni:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a fidejussioni;
- b) **Responsabilità previste dall'art. 1762 Codice Civile:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili alle responsabilità previste dall'art. 1762 Codice Civile;
- c) **Mediatore creditizio e agente in attività finanziaria già sottoposto ad indagini, procedimenti di verifica, controlli e/o sanzioni:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad *atti illeciti* commessi da un mediatore creditizio e agente in attività finanziaria già sottoposto ad indagini, procedimenti di verifica, controlli e/o sanzioni per presunte irregolarità da parte della *Contraente*, dell'autorità di controllo (es. Organismo di controllo; Consob; uic; ecc.) e/o dell'Autorità Giudiziaria prima della decorrenza del *periodo di assicurazione*;
- d) **Reclutamento irregolare:**
Per *atti illeciti* causati da mediatori creditizi o agente in attività finanziaria che sono stati reclutati non rispettando le procedure interne scritte e i requisiti stabiliti dalla *Contraente* per la selezione;
- e) **Consulenze finanziarie e/o investimenti:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a consulenze finanziarie e/o investimenti che non hanno dato i risultati previsti o promessi
- f) **Oscillazioni di un mercato finanziario:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, perdite finanziarie in genere che derivino dall'oscillazione di un qualsiasi mercato finanziario;
- g) **Errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di virus informatico;
- h) **Operazioni di riciclaggio e/o ricettazione:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente e/o indirettamente collegate ad operazioni di riciclaggio e/o ricettazione;
- i) **Attività di intermediazione assicurativa:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa;
- j) **Attività di promotore finanziario:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con l'esercizio di attività di promotore finanziario.

Art. 87 - Condizioni particolari sempre operanti

33. Perdita di documenti

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente sezione si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il *periodo di assicurazione* o durante il *maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento* (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, quali:

- Atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (**eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali**)

Siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per:

- c) Ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;

I costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE ATTIVITA' (valide solo se espressamente richiamate)

1. Riduzione termine di retroattività (con obbligo di firma specifica clausola)

A parziale deroga di quanto indicato nel contratto, la *retroattività* deve intendersi pari alla data di decorrenza della *polizza*.

2. Aumento franchigie

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 69 – Franchigie e/o scoperti, si precisa che le franchigie previste a stampa si intendono così modificate, **salvo quanto diversamente stabilito, per i soli casi di aumento, dalle singole clausole**:

- per Commercialisti, Avvocati, Periti Industriali, Amministratori di Condominio: € 2.500,00;
- per Architetti, Ingegneri, Geometri: € 5.000,00;
- per Periti assicurativi e Mediatori Creditizi: € 3.000,00.

SEZIONE VI - INFORTUNI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 88 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli *infortuni* che le persone indicate in elenco - in quanto soggetto **Contraente e/o professionisti facenti parte dello studio associato Contraente e/o in quanto collaboratori**, purché non soggetti ad obbligo INAIL, di detti professionisti o studi associati – subiscano nello svolgimento delle mansioni agli stessi attribuite nell'ambito della struttura organizzativa del **Contraente**, nonché di ogni altra attività non professionale, nei limiti delle somme corrispondenti alla combinazione prescelta, nonché alle condizioni che seguono.

- Sono compresi in garanzia gli *infortuni*:
 - a) in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da chiunque eserciti, condotti da piloti professionisti;
 - b) in qualità di passeggero su mezzi di trasporto terrestre e di superficie acquea;
 - c) in conseguenza di malore o in stato di incoscienza non dovuti a condizioni patologiche;
 - d) a causa di imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
 - e) per asfissia non di origine morbosa, per annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
 - f) a causa di morsicature di animali, punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria, delle malattie tropicali e delle affezioni (intendendosi per tali qualsiasi condizione morbosa o patologica che colpisca un individuo) e di cui gli insetti siano portatori necessari, nonché le conseguenze della puntura di zecche;
 - g) da ustioni provocate da animali o vegetali;
 - h) a causa di aggressioni e/o atti violenti avvenuti in occasione di tumulti popolari, atti di *terrorismo*, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
- È considerato inoltre *Infortunio* anche la **lesione determinata da sforzo** (intendendosi l'atto fisico sproporzionato rispetto alla struttura corporea dell'Assicurato non rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata) **esclusi gli infarti da qualsiasi causa determinati**.
- L'Assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di *invalidità permanente* e di *inabilità temporanea*, **alle ernie traumatiche o da sforzo**, con l'intesa che:
 - i) la copertura assicurativa decorre dal 181° (centottantunesimo) giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
 - j) qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni;
 - k) qualora l'ernia, anche se bilaterale non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della Somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
 - l) qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, troverà applicazione l'Art. 19 - Controversie - arbitrato irruuale delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.
- **Attività sportive (purché praticate in base alle norme di legge e/o da disposizioni regionali)**

A) Sport assicurati senza limitazioni

L'assicurazione vale per gli *infortuni* che l'Assicurato indicato in polizza subisca in occasione della pratica di attività sportive, anche se svolte sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive, ad esclusione degli sport praticati in forma professionistica o comunque quando l'Assicurato svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione, ad eccezione delle attività sportive di seguito indicate.

A.1) S'intendono esclusi gli *infortuni* che si verifichino in occasione della pratica dei seguenti sport, intendendosi tale elenco a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo quindi esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità e comunque gli sport "estremi":

- Pugilato;
- atletica pesante;
- lotta e arti marziali nelle loro varie forme;
- alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai oltre il 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), e se inferiori al 3° grado se effettuate in solitaria;
- sci e snowboard fuori pista (ma s'intende compreso lo sci e lo snowboard fuori pista solo se effettuati ai margini delle piste da sci battute);
- salto dal trampolino con sci o idrosci;
- sci estremo ed acrobatico, snowboard estremo ed acrobatico, sci alpinismo;
- bob;
- biathlon e triathlon (ironman);
- rugby;
- immersione con autorespiratore;
- paracadutismo e sport aerei in genere (compresi deltaplano, ultraleggeri e parapendio);
- football americano;
- hockey su ghiaccio, su pista e su prato;
- rafting;
- regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitaria;
- free climbing;
- jumping e bungee jumping;
- downhill;

- kite-surf;
- snow-kite;
- skeleton;
- torrentismo e canyoning;
- speleologia;
- guidoslitta;
- hydrospeed;
- canoa e kajak che comporti discesa di rapide;
- sport motoristici in genere (autoveicoli, motoveicoli e natanti a motore o motonautici, go kart), salvo quanto previsto dall'art. 25 punto 5 – esclusioni.

A. 2) S'intendono esclusi gli infortuni che si verifichino in occasione della pratica delle seguenti attività sportive solo se svolte sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive:

- calcio,
- calcetto,
- pallacanestro,
- sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard,
- ginnastica (artistica e trampolino),
- ciclismo,
- pattinaggio su ghiaccio e/o pista,
- sport equestri in genere.

B) Sport assicurati con limitazioni

L'assicurazione vale per gli *infortuni* che l'*Assicurato* indicato in *polizza* subisca in occasione della pratica delle seguenti attività sportive, svolte sotto l'egida di federazioni od associazioni sportive, **ad esclusione degli sport praticati in forma professionistica o comunque quando l'*Assicurato* svolga tale attività in modo tale da essere prevalente, per impegno temporale, ad ogni altra occupazione.**

- calcio,
- calcetto,
- pallacanestro,
- sci alpino (slalom e/o discesa) e snowboard (compresi i fuori pista solo se effettuati ai margini delle piste da sci battute),
- ginnastica (artistica e trampolino),
- ciclismo,
- pattinaggio su ghiaccio e/o pista,
- sport equestri in genere.

L'assicurazione è prestata per le garanzie indicate in *polizza* **ad esclusione della garanzia di *inabilità temporanea*.** In caso di *infortunio* comportante un'*invalidità permanente*, non è dovuto alcun *indennizzo* per *invalidità permanente* pari o inferiore al 5%; in caso di *invalidità permanente* superiore a tale percentuale, l'*indennizzo* è liquidato solo per la parte eccedente.

La presente *franchigia* annulla e sostituisce le *franchigie* previste in *polizza*.

Art. 89 - Infortuni esclusi

Tutti quelli derivanti da:

- 1) guida di mezzi di locomozione aerea, nonché dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio;
- 2) uso e guida di mezzi di locomozione subacquea;
- 3) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta salvo che, in quest'ultimo caso, al momento del *sinistro* l'*Assicurato* abbia i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
- 4) pratica di *sport professionistici* e pratica anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di: pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, *sci acrobatico* e *sci estremo*, attività sciistica fuori pista, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l'*Assicurato* attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata;
- 5) uso, anche come passeggero, di veicoli in circuiti, pur in assenza di competizione, salvo i corsi di guida sicura, di aeromobili compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio, di natanti a motore, in competizione e nelle relative prove;
- 6) *ebbrezza alcolica* alla guida di veicoli in genere, dall'uso o abuso di psicofarmaci e *farmaci psicotropi* nonché dall'uso di allucinogeni ed all'uso non terapeutico di stupefacenti ed in ogni caso quando l'*Assicurato* si trovi in stato di *ubriachezza*;
- 7) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da infortunio;
- 8) delitti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*, suicidio;
- 9) arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale;
- 10) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 11) eventi sismici, maremoto, *inondazioni* e *alluvioni* ed eruzioni vulcaniche;
- 12) guerra od insurrezioni;

- 13) partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine);
- 14) sinistri provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze;
- 15) cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e le patologie correlate alla infezione da HIV;
- 16) Danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici (cioè quando utilizzate in caso di guerra od insurrezioni).

Art. 90 - Persone non assicurabili

Premesso che la **Compagnia**, qualora al momento della stipulazione della **polizza** fosse stata a conoscenza che l'**Assicurato** era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e **farmaci psicotropi** assunti non a scopo terapeutico), da sieropositività HIV, non avrebbe acconsentito a prestare l'**Assicurazione**, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l'**Assicurazione** stessa cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'**Assicurato** - a norma dell'Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della **Compagnia** di corrispondere l'eventuale *indennizzo*. In caso di cessazione dell'**Assicurazione** in corso, la **Compagnia** rimborsa al **Contraente**, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione della stessa, la parte di **premio**, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del **periodo di assicurazione** per il quale è stato corrisposto il **premio** stesso.

Art. 91 - Limiti di età

La **polizza** prevede un limite massimo di età assicurabile. Non sono assicurabili le persone che, nel corso di validità del contratto superino l'80° anno d'età.

Resta in ogni caso inteso che, qualora l'**Assicurato** raggiunga il limite di età previsto dalla Sezione da lui sottoscritta, durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la **polizza** cesserà la sua validità alla prima scadenza annua successiva.

Art. 92 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o Assicurato

Per le modalità di denuncia e le informazioni di dettaglio si rimanda a quanto previsto nel capitolo NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO IN CASO DI INFORTUNIO – SEZIONE INFORTUNI (art. 139)

Art. 93 - Assicurazione per conto altri

Qualora la presente **Assicurazione** sia stipulata per conto altri, gli obblighi derivanti dalla **polizza** devono essere assolti dal **Contraente**, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'**Assicurato**, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

Art. 94 - Controversie - arbitrato irruale

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di *Invalidità permanente*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 99 "Criteri di indennizzabilità", possono essere demandate per iscritto dalle *Parti*, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'**Assicurato**.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunerà il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'*indennizzo*.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 95 - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente

(ex tabella INAIL, allegato n. 1 DPR 30 Giugno 1965 n. 1124)

Per la perdita totale, anatomica o funzionale:

| DESCRIZIONE | D | == | S |
|--|---|----|----|
| Della facoltà uditiva monolaterale | | | 15 |
| Della facoltà uditiva bilaterale | | | 60 |
| Della facoltà visiva di un occhio | | | 35 |
| Di un globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi. | | | 40 |
| Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale) | | | 8 |
| Della pervietà di entrambi le cavità nasalì (stenosi nasale assoluta bilaterale) | | | 18 |

| DESCRIZIONE | Percentuali | | |
|--|-------------|----|----|
| | D | == | S |
| Di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | | | |
| a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | | |
| b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | | |
| Di un rene con integrità del rene superstite | 25 | | |
| Della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | | |
| Di un testicolo (non si corrisponde indennità) | 0 | | |
| Dell'integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio). | 5 | | |
| Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) in arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola. | 50 | | 40 |
| Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola. | 40 | | 30 |
| Di un braccio: | | | |
| a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | | 75 |
| b) per amputazione al terzo superiore | 80 | | 70 |
| Di un braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | | 65 |
| Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | | 60 |
| Di tutte le dita della mano | 65 | | 55 |
| Del pollice e del primo metacarpo | 35 | | 30 |
| Del pollice | 28 | | 23 |
| Dell'indice | 15 | | 13 |
| Del medio | | 12 | |
| Dell'anulare | | 8 | |
| Del mignolo | | 12 | |
| Della falange ungueale del pollice | 15 | | 12 |
| Della falange ungueale dell'indice | 7 | | 6 |
| Della falange ungueale del medio | | 5 | |
| Della falange ungueale dell'anulare | | 3 | |
| Della falange ungueale del mignolo | | 5 | |
| Delle due ultime falangi dell'indice | 11 | | 9 |
| Delle due ultime falangi del medio | | 8 | |
| Delle due ultime falangi dell'anulare | | 6 | |
| Delle due ultime falangi del mignolo | | 8 | |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) con angolazione tra 110° - 75°: | | | |
| a) in semipronazione | 30 | | 25 |
| b) in pronazione | 35 | | 30 |
| c) in supinazione | 45 | | 40 |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | | 20 |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi | 55 | | 50 |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in estensione completa o quasi : | | | |
| a) in semipronazione | 40 | | 35 |
| b) in pronazione | 45 | | 40 |
| c) in supinazione | 55 | | 50 |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | | 30 |
| Della funzionalità dell'articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione | 18 | | 15 |
| se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | | | |
| a) in semipronazione | 22 | | 18 |
| b) in pronazione | 25 | | 22 |
| c) in supinazione | 35 | | 30 |
| Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione favorevole | | 45 | |
| Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | | 80 | |
| Di una coscia in qualsiasi altro punto | | 70 | |
| Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 65 | |
| Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 55 | |
| Di una gamba al terzo inferiore o di un piede | | 50 | |
| Dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | | 30 | |
| Dell'alluce e corrispondente metatarso | | 16 | |
| Del solo alluce | | 7 | |

| DESCRIZIONE | Percentuali | | |
|---|-------------|----|---|
| | D | == | S |
| Di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | | 3 | |
| Della funzionalità dell'articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea) | | 35 | |
| Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto) | | 20 | |
| Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | | 11 | |

| Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva | | | |
|---|---------------|---|---|
| Visus Perduto | Visus residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggio) | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
| 1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
| 2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
| 3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
| 4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
| 5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
| 6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
| 7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
| 8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
| 9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
| 10/10 | 0 | 35% | 65% |

NOTE:

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata in 16% se si tratta di *Infortunio* agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale:

Percentuali

- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
- con visus corretto di 7/10 18%
- con visus corretto di 6/10 21%
- con visus corretto di 5/10 24%
- con visus corretto di 4/10 28%
- con visus corretto di 3/10 32%
- con visus corretto inferiore a 3/10 35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
- 7) In caso di constatato mancino le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Art. 96 - Caso di morte

- 1) Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte, la *Compagnia* corrisponde la *Somma assicurata* agli eredi legittimi e/o testamentari dell'*Assicurato* in *Parti* uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un *indennizzo* per *invalidità permanente* l'*Assicurato* muore in conseguenza del medesimo *infortunio*, la *Compagnia* corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'*indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per *invalidità permanente*.

La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'*infortunio* anche successivamente alla scadenza della polizza.

2) Morte presunta

Quando l'*Assicurato* sia scomparso a seguito di *Infortunio* indennizzabile ai sensi di polizza, e in applicazione dell'Art. 60, comma 3) del Codice Civile o dall'Art. 211 del Codice della Navigazione, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la *Compagnia* corrisponde ai beneficiari la *Somma assicurata* per il caso di morte. **Se dopo il pagamento dell'*indennizzo* è provata l'esistenza in vita dell'*Assicurato*, la *Compagnia* ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'*Assicurato* stesso per la restituzione della somma corrisposta.**

Art. 97 Invalidità permanente

- a) **L'*indennizzo* per il caso di *invalidità permanente* è dovuto se l'*invalidità* stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell'*infortunio* denunciato ed in rapporto causale.**

- b) Se l'*Infortunio* ha come conseguenza l'*Invalidità permanente* definitiva totale, la *Compagnia* corrisponde l'intera *Somma assicurata*.
- c) Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente* definitiva parziale, l'*indennizzo per Invalidità permanente* viene calcolato sulla *Somma assicurata* (ferma l'applicazione delle franchigie previste in *polizza*), in proporzione al grado di *Invalidità accertato*, secondo i criteri e le percentuali indicate all'Art. 95 - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di *Invalidità permanente* (ex Tabella INAIL , Allegato n. 1 DPR 30 Giugno 1965 n. 1124).
- d) Se l'*Infortunio* ha come conseguenza una *invalidità permanente* definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella suindicata tabella si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
 - nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
 - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
 - nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- e) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di *invalidità permanente* pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art. 98 - Franchigia (le due opzioni di *franchigia* sotto riportate sono operanti in alternativa a seconda dell'opzione richiamata nel frontespizio di *polizza*)

Opzione 1 - Franchigia modulata Invalidità permanente al 3%

La *somma assicurata* per *invalidità permanente* da *infortunio* è soggetta ad una *franchigia* del 3% pertanto la *Compagnia* non liquida alcuna indennità se l'*invalidità permanente* è di grado non superiore al 3% della totale.

Se invece l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 3% la *Compagnia* liquida una indennità calcolata sulla *somma assicurata* in base alle seguenti percentuali.

| % I.P. ACCERTATA | % I.P. DA LIQUIDARE | %I.P. ACCERTATA | % I.P. DA LIQUIDARE |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 4 | 1 | 35 | 41 |
| 5 | 2 | 36 | 43 |
| 6 | 3 | 37 | 45 |
| 7 | 4 | 38 | 47 |
| 8 | 5 | 39 | 49 |
| 9 | 6 | 40 | 51 |
| 10 | 10 | 41 | 53 |
| 11 | 11 | 42 | 55 |
| 12 | 12 | 43 | 57 |
| 13 | 13 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 45 | 61 |
| 15 | 15 | 46 | 63 |
| 16 | 16 | 47 | 65 |
| 17 | 17 | 48 | 67 |
| 18 | 18 | 49 | 69 |
| 19 | 19 | 50 | 71 |
| 20 | 20 | 51 | 73 |
| 21 | 21 | 52 | 75 |
| 22 | 22 | 53 | 77 |
| 23 | 23 | 54 | 79 |
| 24 | 24 | 55 | 81 |
| 25 | 25 | 56 | 83 |
| 26 | 26 | 57 | 85 |
| 27 | 27 | 58 | 87 |
| 28 | 28 | 59 | 89 |
| 29 | 29 | 60 | 91 |
| 30 | 30 | 61 | 93 |
| 31 | 33 | 62 | 95 |
| 32 | 35 | 63 | 97 |
| 33 | 37 | 64 | 99 |
| 34 | 39 | 65 e oltre | 100 |

Opzione 2 - Franchigia modulata Invalidità permanente al 5%

La somma assicurata per *Invalidità Permanente* da *Infortunio* è soggetta ad una *franchigia* del 5%; pertanto la *Compagnia* non liquida alcuna indennità se l'*invalidità permanente* è di grado non superiore al 5% della totale; se invece l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 5%, la *Compagnia* liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali:

| % I.P. ACCERTATA | % I.P. DA LIQUIDARE | %I.P. ACCERTATA | % I.P. DA LIQUIDARE |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 6 | 1 | 37 | 45 |
| 7 | 2 | 38 | 47 |
| 8 | 3 | 39 | 49 |
| 9 | 4 | 40 | 51 |
| 10 | 5 | 41 | 53 |
| 11 | 6 | 42 | 55 |
| 12 | 7 | 43 | 57 |
| 13 | 8 | 44 | 59 |
| 14 | 9 | 45 | 61 |
| 15 | 15 | 46 | 63 |
| 16 | 16 | 47 | 65 |
| 17 | 17 | 48 | 67 |
| 18 | 18 | 49 | 69 |
| 19 | 19 | 50 | 71 |
| 20 | 20 | 51 | 73 |
| 21 | 21 | 52 | 75 |
| 22 | 22 | 53 | 77 |
| 23 | 23 | 54 | 79 |
| 24 | 24 | 55 | 81 |
| 25 | 25 | 56 | 83 |
| 26 | 26 | 57 | 85 |
| 27 | 27 | 58 | 87 |
| 28 | 28 | 59 | 89 |
| 29 | 29 | 60 | 91 |
| 30 | 30 | 61 | 93 |
| 31 | 33 | 62 | 95 |
| 32 | 35 | 63 | 97 |
| 34 | 39 | 64 | 99 |
| 35 | 41 | da 65 a 100 | 100 |
| 36 | 43 | | |

Art. 99 - Criteri di indennizzabilità

La *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constabili dell'*infortunio*. Se al momento dell'*infortunio*, l'*Assicurato* non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dall'Art. 95 "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente", sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 100 - Inabilità temporanea

L'*indennizzo* per l'*inabilità temporanea* è dovuto:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'*Assicurato* si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'*Assicurato* non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

L'*indennizzo* per *Inabilità temporanea* viene corrisposto per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni ed è cumulabile con quello dovuto per *invalidità permanente* o per morte. Se la denuncia è tardiva la diaria decorre dal giorno successivo a quello della denuncia.

Per la durata della cura, l'*Assicurato* deve inviare con continuità e sollecitudine certificati medici di proroga. In difetto, sarà considerata come data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato inviato, salvo che la *Compagnia* possa stabilire una data anteriore.

Art. 101 - Franchigia Inabilità temporanea (è operante esclusivamente l'opzione espressamente richiamata in polizza)

Opzione 1 - franchigia 7 giorni

L'*indennizzo* per Inabilità temporanea verrà corrisposto a partire dalle ore 24 del 7° (settimo) giorno successivo a quello dell'*infortunio*.

Opzione 2 - franchigia 10 giorni

L'*indennizzo* per Inabilità temporanea verrà corrisposto a partire dalle ore 24 del 10° (decimo) giorno successivo a quello dell'*infortunio*.

Art. 102 - Spese di cura da Infortunio

La Compagnia rimborsa - sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in *polizza*, le spese rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio e sostenute per:

- a) onorari di medici e chirurghi;
- b) accertamenti diagnostici;
- c) terapie fisiche sostenute fino al 90° (novantesimo) giorno successivo all'infortunio (escluse cure termali e similiari), spese farmaceutiche e relativi ticket;
- d) trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza;
- e) Spese ospedaliere sostenute in caso di ricovero (la retta di degenza è prevista con il limite giornaliero del 5% della somma assicurata con il limite di € 300,00 per ogni giorno di degenza).

Restano comunque escluse dal rimborso le spese per le cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi dentarie.

Per l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere b) e c) l'onere a carico della Compagnia non potrà superare il 20% della somma assicurata.

Art. 103 - Limite catastrofale

Nel caso di un unico evento che provochi l'*infortunio* di più persone assicurate con la presente *polizza*, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia non potrà comunque superare l'importo di € 2.100.000,00.

Qualora gli *indennizzi* liquidabili a sensi di *polizza* eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

Art. 104 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 105 - Esonero Dichiarazioni altre assicurazioni

Il *Contraente* è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia circa l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso *rischio* da parte degli *Assicurati*. In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e denunciare il *sinistro* a ciascuna Impresa assicuratrice, indicando a ciascuna il nome delle altre Imprese.

Art. 106 - Esonero infermità, difetti fisici, malformazioni congenite, mutilazioni

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare difetti fisici, infermità, malformazioni congenite, mutilazioni, malattie croniche o che comportino l'assunzione di una terapia farmacologica continuativa, o subito *infortuni* con residue *invalidità permanenti* significative di cui i singoli *Assicurati* fossero affetti al momento della stipulazione della *polizza* o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di *infortunio*, restano comunque espressamente confermati il disposto dell'art. 99 "Criteri di indennizzabilità" nonché il disposto dell'art. 90 "Persone non assicurabili".

Art. 107 - Esonero dichiarazione sinistri

Il *Contraente* è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia circa eventuali *sinistri* sofferti dagli *Assicurati* in periodi antecedenti la decorrenza del presente contratto.

In caso di *infortunio*, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 99 "Criteri di indennizzabilità".

Art. 108 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile, purché l'*Assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del *sinistro*.

SEZIONE VII - TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri *Tutela legale* è stata affidata dalla *Compagnia* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona,
in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,
fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Fermo quanto sopra indicato, la Compagnia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, si riserva la facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza. In questo caso è facoltà del Contraente di rinunciare alle garanzie previste in base al modulo acquistato, dandone comunicazione scritta alla Compagnia.

Art. 109 - Oggetto del contratto di assicurazione

1. La *Compagnia* assicura le spese legali, le spese *peritali*, le spese *di giustizia*, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'*Assicurato*. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'*Assicurato*.
2. **Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.**
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un **procedimento penale** nel quale la controparte sia rinvciata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'*Assicurato* e l'*Avvocato*.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
6. L'*Assicurato* è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *sinistro*, al premio e/o alla *polizza*.
7. La *Compagnia* e/o ARAG non si assume il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali.

Art. 110 - Insorgenza del sinistro

1. Ai fini del presente contratto, per *insorgenza del sinistro* si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:**
 - il danno o presunto *Danno Extracontrattuale* subito o causato dall'*Assicurato*;
 - la violazione o presunta violazione del contratto;
 - la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di *insorgenza del sinistro* si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
3. Si considerano come **unico sinistro**, a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**
4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *massimale* che viene **equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.**
5. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano inseriti:
 - **durante il periodo di effetto del contratto**, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'*Assicurato* o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto**, in tutte le restanti ipotesi.
6. Qualora la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di *Tutela legale*, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la *polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di *Tutela legale*.

Art. 111 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

1. L'*Assicurato* rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla *Compagnia* e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
2. La denuncia del *sinistro* deve pervenire alla *Compagnia* e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
3. Qualora la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente della *Compagnia*, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della *polizza* più recente.

4. L'Assicurato deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

5. In mancanza, ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 112 - Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 113 per la trattazione giudiziale.**

3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art.113.

4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la *transazione* della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate da ARAG.**

6. La Compagnia e/o ARAG non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 113 – Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Compagnia indica il nominativo del domiciliatario.**

2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

3. **La Compagnia e/o ARAG non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.**

Art. 114 – Disaccordo con la Compagnia e conflitto di interesse

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro* tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o ARAG.

Art. 115 - Recupero di somme anticipate dalla Compagnia

1. Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

2. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 109, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Art. 116 - Estensione territoriale

1. Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

▪ in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;

▪ nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Regno Unito e nel Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali;

▪ nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria e per l'impugnazione delle delibere condominiali.

2. Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network di cui all'art. 119 Linea Completa punto. 7 secondo comma, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Regno Unito e nel Liechtenstein.

Art. 117 – Numero degli addetti e relative variazioni

Il premio di cui alla presente Sezione è convenuto sulla specifica dichiarazione dell'Assicurato che il numero degli addetti all'attività assicurata è quello risultante in polizza. Qualora, nel corso di validità della polizza, si verifichino variazioni in aumento di tale numero, l'Assicurato si obbliga a darne immediata comunicazione alla Compagnia ed a pagare l'eventuale maggiore premio. La Compagnia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile qualora al momento del *sinistro* risulti un numero di addetti superiore a quello dichiarato in polizza e ricorrono le seguenti circostanze:

- la variazione sia avvenuta durante il periodo di assicurazione in corso;**

- il numero degli *addetti* accertati non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli *addetti* dichiarati in *polizza* (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di un'unità qualora il numero complessivo di *addetti* sia inferiore od uguale a 5 e con il minimo di 2 unità qualora il numero complessivo di *addetti* sia superiore a 5.

Se avvengono invece variazioni in diminuzione rispetto al numero dichiarato in *polizza*, il *premio* è ridotto in proporzione a decorrere dal *periodo di assicurazione* successivo alla data della comunicazione dell'*Assicurato* alla *Compagnia*.

Art. 118 – Assicurati

1. Le prestazioni di cui all'art. 109 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- **Per le Società di persone:** il *Contraente*, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i *Prestatori di lavoro* accessorio e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività;
- **Per le Società di capitale:** il *Contraente*, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i *Prestatori di lavoro* accessorio.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il *Contraente*, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i *Prestatori di lavoro* accessorio ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

2. Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Art. 119 – Ambito di operatività del contratto

1. Le seguenti prestazioni vengono garantite agli **Assicurati per sinistri avvenuti nell'ambito dell'attività d'impresa assicurata, esercitata dal Contraente e descritta in polizza, anche in qualità di utenti del web e di social e media network**.

2. Le prestazioni della linea di prodotto e delle condizioni aggiuntive acquistate operano anche in relazione alla sede legale e alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa assicurata **purché espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio**.

Art. 120 – Prestazioni garantite

(Valido solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo premio)

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 109 per i sinistri relativi a:

A) Linea BASE

1. Difesa penale per *Delitti colposi o contravvenzioni*, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

2. Difesa penale per *delitti dolosi*, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato**. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'**obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza**, la *Compagnia* non anticiperà al *Contraente* alcuna spesa legale.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'*Assicurato* ha l'**obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza**.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. **Pacchetto sicurezza.** La prestazione opera per la difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni e per l'opposizione/im-pugnazione di provvedimenti o di *sanzioni amministrative*, non pecunarie o pecunarie **di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta)**, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- **D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09** in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente**. Le prestazioni valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori.
- **D. Lgs. n. 193/07** in materia di **Sicurezza alimentare**.
- **D. Lgs. n. 152/06** in materia di **Tutela dell'ambiente**.
- **D. Lgs. n. 196/03** in materia di **Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi**. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza**.
- **D. Lgs. n. 231/01** in materia di **Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti**. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni, ad eccezione dei *reati* di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di *sanzioni amministrative*, il *sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati**, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

B) LINEA COMPLETA

1. Difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
2. Difesa penale per *delitti dolosi*, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'**obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza**, la Compagnia anticiperà al *Contraente* le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'**obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza**.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di *sanzioni amministrative*, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta)**, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente**. Le prestazioni valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori.
- D. Lgs. n. 193/07 in materia di **Sicurezza alimentare**.
- D. Lgs. n. 152/06 in materia di **Tutela dell'ambiente**.
- D. Lgs. n. 196/03 in materia di **Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi**. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza**.
- D. Lgs. n. 231/01 in materia di **Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti**. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni, ad eccezione dei *reati* di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di *sanzioni amministrative*, il *sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati**, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

4. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte. Qualora la *richiesta di risarcimento* riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.

5. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il *Contraente*. La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.

6. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l'**insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione**. La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.

7. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte. sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).

Sono inoltre comprese le seguenti vertenze contrattuali relative:

- all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
- alla fornitura del servizio gestione del sito web del *Contraente*;
- alla registrazione del dominio web del *Contraente*.

La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.

8. Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate. Sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

Art. 121 – Condizioni aggiuntive Linea Completa

Valide solo se espresamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in *polizza*.
2. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).
3. **Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.**

VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI

La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze *contrattuali* con i propri agenti o rappresentanti con il limite di € 10.000,00 (diecimila) per *sinistro* e con il limite annuo pari al massimale riportato nel frontespizio.

VERTENZE CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO CREDITI: 7 (sette) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale

1. Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze *contrattuali* con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
2. La prestazione viene garantita con il limite di 7 (sette) sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo.
3. Entro il limite di sinistri stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente ad 1 (uno) *sinistro* inserito in ciascun anno assicurativo, semprché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).
4. In ogni caso ARAG non riconoscerà alcuna spesa relativa al recupero dei crediti, né per il procedimento di ingiunzione o esecutivo.
5. In deroga all'art. 123 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della *polizza* di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, la Compagnia provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del *massimale* di *polizza*.

VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 7 (sette) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale

1. Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze *contrattuali* con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
3. La prestazione viene garantita con il limite di 7 (sette) sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo.
4. Entro il limite di sinistri stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno) *sinistro* inserito in ciascun anno assicurativo, semprché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).
5. In deroga all'art. 123 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della *polizza* di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, ARAG provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del *massimale* di *polizza*.

VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali

1. Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze *contrattuali* con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
3. La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.
4. In deroga all'art. 123 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della *polizza* di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, ARAG provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del *massimale* di *polizza*.

VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 10 (dieci) sinistri stragiudiziali

1. Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze *contrattuali* con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. ARAG,

accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

3. La prestazione viene garantita con il limite di 10 (dieci) sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.

4. In deroga all'art. 123 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal *Contraente*, ARAG provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del *massimale* di polizza.

VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali anche in UE

1. Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

3. La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.

4. In deroga all'art. 123 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal *Contraente*, ARAG provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del *massimale* di polizza.

5. La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, inseriti e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera.

La prestazione opera in deroga all'art. 121.

VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 10 (dieci) sinistri stragiudiziali anche in UE

1. Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

3. La prestazione viene garantita con il limite di 10 (dieci) sinistri stragiudiziali inseriti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.

4. In deroga all'art. 123 delle presenti Condizioni di Assicurazione , anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal *Contraente*, ARAG provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del *massimale* di polizza.

5. La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, inseriti e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all'art. 121.

SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI

1. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

2. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

3. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato;
- non esista;
- qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di *risarcimento* del terzo avendo provveduto a liquidare, anche parzialmente, il danno. In questo caso la prestazione opera per le spese successive.

4. La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di *risarcimento*. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;

- il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

5. La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.

6. L'operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del *sinistro*.

7. La prestazione opera in deroga all'art. 109 comma 7.

RETROATTIVITÀ'

1. In deroga all'art. 112, la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per *delitti dolosi* o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto del contratto.

2. Quanto sopra purché l'*Assicurato* abbia conoscenza del *sinistro* successivamente alla data di effetto della *polizza*. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell'*Assicurato* prima della decorrenza della presente *polizza* non sono oggetto di copertura.

3. Qualora il *Contraente*, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una *polizza di Tutela legale* che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

4. Qualora un *sinistro* sia coperto da altra *polizza* sottoscritta dal *Contraente* con la *Compagnia* per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non è operativa.

RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA D.LGS 472/97

1. La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti tributari e fiscali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La prestazione opera a favore del *Contraente* che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

2. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

Art. 122 – Fallimento, concordato preventivo, liquidazione, alienazione, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza.

1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la *Compagnia* è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del *Contraente*. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

3. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'**obbligo della Compagnia al rimborso del premio pagato e non goduto**.

4. Il *Contraente*, in caso di **alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza**, deve darne immediata notizia alla *Compagnia*.

5. In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi del *Contraente* si trasferiscono all'**acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione non dichiara alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla *Compagnia* i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

6. Il contratto si risolve di diritto in caso di sospensione, in caso di radiazione, inabilitazione o interdizione del *Contraente*. Nel caso in cui una delle precedenti circostanze riguardi un *Assicurato* diverso dal *Contraente*, lo stesso non potrà più beneficiare delle prestazioni previste dalla *polizza*. Dalla risoluzione del contratto consegue la liberazione della *Compagnia* da ogni ulteriore prestazione e l'**obbligo della stessa al rimborso del Premio pagato e non goduto**.

Art. 123 – Esclusioni

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il *Contraente*;
- h) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
- m) alla compravendita o alla permuta di immobili;
- n) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il *Contraente* operi nell'Edilizia;
- o) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- p) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;

- q) all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- r) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- s) all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- t) all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
- u) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- v) a vertenze con la *Compagnia*;
- w) all'adesione ad azioni di classe (class action);
- x) alla difesa penale per abuso di minori.

Art. 124 – Coesistenza di copertura di Responsabilità civile

1. Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità civile dell'*Assicurato*, la presente *polizza* nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
2. In tutti gli altri casi la presente *polizza* opera a primo rischio.

SEZIONE VIII - ASSISTENZA

PREMESSA

Premesso che le *prestazioni* di seguito specificate sono fornite dalla *Compagnia* tramite la *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.A., per usufruire delle prestazioni previste, l'*Assicurato* o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla predetta *Struttura Organizzativa*, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:

- telefonando dall'Italia numero verde 800.01.69.10
- telefonando dall'estero numero 0039 (0)2.58.286.171
- inviando un telefax numero 0039 (0)2.58.47.72.01

oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a:

Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento 8 - 20135 - Milano

Prestazioni

Ciascuna prestazione non è fornita più di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

Art. 125 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la *Struttura Organizzativa* provvederà all'invio di un artigiano; la *Compagnia* terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro**.

La *prestazione* viene fornita nei seguenti casi:

- Impianto idraulico
 - a) allagamento, nei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del *fabbricato*;
 - b) mancanza di acqua, nei locali assicurati, provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del *fabbricato*;
 - c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, presenti nei locali assicurati, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del *fabbricato*.

Esclusioni:

- *sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili*;
- *sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato*;
- *interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato*;
- *tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari*.
- Impianto di riscaldamento
 - a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
 - b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento.

Esclusioni:

- *sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore*.

Art. 126 - Invio di un vetrario per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un vetrario presso i locali assicurati, a seguito di *furto* o tentato *furto* regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché *Incendio*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'*Impresa* a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro**.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

Art. 127 - Invio di termoidraulico nelle 24 h

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi, tenendo a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro**.

Esclusioni:

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno esser pagati dall'Assicurato, previa sua autorizzazione.

Art. 128 - Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento di acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura;

la *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro**.

La *prestazione* è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a *sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.)*, a *sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato*;

- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a *rigurgito* di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Art.129 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali stessi per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano; la *Compagnia* terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro**.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- **corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art.130 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano; la *Compagnia* terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro**.

La prestazione viene fornita nei seguenti casi:

- **furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;**
- **scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art.131 - Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista per interventi di emergenza, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano; la *Compagnia* terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro**.

La prestazione viene fornita nei seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, *Incendio, esplosione, scoppio, allagamento*.

Art. 132 - Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di *Incendio, esplosione, scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *furto o tentato furto*, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la *Struttura Organizzativa*, dietro richiesta dell'Assi-curato, contatterà una *Compagnia* di vigilanza che invierà un sorvegliante per garantire la sicurezza dei locali assicurati.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro**.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire un sorvegliante o l'eventuale amministratore del condominio avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla *Struttura Organizzativa*.

Art.133 - Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista per interventi di emergenza presso i locali assicurati, la *Struttura Organizzativa* provvede 24 ore su 24 all'invio di un artigiano; la *Compagnia* terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino a un massimo di € 500,00 per sinistro**.

La prestazione è fornita nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si determini il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione.

Art. 134 - Recupero dati

L'Assicurato, a seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, può mettersi in contatto con la *Compagnia*, tramite la *Struttura Organizzativa* 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per esser supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.

In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la *Compagnia*, tramite la *Struttura Organizzativa*, provvede al ritiro del supporto presso i locali dell'Assicurato per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dal cliente. **I relativi costi di recupero dei dati saranno a carico dell'Assicurato**, mentre restano a carico della *Compagnia* i costi della restituzione all'Assicurato del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo.

Art. 135 - Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 oppure in conseguenza di *furto, tentato furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, esplosione, scoppio*, debba rientrare imme-

diatamente presso il proprio esercizio, la *Struttura Organizzativa* fornirà all'*Assicurato* stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata; la *Compagnia* terrà a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 500,00**.

Nei casi in cui l'*Assicurato*, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la *Struttura Organizzativa* metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso; la *Compagnia* terrà a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'*Assicurato* non trasmette alla *Struttura Organizzativa* un'adeguata documentazione relativamente ai *sinistri* che danno luogo alle prestazioni.

Art. 136 - Trasloco (Prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora si verifichi un *sinistro* che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del *sinistro* stesso, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasloco del contenuto dell'*Assicurato* fino al nuovo esercizio o deposito in Italia; la *Compagnia* terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. Resta a carico dell'*Assicurato* il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'*Assicurato* dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del *sinistro*.

Art. 137 - Esclusioni e effetti giuridici:

Tutte le prestazioni non sono dovute per *sinistri* provocati o dipendenti da:

- guerra, **terremoti**, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di **terrorismo** e di vandalismo;
- dolo dell'*Assicurato*;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *prestazioni* di assistenza, la *Compagnia* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *sinistro* che ha dato origine al diritto alla *prestazione* in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Il diritto alle assistenze fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'*Assicurato* non abbia tempestivamente preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro*.

Art. 138 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il *territorio italiano*.

Art. 139 - Sostituzione Struttura Organizzativa

Premesso che la *Compagnia* presta la presente assicurazione tramite la *Struttura Organizzativa* di Europ Assurance Italia S.p.A., la *Compagnia* medesima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, si riserva la facoltà di cambiare la *Struttura Organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e garantendo le medesime prestazioni previste dalla *polizza*. In questo caso è facoltà del *Contraente* di rinunciare alle garanzie previste in base al modulo acquistato, dandone comunicazione scritta alla *Compagnia*.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'*Assicurato* dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa*:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio;
- il numero della *polizza* preceduto dalla sigla **HIOF**;
- indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio;
- il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* potrà richiedere all'*Assicurato* - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla *Struttura Organizzativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO IN CASO DI INFORTUNIO – SEZIONE INFORTUNI

Art. 140 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro

In caso di **sinistro**, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
- b. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile; Il **sinistro** può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c. corredare la denuncia del **sinistro** con certificato medico; la denuncia deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;
- d. documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di **inabilità temporanea**, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'**indennizzo** verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata;
- e. sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato;
- f. produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate relativamente la garanzia "spese di cura da **infortunio**";
- g. fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL).

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine (compresa l'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Compagnia) o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

L'accertamento dei postumi di **invalidità permanente** deve essere effettuato in Italia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** (art. 1915 del Codice Civile).

In caso di morte da **infortunio** dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, gli eredi legittimi e/o testamentari, devono presentare:

- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del **sinistro** nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

Art. 141 – Obblighi della Società sulle modalità di accertamento e di indennizzo in caso di invalidità permanente

Il grado di **invalidità permanente** viene valutato con le modalità previste dall'art. 99 "Criteri di indennizzabilità" delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni e viene stabilito nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.

La Compagnia s'impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del **sinistro** entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Art. 142 - Anticipo Indennizzo per invalidità permanente

In caso di **Infortunio** indennizzabile a termini di polizza, su richiesta dell'Assicurato e previa presentazione di idonea documentazione medico legale, la Compagnia potrà liquidare a titolo di acconto un importo pari al 50% del presumibile ammontare dell'**indennizzo** con il massimo di € 30.000,00 (trentamila).

Condizione essenziale è che siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della denuncia e che la percentuale di invalidità permanente stimata dalla Compagnia sia superiore al 25%.

L'anticipo è erogato a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro** e l'antico non costituisce impegno della Compagnia riguardo l'**indennizzo** definitivo. L'**indennizzo** pagato in anticipo, sarà dedotto da quanto dovuto, al netto di eventuali franchigie, in sede di liquidazione definitiva.

Art. 143 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'Assicurato decide, per cause indipendenti dall'**infortunio** denunciato, prima che l'**indennizzo** sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o a venti causa:

- l'importo già concordato oppure, in mancanza

- l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
- l'importo oggettivamente determinabile dalla **Compagnia** con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente articolo 38 - Obblighi dell'Assicurato in caso di *sinistro* – Denuncia del *sinistro*, fornendo, in ogni caso, alla **Compagnia** il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredato, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla **Compagnia**:

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la **Compagnia** dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della **Compagnia**, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla **Compagnia** e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La **Compagnia** s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.

Art. 144 – Obblighi della Società sulle modalità di indennizzo in caso di inabilità temporanea

Fermo quanto previsto dall'art. 100 "Inabilità temporanea" e dall'art. 101 "Franchigia Inabilità Temporanea", l'**indennizzo viene corrisposto a guarigione clinica ultimata** ferme le modalità previste dal precedente art. 139 – "Obblighi dell'Assicurato in caso di *sinistro* – Denuncia del *sinistro*" e comunque per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

La **Compagnia** si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 145 – Anticipo indennizzo per inabilità temporanea

Nel caso l'inabilità temporanea totale superi i 45 (quarantacinque) giorni, la **Compagnia** - accertatone il suo prolungamento - pagherà, su richiesta dell'Assicurato, l'importo pattuito in polizza corrispondente a detto periodo, **previa deduzione della franchigia prevista**.

La **Compagnia** farà altrettanto per i periodi successivi di 45 (quarantacinque) giorni sempre che ne venga accertata la proroga.

Art. 146 – Obblighi della Società sulle modalità di indennizzo in caso di spese di cura da infortunio

Fermo quanto previsto dall'art. 102 "Spese di cura da *infortunio*", il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato viene effettuato con le modalità previste dal precedente art. 139 "Obblighi dell'Assicurato in caso di *sinistro* – Denuncia del *sinistro*".

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi la documentazione in originale per ottenere il rimborso, la **Compagnia** effettua il pagamento di quanto dovuto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in Euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La **Compagnia** si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 147 – Modalità di pagamento dell'indennizzo per tutte le garanzie infortuni

La **Compagnia** disporrà il pagamento dell'**indennizzo** dovuto a termini di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza, con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà effettuata in Italia.

**CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI
DECIMA REVISIONE – ICD – 10 DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’**

SETTORE V DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici:

Demenza nella malattia di Alzheimer; Demenza vascolare; Demenza in altre malattie classificate altrove; Demenza non specificata; Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive; Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive; Altri disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche; Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali; Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati.

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive:

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di oppioidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sedativi o ipnotici; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cocaina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di altri stimolanti, compresa la caffea; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di allucinogeni; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di tabacco; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di solventi volatili; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive.

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti:

Schizofrenia; Disturbo schizotipico; Disturbi deliranti persistenti; Disturbi psicotici acuti e transitori; Disturbo delirante indotto; Disturbi schizoaffettivi; Altri disturbi psicotici non organici; Psicosi non organica non specificata.

Disturbi dell’umore [affettivi]:

Episodio maniacale; Disturbo affettivo bipolare; Episodio depressivo; Disturbo depressivo ricorrente; Disturbi persistenti dell’umore [affettivi]; Disturbi dell’umore [affettivi] di altro tipo; Disturbo dell’umore [affettivo] non specificato.

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi:

Disturbi ansioso-fobici; Altri disturbi d’ansia; Disturbo ossessivo-compulsivo; Reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento; Disturbi dissociativi [di conversione]; Disturbi somatoformi; Altri disturbi nevrotici.

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici:

Disturbi dell’alimentazione; Disturbi del sonno non organici; Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica; Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati; Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati; Abuso di sostanze che non provocano dipendenza; Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici.

Disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto:

Disturbi di personalità specifici; Altri disturbi di personalità e forme miste; Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale; Disturbi delle abitudini e degli impulsi; Disturbi dell’identità sessuale; Disturbo della preferenza sessuale; Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l’orientamento sessuale; Altri disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto; Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell’adulto.

Ritardo mentale:

Ritardo mentale lieve; Ritardo mentale di media gravità; Ritardo mentale grave; Ritardo mentale profondo; Ritardo mentale di altro tipo; Ritardo mentale non specificato.

Disturbi dello sviluppo psicologico:

Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio; Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche; Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria; Disturbo evolutivo specifico misto; Disturbi evolutivi globali; Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo; Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato.

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza:

Disturbi ipercinetici; Disturbi della condotta; Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale; Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell’infanzia; Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell’infanzia e nell’adolescenza; Disturbi a tipo tic; Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza; Disturbo mentale non specificato; Disturbo mentale S.A.I.

ARTICOLI DI LEGGE RICHIAMATI

Art.1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'Autorità Giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenerne, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea delibera lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

- 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
- 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
- 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
- 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
- 5) l'aver consentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
- 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
- 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Art.1130. Attribuzioni dell'amministratore.

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
- 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
- 5) eseguire gli adempimenti fiscali;
- 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; (2)
- 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
- 8) conservare tutta la documentazione inherente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
- 9) fornire al condominio che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali litigi in corso;
- 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Art.1588. Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art.1589. Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art.1611. Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art.1762. Contraente non nominato.

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde della esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Art.1783. Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art.1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art.1785. Limiti di responsabilità.

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

Art.1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze lette e simili.

Art.1891. Assicurazione per conto altri o per conto di chi spetta.

Se l'assicurazione è stipulata per conto altri o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art.1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art.1894. Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1897. Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Art. 1898. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899. Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può esser tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901. Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914. Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma as-sicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempire tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affilati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917. Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art.2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art.2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

pagina lasciata intenzionalmente
in bianco

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it, PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031